

DRAEGER ITALIA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N° 231**

PARTE GENERALE

Versione aggiornata a Maggio 2025

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E IL DECRETO LEGISLATIVO N. 61/2002	p. 3
	1.2 I reati	p. 4
	1.3 Ipotesi di esenzione da responsabilità per l'Ente	p.14
	1.4 Il sistema sanzionatorio	p.18
	1.5 Le misure cautelari	p.22
	1.6 Delitto tentato	p.24
	1.7 Reati commessi all'estero	p.24
2.	LE LINEE GUIDA DI ANIE, CONFINDUSTRIA E ASSOBIOMEDICA	p.25
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI DRAEGER ITALIA S.P.A. –GIÀ DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	p.27
	3.1 Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione	p.28
	3.2 La predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione	p.28
4.	PROFILO STORICO DI DRAEGER ITALIA S.P.A. GIÀ DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A.	p.34
	4.1. L'organigramma societario	p.37
5	ORGANISMO DI VIGILANZA	p.38
	5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza-caratteristiche, funzioni, poteri	p.38
	5.2 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	p.40
	5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	p.41
	5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	p.42
	5.5 Obblighi informativi relativi ad atti ufficiali	p.43
6.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE	p.44
	6.1 Formazione personale	p.44
	6.2 Diffusione ed Informativa a collaboratori esterni e partners	p.44
7.	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI NEL CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	p.45
	7.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	p.45
	7.2 Misure nei confronti dell'Amministratore Delegato	p.47
	7.3 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners	p.47
8.	CONFERMA APPLICAZIONE ED ADEGUATEZZA DEL MODELLO	p.47

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il decreto legislativo n. 231/2001, recante *'Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica'* ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (definibile, anche "para" penale in quanto gestita attraverso sanzioni afflittive irrogate con le forme e le procedure tipiche del diritto penale e della procedura penale) degli Enti, che si aggiunge a quella -penale in senso proprio- della persona fisica che ha materialmente commesso un illecito previsto dalla normativa vigente quale reato penale all'interno del perimetro societario con le caratteristiche che saranno *infra* descritte.

Sino all'entrata in vigore della suddetta normativa, veniva prevista esclusivamente una responsabilità civilistica in capo all'Ente, per il pagamento di multe o ammende, ma solo in caso di insolvibilità dell'autore del reato (artt. 196-197 c.p.), mentre non sussisteva alcuna conseguenza a carico dell'Ente stesso (salvo eventuali ipotesi di risarcimento del danno), nel caso in cui gli amministratori e/o i dipendenti avessero commesso reati dai quali fosse derivato un vantaggio per la Società stessa.

Con l'introduzione di tale forma di responsabilità (apparentemente in contrasto con il principio costituzionale della responsabilità penale personale, art. 27, comma 1° Cost.) è stato colmato un vuoto normativo ed è stata adeguata la legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali, precedentemente sottoscritte dall'Italia, tra le quali la Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici e la Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche Decreto) è stato adottato in attuazione della delega al Governo, contenuta nell'art. 11 della l. 29.09.2000 di ratifica ed esecuzione delle Convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea.

Il Decreto trova attuazione per tutti gli Enti forniti di personalità giuridica, per le società e per le associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre non si applica allo Stato, agli Enti Pubblici Territoriali, agli altri Enti Pubblici non economici, nonché agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1).

La responsabilità dell'Ente è prevista esclusivamente per i reati commessi nel suo interesse e nel suo vantaggio da persone fisiche che rivestono una posizione apicale (di rappresentanza, amministrazione, direzione o di gestione e controllo, anche di fatto) o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti che rivestono una posizione apicale (art. 5).

La responsabilità dell'Ente –aggiungendosi e non sostituendosi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato- sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o quando il reato si estingue, nei confronti dell'autore materiale, per una causa diversa dall'amnistia (a titolo esemplificativo, la morte del reo prima della condanna).

Non si procede nei confronti dell'Ente quando è concessa l'amnistia e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

Nel caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto luogo e se le vicende modificative (trasformazione, fusione e scissione) si verificano nel corso del processo, lo stesso prosegue nei confronti degli Enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione.

1.2 I REATI PRESUPPOSTO

Il Decreto prevede la responsabilità delle persone giuridiche solo per alcune categorie di reati, specificatamente e tassativamente previsti dalla stessa Fonte e dalle successive modifiche ed integrazioni definiti *reati presupposto*.

Il catalogo di tali reati è continuamente aggiornato, integrato, modificato e ampliato da interventi legislativi; alla data attuale i reati presupposto sono inclusi nei seguenti articoli del corpo normativo di riferimento:

Art. 24 d. lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione di erogazioni pubbliche, art. 316 *bis* c.p.;
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche, art. 316 *ter* c.p.;
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà nel procedimento di scelta dei contraenti (art. 353 *bis* c.p.);

- Frode nelle pubbliche forniture, art. 356 c.p.;
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo e per lo sviluppo rurale , art. 2 L.898/1986;
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, art. 640, comma 2°, n. 1 c.p.;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 *bis* c.p.;
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, art. 640 *ter* c.p.;

Art. 24 bis d. lgs. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

- Falsità in atti riguardanti documenti informatici pubblici o privati, art. 491 bis, c.p.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, art. 615 *ter* c.p.;
- Detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici, art. 615 *quater* c.p.;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, art. 615 *quinqües* c.p (Abrogato);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 *quater* c.p.;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 *quinqües* c.p.;
- Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 *sexies* c.p.;
- Circostanze attenuanti, art. 623 *quater* c.p.;
- Estorsione, art. 629 c.p.;
- Danneggiamento di sistemi informazioni, dati e programmi informatici, art. 635 bis, c.p.;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico, art. 635 *ter*, c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, art. 635 *quater* c.p.;
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, art. 635 *quater*.1 c.p.;

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, art.635 quinquies, c.p.;
- Circostanze attenuanti, art. 639 ter c.p.;
- Frode informatica, art. 640 ter c.p.;
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, art. 640 quinquies c.p.
- Violazione delle norma in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105).

Art. 24 ter d. lgs. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere, art. 416 c.p. –ad eccezione del sesto comma-;
- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 d. lgs. 286/1998, art. 416, comma VI°, c.p.;
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera, art. 416 *bis* c.p.;
- Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose, art. 416 bis.1 c.p.;
- Scambio elettorale politico-mafioso, art. 416 *ter* c.p.;
- Sequestro di persona a scopo di estorsione, art. 630 c.p.;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309;
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo*, art. 407, comma 2°, lett. a), numero 5), c.p.p.;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, art. 291 quater DPR 43/1973.

Art. 25 d. lgs. 231/2001: Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

□* Escluse quelle denominate ‘da bersaglio da sala’, o ad emissione di gas, nonché le armi a aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona.

- Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione, art. 289 bis c.p.;
- Peculato, art. 314 comma 1 c.p.;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili, art. 314 bis c.p.;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui, art. 316 c.p.;
- Concussione, art. 317 c.p.;
- Corruzione per l'esercizio della funzione, art. 318 c.p.;
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, art. 319 c.p.;
- Circostanze aggravanti, art. 319 bis c.p.;
- Corruzione in atti giudiziari, art. 319 *ter* c.p.;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319 quater c.p.¹
- Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio, art. 320 c.p.;
- Pene per il corruttore, art. 321 c.p.;
- Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p.;
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri, art. 322 bis c.p.;
- Riparazione pecuniaria, art. 322 quater c.p.;
- Abuso d'ufficio, art. 323 c.p. (Abrogato);
- Circostanze attenuanti, art. 323 bis c.p.;
- Causa di non punibilità, art. 323 *ter* c.p.;
- Traffico di influenze illecite, art. 346 bis c.p.²;

Art. 25 bis d. lgs. 231/2001: Reati di falsità in monete

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, art. 453 c.p.;
- Alterazione di monete, art. 454 c.p.;
- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate, art. 455 c.p.;
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, art. 457 c.p.;

¹Introdotto dalla L. 190/2012, art. 1 comma 77.

²Introdotto dalla L. 3/2019

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, art. 459 c.p.;
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, art. 460 c.p.;
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di valori di bollo o di carta filigranata, art. 461 c.p.;
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, art. 464 c.p.;
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, art. 473 c.p.;
- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, art. 474 c.p.;
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, art. 493 ter c.p.;
- Trasferimento fraudolento di valori, art. 512 bis c.p.

Art. 25 bis 1 d. lgs. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio, art. 513 c.p.;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513 bis c.p.;
- Frodi contro le industrie nazionali, art. 514 c.p.;
- Frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p.;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 ter c.p.;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, art. 517 quater c.p.;

Art. 25 ter d. lgs. 231/2001: Reati societari

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- Non punibilità per particolare tenuità, (art. 2621 ter c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Pene accessorie (art. 2635 ter c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023) ;

Art. 25 *quater* d. lgs. 231/2001: Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Circostanze attenuanti o aggravanti, (art. 270 bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater* 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. 153/2016 art. 270 *quinquies* 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies* 2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976 art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976 art. 2);
- Sanzioni (L. 422/1989 art. 3);
- Pentimento operoso (D. ls. 6257/1979 art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 art. 2.

Art. 25 *quater* 1 d. lgs. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583 bis c.p.

Art. 25 *quinquies* d. lgs. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, art. 600 c.p.;
- Prostituzione minorile, art. 600 *bis* c.p.;
- Pornografia minorile, art. 600 *ter* c.p.;
- Detenzione o accesso a materiale pornografico, art. 600 *quater* c.p.;
- Pornografia virtuale, art. 600 *quater* 1 c.p.;
- Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, art. 600 *quinquies* c.p.;
- Tratta di persone, art. 601 c.p.;
- Traffico di organi prelevati da persona vivente, art. 601 *bis* c.p.;
- Acquisto e alienazione di schiavi, art. 602 c.p.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, art. 603 *bis* c.p.c.
- Addescamento di minorenni, art. 609 *undecies* c.p.;
- Tortura, art. 613 *bis* c.p.;
- Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, art. 613 *ter* c.p.;

Art. 25 *sexies* d. lgs. 231/2001: Reati di abuso di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate, art. 184 T.U.F.
- Manipolazioni di mercato, art. 185 T.U.F.;
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, art. 187 *bis* T.U.F.;
- Manipolazione di mercato, art. 187 *ter* T.U.F.;
- Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, art. 187 *ter*.1 TUF;

- Responsabilità dell'ente, art. 187 quinquies T.U.F.;
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate, art. 14 REG. EU N. 596/2014;
- Divieto di manipolazioni di mercato, art. 15 Reg. eu. N. 596/2014.

Art. 25 septies d. lgs. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo, art. 589 c.p.;
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime, art. 590 c.p.;
- Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente, art. 55 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 25 octies d. lgs. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione, articolo 648 c.p.;
- Riciclaggio, articolo 648 bis c.p.;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illegittima, art. 648 ter.c.p.
- Autoriciclaggio, Art. 648 ter 1 c.p.;

Art. 25 octies 1 d. l gs. 231/2001: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- Indebito utilizzo e fabbricazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori, art. 512 bis c.p.;
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);

Art. 25 novies d. lgs. 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa-Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione, art. 171, l. 633/1941;
- Abusiva pubblicazione in supporti non contrassegnati ai sensi della Legge n. 166/2024-Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto della banca dati, art. 171 bis l. n. 633/1941;
- Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico,

etc., art. 171 *ter* l. 633/1941;

-Mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti ai sensi della Legge n. 166/2024, art. 171 *septies* l. 633/1941;

-Fraudolenta produzione, vendita o importazione, di apparati di decodifica, art. 171 *octies*, l. 633/1941,

-Utilizzare, duplicare, riprodurre in modo abusivo opere o materiali protetti, art. 174 *ter* L. 633/1941;

-Obblighi di segnalazione di notifiche, art. 174 *sexies* L. 633/1941;

-Accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti, art. 181 bis L. n. 633/1941.

Art. 25 *decies* d. lgs. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

-Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, art. 377 *bis* c.p.

Art. 25 *undecies* d. lgs. 231/2001: Reati ambientali

-Inquinamento ambientale, art. 452 bis c.p.;

-Disastro ambientale, art. 452 quater c.p.;

-Delitti colposi contro l'ambiente, art. 452 quinquies c.p.;

-Circostanze aggravanti per i reati ambientali, art. 452 octies c.p.;

-Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 452 sexies c.p.;

-Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 452 quaterdecies c.p.;

-Uccisione, distruzione, cattura e prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, art. 727 bis c.p.;

-Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto-Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvaggia, art. 733 bis c.p.;

-Sanzioni in materia di scarichi di acque reflue industriali, art. 137, commi 2, 3, 5, 11, 13, d. lgs. 156/2006;

-Abbandono di rifiuti, art. 255 d. lgs. 152/2006;

-Attività di gestione rifiuti non autorizzata, art. 256 d. lgs. 152/2006;

-Bonifica dei siti, art. 257 d. lgs. 156/2006;

-Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, art. 258 d. lgs. 156/2006;

- Traffico illecito di rifiuti, art. 259 d. lgs. 156/2006;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, art. 260 bis d. lgs. 156/2006;
- Sanzioni-emissioni in atmosfera di impianti ed attività, art. 279 d. lgs. 156/2006;
- Inquinamento doloso provocato da navi, art. 8 d. lgs. 202/2007;
- Inquinamento colposo provocato da navi, art. 9 d. lgs. 202/2007;
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive, art. 4 L. 549/93.

Art. 25 duodecies d. lgs. 231/2001 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

- Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, art. 18 ter D.lgs.286/1988;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998),
- Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, art. 12 bis D.lgs. 286/1998;
- Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegittimamente, art. 22, comma 12 ter del D.Lgs. n. 286/1998.

Art. 25 terdecies d. lgs. 231/2001: Razzismo e Xenofobia

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 640 bis c.p.-aggiunto dal D. Lgs. 21/2018);
- Circostanza aggravante (art. 640 ter c.p.)

Art. 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (introdotto dal DDL n° 1638//2019)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Art. 25-quinquiesdecies d. lgs. 231/2001: Reati tributari

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;

- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74;
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74.
- dichiarazione infedele, se la frode Iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro, art. 4 D.lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione, se la frode Iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro, art. 5 D.lgs. 74/2000);
- compensazione indebita, se la frode Iva ha carattere transnazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro, art. 10 quater, D.lgs. 74/2000);

Art. 25 sexiesdecies d. lgs. 231/2001: Contrabbando

- Diritti doganali e diritti di confine (art. 27 d.lgs. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 d. Lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (art. 40 bis D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40 ter D.lgs. 504/1995);
- Circostanze attenuanti (art. 40 quater D.lgs. 504/1995);
- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40 quinquies D.lgs. 504/1995);
- Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40 sexies D.lgs. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (art. 41 D.lgs. 504/1995);
- Associazione per fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (art. 42 D.lgs. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento dell'accisa sulle alcol e bevande alcoliche (art. 43 D.lgs. 504/1995);
- Confisca (art. 41 D.lgs. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.lgs. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. 504/1995);

- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 D.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 D.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa (art. 49 D.lgs. 504/1995);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D. Lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D. Lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D. Lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D. Lgs. 141/2024);
- Misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (art. 94 D. Lgs. 141/2024);

Art. 25 Septiesdecies: Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

Art. 25 Duodevices: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)
 - **Reati transnazionali**

1.3 IPOTESI DI ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ PER L'ENTE

In base al criterio di imputazione previsto dall'art. 5 del Decreto, la responsabilità dell'Ente, per le fattispecie delittuose espressamente e tassativamente indicate quali reati presupposto, sussiste solo nel caso in cui l'agente del reato abbia posto in essere una condotta *nell'interesse o a vantaggio* dell'Ente stesso, mentre non risponde nel caso in cui l'agente abbia agito *nell'interesse esclusivo proprio o di terzi* (art. 5 comma 2, Decreto).

Il Decreto prevede tuttavia una forma di *'esonero'* da responsabilità dell'Ente, che opera nei casi sotto elencati.

Per i reati commessi da soggetti che rivestono una qualifica apicale, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente andrà esente da responsabilità qualora sia in grado di provare che:

- l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto-reato, un *Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo* idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello è stato affidato ad un *Organismo* istituito dall'Ente in regime di indipendenza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (*Organismo di Vigilanza*);
- gli autori materiali hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente le misure previste dal Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'*Organismo di Vigilanza*.

Nel caso di soggetti in posizione subordinata, l'art. 7 del Decreto stabilisce che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'Ente non risponde qualora sia in grado di provare che prima della commissione del reato, ha efficacemente adottato ed efficacemente attuato un *Modello di Organizzazione, Gestione*

e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, poiché in questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

A tal proposito, l'art. 6, comma II, individua il contenuto minimo inderogabile del Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo, affinché possa essere considerato idoneo, ovvero:

-individuazione delle attività nel cui ambito possono esser commessi reati: c.d. *attività sensibili o a rischio*;

-previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

-individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

-previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

-introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, la Legge 179/2017, regolamentando la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità in ambito pubblico o privato (c.d. *Whistleblowing*), ha previsto, per le sole organizzazioni che volontariamente hanno scelto di dotarsi di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, l'obbligo di implementare i canali di segnalazione e di garantire una tutela contro eventuali atti ritorsivi nei confronti dei soggetti che segnalano violazioni o condotte illecite integranti i reati presupposto.

Recentemente, il nuovo D.lgs. 24/2023 (c.d. decreto *Whistleblowing*), attuativo della Direttiva UE 2019/1937 emanato con lo scopo di rafforzare la normativa italiana sulla protezione dei *whistleblower*, non limita l'applicazione dell'istituto ai soli enti volontariamente dotati di un Modello, ma estende l'obbligo di attivare un sistema per segnalare le violazioni a tutti gli enti privati (oltre che agli enti pubblici) che:

-nell'ultimo anno abbiano impiegato, in media, almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato a prescindere dal settore di appartenenza;

-rientrano nell'ambito dell'applicazione degli atti dell'Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente a prescindere dal numero della media dei lavoratori subordinati impiegati azione del decreto legislativo 231/2001 e adottano Modelli di

organizzazione, gestione e controllo, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.

Il D.lsg. 24/2023, ha inoltre abrogato i commi 2 *ter* e 2 *quater* dell'art. 6 del Decreto e ha modificato il comma 2 bis come segue:

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

(...) 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/137 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e).

Il medesimo d. lgs. 24/2023 ha abrogato i commi 2 *ter* e 2 *quater* del medesimo articolo.

Draeger al fine di uniformarsi alla nuova normativa in materia di Whistleblowing ha adottato una specifica policy allegata al presente Modello.

I commi III e IV dell'art. 7 del Decreto, prescrivono altresì, sempre ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente, che:

- Il Modello deve prevedere, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, in considerazione della natura e del tipo di attività svolta, nonché della dimensione dell'organizzazione;
- L'efficace attuazione del Modello richiede: a) una verifica periodica dello stesso e l'eventuale modifica qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti significativi nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, con specifico riferimento all'efficacia preventiva del Modello in riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *"il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate''.

Sempre in base al disposto dell'art. 30: *''Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6''.*

Risulta infine fondamentale, affinché l'adozione del Modello possa avere efficacia esimente nei confronti dell'Ente, che lo stesso sia periodicamente e continuamente aggiornato e implementato, non solo in considerazioni delle modifiche normative eventualmente adottate nel corso del tempo, ma, viepiù, in base alle differenti dinamiche ed esigenze societarie.

1.4 IL SISTEMA SANZIONATORIO

LE PENE

L'art. 9 del Decreto prevede, in caso di accertamento della responsabilità dell'Ente, le seguenti sanzioni amministrative:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzioni pecuniarie:

La sanzione pecuniaria si applica per 'quote' in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille. Nella determinazione del numero delle quote il Giudice considera la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività posta in essere successivamente al fatto al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e/o al fine di prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota, può variare da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, in modo tale da assicurare l'efficacia della sanzione.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 231/2001 la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 in presenza delle seguenti circostanze:

- l'autore materiale del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato alcun vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

-l'Ente ha integralmente risarcito il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

-è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi; in ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

Inoltre, nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni sopra descritte non si applicano le sanzioni interdittive.

Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive nei confronti dell'Ente si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e tale indicazione ha carattere tassativo.

Si tratta di misure limitative dell'esercizio di alcuni diritti o facoltà attinenti la sfera giuridica dell'Ente, che conseguono alla condanna per un determinato reato, o che vengono applicate in via cautelare, quando ricorre una delle seguenti condizioni, individuate dall'art. 13 del D. lgs. 231/2001:

-l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti che occupano una posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione se la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

-emergono fondati e specifici elementi che inducano a ritenere l'esistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati.

La durata dell'interdizione può variare da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni a seconda della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In seguito alle modifiche operate dalla Legge n° 3 / 2019 c.d. "spazza corrotti" per i reati di cui ai commi 2, 3 dell'art. 25 del Decreto (319, 319 ter comma 1, 321, 322 commi 2, 3, 317, 319, 319 ter comma 2°, 319 quater, 321 c.p.) le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore ad anni 4 e non superiore ad anni 7, ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero una durata non inferiore ad anni 2 e non superiore ad anni 4 qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

Sempre in base alle modifiche introdotte dalla Legge 3/2019 (art. 25 comma 5 bis del Decreto) nel caso in cui l'Ente prima della sentenza di primo grado si sia –efficacemente- adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme od altre utilità ed abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Il Giudice, inoltre, nel scegliere quale tipo di sanzione interdittiva applicare, oltre a riferirsi ai parametri sopra evidenziati, valuterà l'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quelli commessi e dovrà considerare la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito realizzato.

Le principali sanzioni interdittive sono le seguenti:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, o revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive per l'Ente sono, quindi, particolarmente pregiudizievoli e possono anche essere applicate congiuntamente e/o in via cumulativa.

L'interdizione dall'esercizio dell'attività, rappresentando la sanzione interdittiva più grave per una compagine societaria e comportando anche la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività, può essere applicata solo come *extrema ratio*, quando l'applicazione delle altre sanzioni risulta inadeguata.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività può essere disposta, ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. 231/2001, se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione,

dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 15 del D.lgs. 231/2001.

Anche il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o il divieto di pubblicizzare beni o servizi può essere disposto in via definitiva se l'Ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Non si applica alcuna sanzione interdittiva se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (Art. 17, Riparazione delle conseguenze del reato):

-l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

-l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

-l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In caso di inosservanza degli obblighi e/o dei divieti inerenti l'applicazione delle sanzioni o delle misure cautelari interdittive, viene applicata la pena della reclusione da sei mesi a tre anni al trasgressore.

Confisca

La confisca è l'espropriazione in favore dello Stato, del prezzo o del profitto del reato e, in base al dettato dell'art. 19 del D. lgs. 231/2001, è sempre disposta nei confronti dell'Ente, unitamente alla sentenza di condanna, salvo la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza può essere disposta unitamente all'applicazione delle sanzioni interdittive, a cura della cancelleria del Giudice e a spese dell'Ente condannato.

La sentenza può essere pubblicata per estratto o per intero su uno o più giornali stabiliti dal Giudice, nonché mediante affissione nel Comune nel quale l'Ente ha la sua sede principale.

1.5 LE MISURE CAUTELARI

Il decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa degli Enti prevede la possibilità di applicare all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, anche a titolo di misura cautelare (art. 45).

Le misure cautelari rispondono ad un'esigenza di cautela processuale e hanno carattere eccezionale, posto che sono applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica dell'imputato o dell'indagato, ma che non è ancora stato condannato.

Per tali motivi le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, solo in presenza delle seguenti tassative condizioni:

- quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per la commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato;
- quando sussistono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

In giurisprudenza si è ritenuto che oltre ai suddetti presupposti tipici delle misure cautelari, debbano sussistere le condizioni previste per l'irrogazione delle sanzioni interdittive in via definitiva, ovvero rilevante profitto dell'Ente o reiterazione di reati (Tr. Milano, 27 aprile 2004).

La scelta del tipo di misura cautelare è basata sulla specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e sul criterio della proporzionalità all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene di irrogare all'Ente.

Anche in tale ipotesi, l'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.

Sequestro preventivo e conservativo

Il Giudice può disporre il sequestro delle cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato quando vi è pericolo che la libera disponibilità delle stesse possa aggravarne o protrarne le conseguenze ovvero agevolare la commissione di altri reati (sequestro preventivo).

Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese per il procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il Pubblico Ministero in ogni stato e grado del processo di merito, può richiedere il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente o delle somme o delle cose allo stesso dovute (Sequestro conservativo, art. 54).

In base all'art. 51, così come riformato dalla L. 3/2019, la durata delle misure cautelari non può superare il termine massimo di un anno dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza; in ogni caso la durata massima non può superare un anno e quattro mesi.

Il termine decorre dalla data di notifica dell'ordinanza e la durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

1.6 DELITTO TENTATO

Nell'ipotesi in cui i delitti indicati negli artt. da 24 a 25 duodices, Capo I, Sezione III, del D. lgs. 231/2001 siano posti in essere nella forma del tentativo le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Il delitto tentato è disciplinato dall'art. 56 del c.p. ed è configurabile quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica; tale mancata consumazione del delitto giustifica la riduzione di pena.

L'ipotesi di impedimento volontario del compimento dell'azione o della realizzazione dell'evento, da parte dell'Ente, rappresenta, invece, una particolare forma di recesso attivo, previsto dall'art. 56, comma 4°, c.p.

Nel dettato codicistico, tuttavia, il recesso attivo viene ugualmente punito, anche se con una pena ridotta da un terzo alla metà rispetto a quella prevista per il delitto tentato, mentre in base alle disposizioni del D. Lgs. n° 231/2001 l'Ente, nel caso in cui ricorra la medesima ipotesi, non soggiace ad alcuna sanzione.

Le ragioni di differenziazione del trattamento sanzionatorio, trovano giustificazione nel fatto che l'Ente, chiamato a rispondere per un reato commesso da un suo dipendente, collaboratore, amministratore o partner commerciale, attivandosi volontariamente per evitare il verificarsi dell'azione o dell'evento, interrompe ogni rapporto di immedesimazione; nella fattispecie descritta in termini generali dal Codice Penale, invece, non sussiste alcun rapporto di immedesimazione e il soggetto che agisce e quello che successivamente impedisce

l'evento o l'azione coincidono; la punibilità in tal caso è legittimata dall'aver posto comunque in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il reato.

1.7 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'art. 4 del d.lgs. 231/2001, richiamando gli art. da 7 a 10 del cod. pen., prevede la responsabilità dell'Ente, avente la sede principale nel territorio italiano, anche per i reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

In base al combinato disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2001 e dei summenzionati articoli del vigente codice penale, si può affermare che la responsabilità dell'Ente per i reati commessi all'estero sussiste nei seguenti casi:

- la sede principale dell'Ente è ubicata nel territorio italiano;
- l'autore materiale del reato riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione o controllo, o è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti in base a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 231/2001;
- il reato commesso rientra tra quelli previsti dagli articoli 24-25 sexiesdecies, del d.lgs. 231/2001;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

2. LE LINEE GUIDA DI ANIE, CONFINDUSTRIA E ASSOBIOMEDICA

DRAEGER ITALIA S.P.A. (ed ancor prima, come sarà illustrato quale antecedente necessario della presente dissertazione Draeger Medical Italia s.p.a. e Draeger Safety s.p.a.), nella predisposizione ed organizzazione del presente Modello e dei Modelli precedentemente predisposti ed approvati dalle Società coinvolte nella fusione per incorporazione di cui *infra*, si è ispirata e si ispira alle Linee Guida A.N.I.E., approvate il 12 dicembre 2003 e successivamente oggetto di diversi aggiornamenti, le quali recepiscono, a propria volta le linee guida divulgate da Confindustria e - per quanto in queste non trattato- a quelle di Assobiomedica.

Per la realizzazione e l'aggiornamento del presente Modello la Società ha fatto riferimento alle indicazioni associative indicate da Assobiomedica: esse possono essere così schematizzate:

-Identificazione dei rischi: ossia analisi aziendale volta ad evidenziare le aree e/o i settori di attività nei quali la possibilità di commissione delle tipologie di reati previsti dal Decreto (reati presupposto) risulta più probabile e frequente. Anche avendo conto al complesso del settore di attività.

- Progettazione del sistema di controllo: ossia valutazione del sistema dell'azienda relativamente alla capacità di prevenire e ridurre i rischi ed eventuale adeguamento dello stesso; il sistema di prevenzione predisposto dall'Ente deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Esaurito il processo di mappatura delle attività a rischio, identificato come aspetto oggettivo, deve essere considerato l'aspetto soggettivo, ovvero i soggetti attivi o passivi che potrebbero rendersi responsabili di –eventuali- violazioni del sistema di prevenzione e realizzare fatti-reato.

-Gap Analysis: ovvero raffronto continuativo- tra il sistema di controllo '*così com'è*' ('as is') e il modello '*come dovrebbe essere*' ('as is to be').

-Valutazione/Costruzione/Adeguamento del sistema di controllo preventivo, al fine di contenere il rischio di commissione dei reati entro un limite definito accettabile.

-Istituzione di un Organismo di Vigilanza.

-Istituzione di un sistema disciplinare e di adeguati meccanismi sanzionatori.

-Predisposizione di un Codice Etico, ovvero di un documento ufficiale dell'Ente che indichi i diritti, doveri e responsabilità e fornisca raccomandazioni e/o divieti relativamente ai comportamenti da assumere, nonché sanzioni in caso di violazioni.

Il sistema di controllo preventivo deve essere ispirato ai seguenti principi:

-Sistema organizzativo sufficientemente chiaro e delineato, con separazione di funzioni, responsabilità e specifica previsione di linee di dipendenza gerarchica;

-Procedure manuali ed informatiche che regolino lo svolgimento delle attività stabilendo opportuni punti di controllo, abbinamento firme, supervisione, contrapposizione di funzioni;

-Rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni singola operazione;

-Tempestiva segnalazione di situazioni di criticità;

-Indicatori per le singole tipologie di rischio;

-Comunicazione capillare, efficace, autorevole, chiara e dettagliata al personale;

-Formazione rivolta al personale delle aree a rischio;

- Predisposizione di un sistema di verifica periodica del modello organizzativo;
- Predisposizione di un sistema sanzionatorio da applicare nei confronti di tutti coloro che pongono in essere operazioni in violazione del modello organizzativo e delle procedure.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del modello;
- verifica periodica in merito all'adeguatezza del modello;
- presentazione di proposte di adeguamento del modello e relativo eventuale aggiornamento;
- follow-up, ovvero verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

I requisiti che devono portare alla scelta dell'organismo deputato alla Vigilanza sono i seguenti:

- Autonomia e indipendenza;
- Continuità dell'azione;
- Professionalità.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI DRAEGER ITALIA S.P.A.

DRAEGER ITALIA S.P.A., Ente risultante dalla fusione tra Draeger Medical Italia s.p.a. (incorporante) e Draeger Safety Italia s.p.a. (incorporata) –entrambe partecipate al 100% e controllate da Draeger International GmbH (società di diritto tedesco) - avvenuta con atto di fusione a Ministero Notaio Sergio Calesella di Milano del 09.04.2019 (34926 rep./13680 racc.), ha ritenuto opportuno adottare il presente Modello di Organizzazione e Gestione, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 231/2001 ed alle Linee Guida emanate da Assobiomedica, al fine di assicurare maggiore trasparenza, correttezza e controllo nello svolgimento della propria attività.

DRAEGER ITALIA S.P.A. crede nella validità di tale Modello di Organizzazione, non solo quale strumento per prevenire ed evitare la commissione di reati e, conseguentemente, consentire alla Società di tutelare la propria immagine in caso di comportamenti illeciti posti in essere dall'Amministratore Delegato, dai propri collaboratori o dipendenti, nonché di beneficiare dell'esonero di responsabilità prevista dal Decreto ma, anche, quale strumento interno che consenta all'Amministratore Delegato, ad ogni collaboratore, dipendente, partner commerciale di avere una maggiore conoscenza delle norme giuridiche che presidiano il regolare svolgimento delle attività imprenditoriali, della realtà societaria, dei meccanismi e

dei sistemi che la compongono e possa essere utilizzato quale strumento per migliorare ed ottimizzare la qualità del lavoro.

DRAEGER ITALIA S.P.A. ritiene opportuno sensibilizzare i propri dipendenti, collaboratori, l'Amministratore Delegato e i partners commerciali, in conformità alla propria politica aziendale di integrale rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei quali la Società stessa si trova ad operare.

3.1. FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Lo scopo del presente Modello è quello di adeguare e strutturare, in maniera organica, le procedure e le attività di controllo preventivo al fine di assicurare un adeguato livello di prevenzione in riferimento alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Del pari, il presente Modello rappresenta un imprescindibile strumento informativo che deve guidare ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che dipende o, in ogni caso, entra in contatto con DRAEGER ITALIA S.P.A., affinché sussista sempre piena consapevolezza in merito ai comportamenti suscettibili di sanzione, sia a livello normativo, sia a livello disciplinare, interno all'Ente.

3.2. LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Già precedentemente, DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. (società incorporante nella citata fusione), aveva deliberato di dotarsi e si era –effettivamente– dotata di in un Modello di organizzazione, gestione e controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2006.

Al fine di predisporre e redigere il Modello è stato fissato un Kick-Off Meeting a Corsico (MI), presso la Sede di DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. il 7.10.2006, durante il quale sono state individuate ed evidenziate le principali fasi del progetto che possono essere così schematizzate:

FASE 1: AVVIO DEL PROGETTO

-Creazione di uno Steering Committee, al fine di monitorare l'avanzamento del progetto, indirizzare la soluzione di eventuali criticità riscontrate nella sua realizzazione ed assicurare al Team di Progetto il necessario supporto da parte di tutte le funzioni aziendali interessate: lo Steering Committee si è composto dal General Manager, dai Regional Sales Mgr, dal Turn Key & Ansy Manager, dal F&C Manager e dal Quality Manager.

-Creazione di un Team di Progetto, al fine di realizzare il progetto: il Team si è composto da personale Draeger Medical Italia s.p.a., nella persona dell'ing. S. Barsotti, già Quality Manager e nella persona del dott. Paolo Scotti, già Finance & Controlling Manager, nonché da consulenti esterni e, in particolare, dallo Studio di Assistenza e Consulenza Legale di Draeger Medical Italia s.p.a., Studio Legale Avv. Riccardo Carboni con sede in Bologna, e dal settore dedicato alla compliance aziendale della Società di Revisione "Ernst & Young", esperto ed attivo nella gestione dei progetti di consulenza ed assistenza nell'ambito normativo che ci occupa, rappresentato dal dott. Paolo Marcon e dal dott. Ermelindo Lungaro.

-Definizione del programma e delle modalità operative per lo svolgimento delle singole fasi del progetto.

-Esame della documentazione aziendale.

FASE 2: INDIVIDUAZIONE DEI KEY OFFICER

-Il Team di lavoro ha elaborato una mappatura preliminare delle principali attività considerate sensibili in relazione alle fattispecie di reato indicate nel D. lgs. 231/2001;

-Sulla base di tale preliminare mappatura, condivisa con lo Steering Committee, sono stati identificati i Key Officer aziendali, ovvero i responsabili delle principali attività potenzialmente a rischio;

-I Key Officer aziendali sono stati informati in merito agli obiettivi e agli sviluppi del progetto per la realizzazione del Modello di Organizzazione;

-Il Team di lavoro ha poi predisposto idonei questionari da sottoporre all'attenzione dei Key Officer al fine di specificare le aree a rischio, il coinvolgimento degli stessi in attività sensibili e le procedure e i modelli di organizzazione allo stato esistenti nell'ambito aziendale;

-I risultati dei questionari compilati dai Key Officer sono stati raccolti ed analizzati dal Team di lavoro.

FASE 3: ANALISI DEI PROCESSI

-Il Team di lavoro ha proceduto, sulla base delle risposte fornite nei questionari scritti, a intervistare singolarmente i Key Officer precedentemente individuati, al fine di approfondire l'esame dei controlli esistenti nella Società ed evidenziare il ruolo organizzativo delle funzioni coinvolte.

-A fronte di tale attività il Team di Lavoro ha predisposto delle schede contenenti la formalizzazione delle informazioni acquisite durante le interviste ottenendone la relativa condivisione dai Key Officer interessati.

FASE 4: GAP ANALYSYS E ACTION PLAN

-Si è proceduto ad un'approfondita analisi dell'attuale realtà aziendale, con particolare riferimento ai controlli esistenti, alla separazione delle funzioni, alla documentabilità delle operazioni eseguite e, in generale, si è proceduto ad una valutazione globale in merito all'attuale capacità della struttura e dell'organizzazione aziendale di integrare i requisiti previsti dal D.lgs. 231/2001.

-Operando un raffronto tra la situazione esistente e la situazione 'come dovrebbe essere' al fine di una perfetta ed integrale conformità ai dettami della normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, sono stati individuati i principali punti di criticità e di discordanza.

-A fronte di tale attività il Team di Lavoro ha predisposto delle schede contenenti la formalizzazione della Gap Analysis effettuata ottenendone la relativa condivisione dai Key Officer interessati.

-Sono stati successivamente predisposti i piani di azione al fine di allineare l'attuale situazione aziendale al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo così come previsto e prescritto dal D. lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

-I piani di azione sono stati sottoposti all'approvazione dello Steering Committee.

FASE 5: DEFINIZIONE DEL MODELLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

-Lo schema del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2006

-Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato poi redatto nella versione definitiva ed è stato illustrato e reso ostensibile al vertice aziendale, a tutti i dipendenti, collaboratori e partners commerciali affinché potessero adeguarsi e conformarsi ai comportamenti ed alle procedure ivi descritte.

Successivamente, il Modello è stato oggetto di continue revisioni dettate dal susseguirsi di aggiornamenti normativi, e, in particolare, all'introduzione di nuovi reati tra i reati presupposto.

A fronte delle modifiche normative che hanno interessato i reati contro la Pubblica Amministrazione, in relazione ai quali, considerata l'attività svolta da Draeger, il rischio è maggiore, e, in particolare, a fronte delle disposizioni anti-corrruzione, la Società ha ritenuto

opportuno ripercorrere le fasi che hanno portato all'adozione del Modello, limitandole, tuttavia alle tematiche interessate.

In particolare, sono state ripercorse le seguenti fasi:

1. **Avvio del progetto:** lo Studio legale Carboni unitamente al Quality Manager e responsabile interno dell'OdV, sig.ra Anja Stoppel, hanno definito il programma per l'aggiornamento e l'implementazione del Modello;

2. **Individuazione dei key officer** aziendali interessati; in data 9 luglio 2013 è stato fissato un kick off al fine di illustrare le principali novità legislative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti ed esplicitare le modifiche che avrebbero dovuto essere inserite nel Modello; successivamente sono stati consegnati ai key officer interessati questionari necessari al fine di comprendere l'attività svolta; successivamente sono stati intervistati i key officer interessati, in base ad una lista di domande predisposte in relazione alle risposte fornite in sede di questionario; le interviste sono state infine analizzate al fine di individuare la mappatura dei rischi;

3-4. **Analisi dei processi, gap analysis e action plan:** esaminando le risultanze emerse dalle attività descritte ai punti precedenti, l'attuale realtà aziendale (controlli esistenti, deleghe, procure, separazione di funzioni, tracciabilità attività), i protocolli già esistenti e le procedure già previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e controllo di Draeger Medical Italia s.p.a. (oggi Draeger Italia s.p.a.), sono stati predisposti i piani di azione al fine di integrare ed implementare la vigente realtà aziendale con le nuove esigenze dettate dalle recenti modifiche legislative.

5. **Adozione e condivisione del Code of Conduct del gruppo Draeger:** Draeger Italia s.p.a. (e precedentemente Draeger Medical Italia s.p.a.) ha recepito, adottato e condiviso il Code of Conduct, Direttiva anti -corruzione predisposta dal "Compliance Team" di Draeger "Casa Madre" e recepita da tutte le "branch" mondiali partecipate dal Draeger A.G che riassume i principi di comportamento e le prescrizioni anticorruzione del Gruppo.

6. **Adozione e diffusione del Protocollo Anticorruzione di Draeger Italia:** In seguito all'approvazione del c.d. "DDL anti-corruzione", convertito nella Legge n° 190/2012, Draeger, ad integrazione del Code of Conduct del Gruppo, ha adottato un proprio protocollo anti-corruzione allo scopo di fornire un quadro sistematico di riferimento dei principi etici-comportamentali, delle norme legislative, dei precetti disciplinari interni all'azienda e delle procedure in materia di Anti-Corruzione, da sempre perseguiti ed attuati dalla Società.

Al fine di garantire l'adeguata conoscenza di tale protocollo, si è provveduto a diffonderne il contenuto, mediante la consegna diretta ai dipendenti ed ai collaboratori di Draeger Medical Italia s.p.a. (oggi Draeger Italia s.p.a.), nonché mediante la pubblicazione del medesimo Protocollo sul sito intranet aziendale.

Infine, sono previste corsi di divulgazione e formazione a beneficio dei dipendenti, con particolare attenzione ai ruoli apicali, al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, comprensione, condivisione e rispetto.

7. Referente anticorruzione: Draeger Medical Italia s.p.a. (oggi Draeger Italia s.p.a.), ha provveduto a istituire un'apposita unità anti-corruzione, costituita dal responsabile anti-corruzione, il quale dovrà avvalersi dell'ausilio di un'unità legale esterna specializzata in tali tematiche.

8. Whistleblowing: con l'approvazione della Legge 30 novembre 2017 n° 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 291 del 14.12.2017, il whistleblowing (letteralmente, "soffiare nel fischietto"), istituito di origine anglosassone nato per tutelare *in primis* i dipendenti pubblici autori di segnalazioni di illeciti in funzione anticorruzione, ha trovato applicazione –anche- nel settore privato.

Il Whistleblowing è uno strumento di prevenzione degli illeciti e la relativa normativa è diretta a tutelare i whistleblowers, ovvero gli informatori, da eventuali atti ritorsivi al fine di fare emergere gli illeciti.

Le prime importanti novità introdotte da tale normativa nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, sono state apportate dalla Legge 179/2017, che aveva inserito all'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, tre nuovi commi.

In primo luogo, in base alla citata normativa, i Modelli di organizzazione 231 dovevano prevedere uno o più canali che consentissero a soggetti e/o funzionari apicali (soggetti che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, o che esercitavano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, *"segnalazioni circostanziate di condotte illecite"* rilevanti ai sensi della normativa 231, *"fondate su elementi di fatto precisi e concordanti"*, o *"di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente"* di cui

siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (comma 2 bis, art. 6, d. lgs. 231/2001).

Recentemente, il D. lgs. 24/2023 è intervenuto nuovamente sulla materia e, in particolare, sul d. lgs. 231/2001, modificando il comma 2 *bis* dell'art. 6 e abrogando i commi 2 *ter* e *quater*.

In particolare la revisione normativa prevede, relativamente a soggetti privati come Draeger Italia s.p.a., che le segnalazioni possano pervenire non solo da lavoratori subordinati, ma anche da lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgano la propria attività presso la società, da volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, da azionisti e da persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001, violazione del modello di organizzazione e gestione, illeciti civili, penali, amministrativi o contabili.

Inoltre, il d. lgs. 24/2023 ha ampliato l'oggetto delle segnalazioni che possono avere ad oggetto anche violazioni di disposizioni normative europee e, in particolare, evidenziando i più rilevanti con particolare riferimento all'attività svolta da Draeger: illeciti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici.

Oltre al canale interno di segnalazione, è stato introdotto, per gli Enti che hanno adottato un Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. 231/2001 e hanno avuto nell'ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati, anche il canale di segnalazione così detto esterno, oltre allo strumento della divulgazione pubblica o della denuncia relativamente alle violazioni del diritto dell'UE.

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'ANAC.

Proprio al fine di garantire effettività a questo strumento, Draeger Italia s.p.a. ha approntato le tutele previste nel citato corpo normativo a favore dei soggetti 'segnalanti'.

Tali prerogative sono garantite, da un lato, con la previsione, da parte del presente Modello di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

dall'altro, dalla previsione di vietare atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti nel segnalante, del facilitatore (ovvero della persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo), ai soggetti che sono legati al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante; agli enti di proprietà della persona segnalante.

Il Modello adottato da Draeger Italia s.p.a. prevede sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela della riservatezza del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La gestione di eventuali ritorsioni compete all'ANAC la quale può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli eventuali atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

All'esito della fusione, posto che anche Draeger Safety s.p.a. (incorporata, estinta) aveva adottato un proprio Modello di Gestione, Organizzazione e controllo, approvato, nello schema generale, in data 29.03.2009 e soggetto a continua attività di implementazione ed aggiornamento in ottemperanza alle prescrizioni del Decreto, si è provveduto all'integrazione dei rispettivi documenti, attraverso una revisione delle Aree a rischio reato, dei funzionari interessati e coinvolti in tali ambiti e delle procedure vigenti, nella consapevolezza che la struttura organizzativa di Draeger Italia s.p.a. rispecchia –sostanzialmente- quella di Draeger Medical Italia s.p.a. e l'incorporazione di Draeger Safety Italia si sostanzia nella (monitorata) addizione di una –ulteriore- divisione commerciale definibile quale industriale, secondo la descrizione più sotto riportata.

In seguito all'emergenza epidemiologica dettata dalla diffusione del Covid19, sono state implementate le misure di sicurezza a tutela dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro: in particolare Draeger Italia ha adottato uno specifico Protocollo di sicurezza anti contagio COVID19, oltre ad aver divulgato –obbligatorie- Regole di comportamento da rispettare

presso la sede della società, oltre a una specifica Informativa per tutti i fornitori/visitatori che accedono alla sede della società; il presente Modello è stato –conseguentemente- aggiornato ed implementato al fine di garantirne l'efficacia e l'adeguatezza in conformità alle vigenti disposizioni normative, anche mediante il Protocollo generale temporaneo legato al periodo di diffusione della pandemia Covid19, da considerarsi parte integrante del presente Modello.

Si allegano al presente Modello i) la mappatura delle aree a rischio aggiornate “post” fusione e ii) schema delle funzioni interessate a tali ambiti.

4. PROFILO STORICO DI DRAEGER ITALIA S.P.A.

DRAEGER ITALIA S.P.A. nasce dalla fusione di Draeger Medical Italia s.p.a. e di Draeger Safety Italia s.p.a.

DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A., filiale italiana di Draeger Medical International GmbH, nasce il 3 gennaio 2002 dalla scissione delle due divisioni di Draeger Italiana s.p.a. in due società distinte: Draeger Medical Italia s.p.a. per la divisione medica e Draeger Safety Italia s.p.a. per la divisione “industriale”.

La storia di Draeger, tuttavia, ha origini più lontane e, più precisamente, risalgono al 3 febbraio 1988 quando viene creata la società a responsabilità limitata Mesacom, poi trasformata, nel mese di luglio del medesimo anno, in Comesa Industriale s.r.l.

Il 24 aprile 1991 Comesa Industriale s.r.l. diventa Comesa –Draeger s.r.l. e, infine, il 23 aprile 1993, Draeger Italiana s.r.l. nella quale risultano impiegate, alla fine dell'anno 1994 quaranta persone.

La delibera di trasformazione in società per azioni è datata 23 giugno 1998 e viene registrata presso il Tribunale di Milano in data 09.07.1998 al n. 25286.

La storia più recente è caratterizzata da una costante crescita e da un ingente sviluppo delle potenzialità del gruppo facente capo a Draeger che hanno determinato una Joint Venture con Siemens, nel mese di luglio 2003, in seguito alla quale la Draeger Medical AG & Co. KG, società che detiene il 100% della controllante Draeger Medical International GmbH, ha cambiato assetto azionario: la suddetta società è stata detenuta per una quota pari al 65% da Draegerwerk AG e per il restante 35% da Siemens AG.

Nel mese di ottobre 2005 Draeger Medical AG & Co. KgaA (ora KG) ha fatto confluire nella società Draeger Medical International GmbH, della quale detiene il 100% delle quote, l'intero pacchetto azionario di Draeger Medical Italia s.p.a. con decorrenza 07.10.2005.

Per completezza di informazione, Draeger Medical AG & Co. KGaA si è poi trasformata in Draeger Medical AG & Co. KG da novembre 2005

Nel 2009 Draeger Medical AG & Co. KG ha riacquisito le quote dalla Siemens e si trasformata in Draeger Medical GmbH, con decorrenza 20.09.2010 che ha mutato la propria denominazione in Draegerwerk AG & Co. KGaA.

Draeger Medical S.p.A. con delibera assembleare del 28.04.2009 ha sostituito il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico.

Draeger Medical S.p.A. con delibera assembleare del 09.12.2013 ha sostituito l'Amministratore Unico con un Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato.

I Clienti di Draeger Medical Italia s.p.a., si sono identificati e si identificano –ora- riguardo a Draeger Italia s.p.a., in Ospedali e Case di Cura e, specificatamente, le apparecchiature commercializzate vengono installate presso le Sale Operatorie, di Rianimazione, di Terapia Intensiva, di Patologie Neonatali e presso i Dipartimenti di Emergenza.

In particolare, Draeger Italia s.p.a. (prima Draeger Medical Italia s.p.a.) commercializza le seguenti apparecchiature:

- Emergency Care (ad esempio, Ventilatori Polmonari da Trasporto e per Emergenza);
- OR/Monitoring (ad esempio, WorkStation per Anestesia, Monitoraggio);
- IP (Pensili, travi a parete e travi pensili, lampade scialitiche per blocco operatorio);
- Critical Care (ad esempio, Ventilatori per Terapia Intensiva);
- Perinatal Care (ad esempio, Incubatrici neonatali, Ventilatori Polmonari Pediatrici);
- Monitoring (Sistemi di monitoraggio dei parametri vitali e respiratori);

Draeger Italia s.p.a. (prima Draeger Medical Italia s.p.a.) si occupa inoltre della predisposizione e commercializzazione di:

-pacchetti di servizi dedicati alla gestione degli ambienti ospedalieri e delle apparecchiature elettromedicali:

-servizi di assistenza e manutenzione post-vendita delle apparecchiature commercializzate da Casa madre Draeger Medical GmbH

-pacchetti di servizi per la manutenzione delle apparecchiature e per la gestione degli ambienti critici (Sale Operatorie, Terapie Intensive, Patologie Neonatali, Dipartimenti di Emergenza);

-soluzioni per la gestione e manutenzione della serie completa di apparecchiature in dotazione a intere realtà ospedaliere;

Draeger Italia s.p.a. –prima Draeger Medical Italia s.p.a. - distribuisce e fornisce assistenza in relazione alle apparecchiature medicali che supportano il paziente durante tutto il periodo di degenza ospedaliera e quando si verificano situazioni critiche (dal primo soccorso alla sala operatoria, dalla terapia intensiva tramite apparecchiature specifiche).

Corrispettivamente l'attività di Draeger Safety Italia s.p.a., ora incorporata in Draeger Italia s.p.a. è –così- inquadrabile:

1. Commercializzazione e noleggio dei seguenti prodotti: equipaggiamento antinfortunistico, dispositivi di protezione individuale ed accessori, attrezzature subacquee, apparecchiature di ricarica gas compressi, apparecchiature e sistemi per il monitoraggio di gas (convenzionali e non), fumi e fiamme, impianti per il supporto vitale ed esercitazioni.
2. Fornitura, in relazione ai suddetti prodotti, del servizio di assistenza e manutenzione post vendita.
3. Progettazione finalizzata alla realizzazione e produzione dei prodotti e delle apparecchiature sopra descritte.
4. Organizzazione di corsi di istruzione e formazione rivolti agli utilizzatori ed ai manutentori dei beni commercializzati.
5. Organizzazione di corsi di istruzione e formazione aventi ad oggetto le seguenti tematiche: sicurezza sul lavoro, misure antincendio, scelta e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

I Clienti di Draeger Safety Italia s.p.a., si sono identificati e si identificano –ora- riguardo a Draeger Italia s.p.a., nei Ministeri interessati all'acquisto delle apparecchiature sopra descritte per destinarle ai vari reparti e/o corpi delle Forze dell'Ordine (es. Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Sommozzatori).

All'esito della sopra menzionata fusione i dipendenti di Draeger Italia s.p.a. sono circa 118 dipendenti.

Draeger Italia s.p.a., attualmente, in seguito alla fusione per incorporazione, svolge tutte le attività sopra descritte, precedentemente riferibili a Draeger Medical Italia s.p.a. e Draeger Safety Italia s.p.a.

4.1. L'ORGANIGRAMMA SOCIETARIO

L'organigramma societario è disponibile nella Intranet Aziendale, sezione Human Resources.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – CARATTERISTICHE-FUNZIONI – POTERI

In conformità ed in ottemperanza al disposto del D.Lgs. n° 231/2001, l'Organo interno alla Società ed a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, nonché di curarne l'aggiornamento e l'implementamento, è individuato nell'Organismo di Vigilanza, di seguito anche ODV.

Secondo le disposizioni del citato Decreto (artt. 6, 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto stesso, l'ODV deve possedere alcune caratteristiche tipicamente delineate, ovvero:

- Autonomia
- Indipendenza
- Professionalità
- Continuità d'azione

Sull'autonomia:

L'ODV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative, le quali costituiscono oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si ottengono riferendo la dipendenza gerarchica dell'ODV al grado aziendale più elevato, ovvero individuando i componenti dell'ODV in soggetti (anche) dotati di totale autonomia funzionale e di competenza professionale idonea a costituirli garanti della corretta interpretazione sia della normativa di riferimento, vieppiù del contenuto del Modello.

Ad ogni buon conto, l'attività di reporting dell'ODV deve considerarsi destinata al vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Sull'indipendenza:

L'ODV, come già accennato, deve possedere al proprio interno competenze tecnico-professionali di natura equivalente ai compiti che è chiamato a svolgere.

In tal modo, la presenza di tali caratteristiche, accompagnate ai requisiti dell'indipendenza e dell'autonomia, dovranno garantire l'obiettività di giudizio.

Sulla professionalità:

I membri dell'ODV devono possedere:

-competenze legali: con particolare riferimento alle fattispecie di reato individuabili nell'ambito dell'operatività aziendale e nell'identificazione di possibili comportamenti

sanzionabili; nonché in riferimento alla normativa di whistleblowing e normativa in materia di trattamento dei dati personali;

-competenze gestionali: con particolare riferimento all'approfondita conoscenza dei processi organizzativi aziendali, delle procedure esistenti, della compliance aziendale e dei controlli correlati;

-competenze ispettive: con particolare riferimento ad una maturata esperienza o ad un'adeguata conoscenza in materia di controlli aziendali interni.

Sulla continuità d'azione:

L'OdV deve svolgere un'attività di costante e continuo monitoraggio e aggiornamento del Modello, sia con riferimento all'evoluzione normativa, sia con riferimento alle vicende aziendali.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'ODV e delle professionalità dedicate:

- i) la condanna, con sentenza passata in Giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. n° 231/2001;
- ii) la condanna, con sentenza passata in Giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In casi di particolare gravità, anche prima del Giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, sentito il parere del Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un interim.

Fatta salva l'ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell'ODV sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, l'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell'ODV potrà avvenire solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai fini dello svolgimento della propria attività, l'ODV potrà avvalersi di consulenti esterni, limitatamente al compimento di operazioni e/o verifiche tecniche.

Il Consiglio di Amministrazione di Draeger Italia s.p.a., nella seduta del XXX ha conferito la qualifica di Organismo di Vigilanza (ODV) ad un organismo di natura ed a carattere collegiale, composto da:

una figura interna all'impresa con mansioni di responsabile della qualità;

un componente del Collegio Sindacale della Società;

un avvocato con competenza specifica della materia penale con funzioni di presidente dell'ODV.

5.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'OdV sono affidati i seguenti compiti:

- condurre ed organizzare verifiche sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate afferenti determinati processi, operazioni e/o atti specifici realizzati/posti in essere con particolare riferimento alle aree sensibili: l'iter ed i risultati di tali verifiche dovranno essere riassunti nell'ambito delle comunicazioni di reporting all'Organo aziendale di riferimento;
- coordinarsi ed interagire con il responsabile della formazione, sviluppo ed organizzazione del personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, del Codice Etico, del Protocollo anticorruzione e predisposizione, sotto il profilo interno all'Azienda, della documentazione necessaria per realizzare il fine del funzionamento del Modello, sotto il profilo delle istruzioni, dei chiarimenti e/o degli aggiornamenti;
- richiedere informazioni a qualunque soggetto operi per conto dell'Azienda nell'ambito delle aree a rischio e dei processi sensibili individuate nel Modello, anche senza preventive autorizzazioni dell'Organo Dirigente;
- acquisire e gestire le segnalazioni nell'ambito della normativa whistleblowing come da relativa policy allegata al presente Modello;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste al punto n° 6 con particolare riferimento alle violazioni e/o alle condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico, dal Modello di Organizzazione e controllo 231 dai relativi protocolli e delle procedure ad esso correlate e dalla normativa a tutela del "whistleblowing";
- acquisire tutta la documentazione aziendale rilevante relativamente all'applicazione del Modello;
- sottoporre il Modello a verifica periodica, curandone l'aggiornamento e proponendo all'Organo Dirigente le opportune modifiche e/o integrazioni, eventualmente determinate da nuovi provvedimenti normativi che estendano ad altre tipologie di illeciti penali l'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 231/2001;

- esprimere pareri in merito all'adeguatezza ed all'idoneità delle modifiche del Modello elaborate d'iniziativa dell'Organo Dirigente, prima della loro adozione;
- provvedere ad una pianificazione annuale delle attività di verifica.

L'ODV potrà dotarsi di un regolamento interno che disciplini in maniera specifica e dettagliata le modalità di svolgimento dell'incarico, di convocazione dell'organismo, di raccolta e conservazione della documentazione, nonché gli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i componenti dell'OdV.

5.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

All'ODV sono riferite due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l' Amministratore Delegato ;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società responsabili dei controlli contabili.

La configurazione di rapporti di carattere funzionale anche con organismi privi di competenze operative e svincolati da attività gestionali, rafforza il grado di indipendenza dell'ODV nell'espletamento del proprio incarico e della propria *mission*.

L'ODV di Draeger Italia potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli Organi Societari precedentemente citati; lo stesso ODV potrà, a propria volta, presentare richiesta di audizione per riferire in ordine al funzionamento del Modello od in merito a specifiche problematiche insorte nelle tematiche di cui al contesto del D. Lgs. N° 231/01.

Con cadenza annuale, l'ODV trasmetterà all'Amministratore Delegato ed al Collegio Sindacale un rapporto scritto sull'attuazione del Modello all'interno di Draeger, avente ad oggetto:

- una sintesi delle attività svolte dall'OdV durante l'anno;
- l'indicazione di eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- un resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche eseguite in seguito a tali segnalazioni;
- eventuali nuove attività che possono essere definite sensibili;
- una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello;
- eventuali suggerimenti per correzioni, modifiche ed integrazioni del Modello, anche susseguenti a modifiche normative.

5.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'ODV, principalmente all'attenzione del membro interno designato dall'Azienda, ogni informazione e/o segnalazione di qualsiasi tipo e/o natura, proveniente anche da terzi, relativa alla commissione e/o al rischio di commissione di reati previsti dal D. Lgs. n° 231 /2001, ovvero afferente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio o a eventuali violazioni dello stesso, del Codice Etico, del Protocollo Anti- Corruzione, delle relative procedure e dei protocolli previsti in ambito 231 ed Anti - Corruzione, nonché di eventuali atti ritorsivi e/o discriminazioni attuate nei confronti dei soggetti segnalanti.

L'ODV procederà ad una valutazione delle segnalazioni ricevute e degli eventuali provvedimenti a carattere consequenziale: il tutto a proprio -ragionevole- giudizio nell'ambito di applicazione della normativa di riferimento.

L'ODV potrà disporre l'audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, provvedendo a motivare per iscritto l'eventuale diniego di procedere ad un'indagine interna in quanto scaturente dalla segnalazione ricevuta.

Le segnalazioni potranno essere raccolte sia in forma verbale che in forma scritta, comunque, non anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e dei documenti ad esso correlati.

L'ODV potrà provvedere a formalizzare eventuali segnalazioni acquisite oralmente conseguentemente a proprie verifiche, ispezioni od iniziative assunte in via autonoma.

Le segnalazioni destinate all'ODV potranno essere inoltrate:

- a) sull'apposito indirizzo di posta elettronica odv@draeger.com
- b) mediante procedura elettronica tramite la rete "intranet" dell'Azienda;
- c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale";
- d) con segnalazione verbale mediante dichiarazione rilasciata e riportata in idoneo verbale da parte di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

L'ODV agirà in modo da tutelare il segnalante, avverso qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, in ottemperanza e nel rispetto delle prescrizioni e delle tutele contenute nella Legge 30.11.2017 n° 179 e nel D.lgs. 24/2023, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatto salvo il rispetto degli obblighi di legge e la

salvaguardia dei diritti della Società, nonché dei soggetti accusati erroneamente a causa di colpa o dolo.

Le segnalazioni pervenute all'ODV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio, all'uopo istituito, in relazione al quale sia assicurato e consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'ODV.

E' riferibile un obbligo di informazione ricostruibile in capo a tutto il personale che rientri in possesso di notizie relative alla commissione ovvero alla tentata, ovvero alla probabile od anche solo possibile commissione di reati all'interno di Draeger Italia S.p.a., ovvero della realizzazione di condotte non in linea con le prescrizioni del Codice Etico e del Protocollo anti-corrruzione diffuso dalla stessa Società.

5.5 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI

Devono essere **obbligatoriamente** trasmesse all'ODV di Draeger Italia S.p.a. le informative afferenti:

- i provvedimenti e/o gli atti provenienti da organi di polizia Giudiziaria, dalle Procure della Repubblica e da qualsiasi altra Autorità, dai quali sia possibile evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n° 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al D.Lgs. n° 231/2001;
- i rapporti/relazioni predisposti dai responsabili delle varie funzioni aziendali nell'ambito delle proprie attività e delle proprie competenze, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi ed omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. n° 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello relativamente a tutti i livelli aziendali, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti muniti delle relative motivazioni;
- il sistema delle deleghe e dei limiti di autorità adottati all'interno della Società.

La lista sopra indicata deve ritenersi suscettibile di modificazione di concerto tra l'ODV e l'Amministratore Unico che dovrà adottarla formalmente in deroga integrativa al Modello vigente.

L'ODV, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo riveste il ruolo di incaricato del trattamento dei dati personali, operando, quindi, come soggetto designato e autorizzato dal Titolare, pur nell'ambito dell'autonomia e indipendenza richiesti dal ruolo assegnatogli.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE, INFORMATIVA E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE

6.1.FORMAZIONE DEL PERSONALE

Draeger Italia s.p.a. intende promuovere e diffondere la conoscenza del Modello, dei relativi protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono, pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire fattivamente alla loro attuazione.

La formazione del personale a tali fini, sarà articolata sui livelli sotto indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società (Manager e Procuratori della Società):

corso di formazione iniziale, esteso di volta in volta ai neo-assunti, occasionali comunicazioni di aggiornamento anche via e-mail, informativa in sede di assunzione per i neo assunti;

- altro personale:

note informative interne, informative in sede di assunzione per i neo assunti, occasionali comunicazioni di aggiornamento anche via e-mail.

6.2 DIFFUSIONE ED INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Draeger Italia s.p.a. intende promuovere e diffondere la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, gli agenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori.

A tutti i citati soggetti verrà reso noto, sulla base di apposite clausole contrattuali, e/o di specifiche informazioni rese ostensibili attraverso idonee comunicazioni, che Draeger Italia ha adottato Codice Etico e Modello ex d. lgs. 231/2001 e che tali documenti sono consultabili e scaricabili attraverso link evidenziati nel sito della Società.

7. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI NEL CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le decisioni circa le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Draeger Italia in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

7.1 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI.

impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico e nel Protocollo Anticorruzione, sono definiti come illeciti disciplinari ed integrano un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

Le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto alla violazione e deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale risulta contestato il comportamento sanzionabile.

In particolare:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO SCRITTO, MULTA O SOSPENSIONE il lavoratore che :

-violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV e/o alle altre strutture aziendali delle informazioni rilevanti e/o sensibili ai fini dell'applicazione del presente Modello e di tutti gli atti e documenti ad esso collegati in quanto da essi prescritte, ometta di svolgere controlli, e/o altre attività comunque necessarie e/o utili quale presidio per il rispetto delle prescrizioni

contenute nel presente modello e negli atti/documenti ad esso correlati) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico o del Protocollo Anticorruzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale";

-effettui o predisponga segnalazioni calunniose e/o diffamatorie, ovvero manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo fine di danneggiare il denunciato, la Società od altri soggetti, ovvero effettui e/o predisponga tali segnalazioni impropriamente e/o in via strumentale.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

-adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio e -comunque- all'interno e nell'ambito delle sue mansioni aziendali un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico o del Protocollo anticorruzione e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venir meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore";

-effettui o predisponga segnalazioni calunniose e/o diffamatorie, ovvero manifestatamente opportunistiche e/o effettuate al solo fine di danneggiare il denunciato, la Società od altri soggetti, ovvero effettui e/o predisponga tali segnalazioni impropriamente e/o in via strumentale, cagionando grave danno ai soggetti citati

3) Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico o del Protocollo anticorruzione, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi avvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costruire "delitto a termine di legge".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dal OdV.

dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, del Codice Etico e del Protocollo anticorruzione, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

7.2 MISURE NEI CONFRONTI DELL' AMMINISTRATORE DELEGATO

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Delegato di Draeger Italia l'OdV informerà e relazionerà il Consiglio di Amministrazione ed i Soci, nonché il Collegio Sindacale.

Tenuto conto che l'Amministratore Delegato di Draeger Italia è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'Amministratore Delegato, imputato del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per le opportune deliberazioni in merito.

7.3 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello, dal Codice Etico o dal Protocollo anticorruzione, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

8. CONFERMA, APPLICAZIONE ED ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

- (i) attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari del Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello con il quale si conferma che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello Organizzativo. In particolare che:
 - a) sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
 - b) sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni e di ritrasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne curerà l'archiviazione ed effettuerà a campione il relativo controllo.

- (ii) verifiche delle procedure: annualmente l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato con le modalità stabilite dall'OdV.

Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'esito di tale verifica, con l'evidenziazione delle possibili manchevolezze ed i suggerimenti delle azioni da intraprendere, sarà incluso nel rapporto annuale che l'OdV predispone per l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale.

DRAEGER ITALIA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N° 231**

PARTE SPECIALE

Revisione Maggio 2025

INDICE

-Parte speciale 1: I reati contro la Pubblica Amministrazione e le fattispecie corruttive	pag. 54
-Parte speciale 2: I delitti informatici	pag. 102
-Parte speciale 3: I delitti di criminalità organizzata	pag. 125
-Parte speciale 4: I delitti contro l'industria e il commercio	pag. 133
-Parte speciale 5: I reati societari	pag. 140
-Parte speciale 6: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	pag. 163
-Parte speciale 7: I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e auto riciclaggio	pag. 183
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	pag. 196
-Parte speciale 8: I delitti contro l'Amministrazione della Giustizia	pag. 213
-Parte speciale 9: I reati ambientali	pag. 215
-Parte speciale 10: I reati tributari	pag. 229
-Parte speciale 11: Contrabbando	pag. 244
-Parte speciale 12: I reati transnazionali	pag. 250
-Controlli e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	pag. 253

PARTE SPECIALE

In questa parte speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è ritenuto di descrivere ed analizzare le principali fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n° 231/2001, in relazione alle quali, per il tipo di attività svolta da Draeger Italia s.p.a., sussiste un apprezzabile rischio di commissione all'interno del perimetro societario.

In particolare, saranno esaminate le seguenti categorie di reati: i reati relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (ambito meritevole di particolare attenzione sul presupposto della partecipazione della Società a numerose procedure ad evidenza pubblica quale tratto caratteristico della sua operatività), contro l'Amministrazione della Giustizia, i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, i reati di tipo associativo, i reati di tipo societario e i reati tributari, previsti dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 ter, 25 decies e 25 quinquiesdecies del D. lgs. 231/2001; saranno altresì esaminate le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 septies, avente ad oggetto i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio di cui all'art. 25 octies e 25 octies 1 relativo ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori del D. lgs. 231/2001 e alcuni reati ambientali previsti dall'art. 25 undecies e 25 sexiesdecies per i quali risulta maggiore il rischio di commissione.

In relazione ad altre tipologie di reato, non specificatamente trattate nella sottoelencata disamina, seppur previsti quali reati presupposto dal D.Lgs. n° 231/2001 (es. falso nummario, delitti contro la personalità individuale, contrabbando, frodi sportive e altri) si stima, sulla base della tipologia di attività posta in essere da Draeger Italia s.p.a. e del suo oggetto sociale (formale e sostanziale), un rischio di commissione remoto, meramente residuale ed astrattamente potenziale, per cui non saranno oggetto di specifica disamina e di protocolli e procedure specifiche.

In tale contesto, si allega prospetto contenente aree a rischio aziendali relativo alla possibile commissione di reati presupposto contenuti e descritti dal D. Lgs. n° 231/2001, con indicazione del relativo indice probabilistico di realizzazione (all.1) secondo le linee guida citate nella parte generali

PARTE SPECIALE

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE FATTISPECIE CORRUTTIVE

La conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione ed integrazione dei reati, alla commissione dei quale - da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del d.lgs. 231/2001*- è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi immanente rispetto all'intero sistema di controllo previsto da detto provvedimento normativo.

Al fine di favorire la conoscenza e la formazione di ogni Amministratore, Dipendente, Collaboratore e Partner Commerciale di Draeger Italia s.p.a., si ritiene di esplicitare alcune nozioni, concetti e definizioni giuridiche di carattere generale e di richiamare, descrivendole, le singole fattispecie di reato, come sopra delineate, contemplate dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001.

Nozioni di carattere generale:

Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel Codice Penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso Codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, "tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione dei soggetti giuridici appartenenti a tale categoria, è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che definisce come *Amministrazioni Pubbliche* tutte le amministrazioni dello Stato.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal d.lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono i "*pubblici ufficiali*", gli "*incaricati di pubblico servizio*" e gli altri soggetti indicati nell'art. 322 *bis* c.p.

Per **PUBBLICO UFFICIALE** si intende, ai sensi dell'art. 357 del c.p. chiunque esercita una *pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*.

E' *pubblica funzione amministrativa* quella funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi (quindi coercitivi o comunque ogni attività che rappresenti un'esplorazione del potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova in una posizione non paritetica rispetto all'Autorità) o certificativi (quindi ogni attività di documentazione alla quale l'ordinamento assegna efficacia probatoria).

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio di una pubblica funzione; la qualità di pubblico ufficiale, infatti, può essere estesa anche a soggetti privati e, quindi, ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni, nei limiti ed in relazione all'assolvimento di tali funzioni.

Il nostro ordinamento ha adottato una nozione di pubblico ufficiale di tipo '*oggettivo*', che prescinde dalla natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto, ma si basa esclusivamente sull'attività, sulle funzioni esercitate in concreto; occorre, conseguentemente, valutare '*di volta in volta*' le singole funzioni ed attività svolte, per determinare se il soggetto interessato rivesta la qualifica di pubblico ufficiale e per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo soggetto.

Si tratta, ad ogni buon conto, di soggetti che agiscono nell'interesse dello Stato o di una Pubblica Amministrazione, formando o manifestando la volontà della Pubblica Amministrazione, anche se estranei alla stessa Pubblica Amministrazione.

Sono, a titolo esemplificativo, Pubblici Ufficiali:

- il medico convenzionato con il servizio sanitario (Cass. 24.06.92, n. 7241);
- i membri della commissione di collaudo di un'opera pubblica (Cass. 13.06.96, n. 6026);
- gli incaricati del recapito di atti giudiziari.

Diversamente, non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, tutti quei soggetti che svolgono mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (ad es. i segretari amministrativi).

Per **PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO** si intende, ai sensi dell'art. 358 c.p., chiunque, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Riguardo all'inquadramento del soggetto, la Giurisprudenza ha evidenziato una serie di 'indici rivelatori' del carattere pubblicistico di un Ente, in relazione ai quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici: sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici; la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione; l'apporto finanziario da parte dello Stato; la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Anche in tal caso il vigente ordinamento segue una nozione di tipo 'oggettivo', in base alla quale, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di 'incaricato di un pubblico servizio', è rappresentato dalle funzioni affidate al soggetto medesimo, le quali devono avere ad oggetto la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di interessi generali; non è, invece, elemento determinante la natura giuridica dell'ente.

Conseguentemente anche soggetti appartenenti alla medesima categoria, possono essere diversamente qualificati (quali incaricati o meno di un pubblico servizio) a seconda dell'attività concretamente svolta e dell'ambito in cui tale attività avviene.

E' quindi necessario verificare, caso per caso, la corretta collocazione del soggetto.

La legge 29.09.2000 n. 300 ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio ai membri degli organi delle Comunità europee ed ai funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri, analiticamente indicati nell'art. 322 bis c.p.

Le più recenti modifiche normative (Legge anticorruzione n. 3/2019), hanno ampliato ulteriormente il novero dei soggetti interessati, ricomprendendo, oltre ai pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, "*gli altri soggetti indicati nell'art. 322 bis c.p.*".

I soggetti indicati nell'art. 322 bis c.p. sono i seguenti:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

La norma poi precisa che i soggetti indicati sono assimilati ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Le singole fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione:

ART. 24 D. LGS. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

2 bis. *Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898.*

3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

Art. 316 bis c.p.: Malversazione di erogazioni pubbliche

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

La condotta descritta da tale fattispecie è quella della 'mancata destinazione' delle risorse percepite all'attività prevista, ovvero della destinazione del contributo, della sovvenzione, del finanziamento, del mutuo o delle altre erogazioni, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati legittimamente erogati.

Il momento consumativo del reato non si realizza all'atto dell'erogazione del contributo/sovvenzione/finanziamento, bensì nel momento in cui l'agente, non avendo realizzato l'attività per la quale era stata concessa la somma, destina quanto ricevuto ad altra finalità.

Il dolo è generico, consistente nella coscienza e volontà di distrarre le somme percepite.

La norma è stata introdotta per contrastare le frodi nell'ambito dei finanziamenti pubblici.

La fattispecie è configurabile anche quando il beneficiario destini le sovvenzioni ricevute ad una finalità pubblica differente da quella destinataria dell'erogazione, proprio perché la ratio della norma è assicurare il vincolo di destinazione e, conseguentemente, il corretto utilizzo delle finanze pubbliche.

Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità e dei suoi poteri.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La condotta dell'autore materiale del fatto si deve inserire in un procedimento amministrativo rivolto ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici e può essere realizzata mediante un'azione (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) o mediante un'omissione (non fornire informazioni dovute dalle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo).

In questa ipotesi è irrilevante la successiva destinazione del finanziamento ottenuto, ma rileva esclusivamente il conseguimento indebito, ovvero l'ottenimento di un beneficio che, in assenza della documentazione falsa o fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto.

E' un'ipotesi residuale che si applica solo se il fatto non integra gli estremi del reato più grave previsto dall'art. 640 bis c.p., per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici e raggiri (Truffa aggravata ai danni dello Stato).

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione., sia essa interna e/o comunitaria.

Più in particolare, il bene giuridico tutelato è costituito dalla *corretta allocazione delle risorse pubbliche* verso quei destinatari che, avendo ottenuto il finanziamento, presentano quei requisiti tali da poter realizzare i fini sottesi all'erogazione.

Il momento consumativo del reato si configura nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'indebita percezione.

Il dolo è generico: nell'agente deve sussistere la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti, cui deve aggiungersi la volontà di conseguire, secondo le modalità comportamentali indicate dal legislatore, una somma che l'agente sa non essergli dovuta;

nell'ipotesi omissiva è necessaria la consapevolezza e la volontà della mancata informativa o dell'incompletezza dell'informativa, dirette ad ottenere indebitamente l'erogazione di somme. Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: *“L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sè o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che....la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.”* (Corte costituzionale, 12 marzo 2004, n. 95, D&G - Dir. e Giust. 2004, f. 16, 21 nota NATALINI).

La norma è stata recentemente modificata dal D. Lgs. 75/2020 in recepimento della Direttiva UE n. 1371/2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea (c.d. Direttiva PIF) che prevede la punibilità del fatto così come descritto dal primo comma, nel caso in cui offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con una pena più severa rispetto alla fattispecie base, introducendo così, una fattispecie circostanziale aggravante.

Con l'espressione 'interessi finanziari dell'Unione Europea', in base all'art. 2 comma 1 della Direttiva PIF 2017 si intendono: *“tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati”*.

Gli interessi finanziari attengono conseguentemente alle entrate ed alle uscite di dell'Unione Europea.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ⁽¹⁾ e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”

La fattispecie è stata introdotta, quale reato presupposto, con la Legge 137/2023 che ha convertito il D.l. 10

agosto 2023 n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

La ratio della norma, che si colloca tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, è sicuramente quella di assicurare efficace tutela -a decorrere dalla fase di formazione dell'attività negoziale della pubblica amministrazione, con specifico riguardo alla scelta dei contraenti- al rispetto delle regole volte a disciplinare le gare indette dall'amministrazione.

Si ritiene che si tratti di un reato plurioffensivo, il cui bene protetto è rappresentato non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dal diritto di chi vi partecipa a determinarne l'esito secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte; il tutto privilegiando la pari condizione tra detti partecipanti.

Si tratta di un reato comune; il soggetto attivo può essere '*chiunque*', quindi anche un soggetto estraneo alla gara, un interessato o un controinteressato.

Nell'ipotesi in cui il soggetto attivo sia "*persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni*" il secondo comma della norma in esame introduce una circostanza aggravante.

La nozione di '*preposto*' va determinata con riguardo all'intero iter procedimentale del pubblico incanto, quindi comprende tutti coloro che svolgono funzioni essenziali nel procedimento amministrativo e non solo chi presiede o dirige la gara.

Soggetto passivo del reato è sicuramente la Pubblica Amministrazione, ma, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, può essere identificato anche nella persona fisica o giuridica nei cui confronti siano state poste in essere le condotte tipiche della fattispecie.

Trattasi di un reato a *forma vincolata*, ovvero le condotte, indicate alternativamente, devono necessariamente essere realizzate in relazione a una o più gare determinate, con *violenza, minaccia, doni o promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti*.

La *violenza* comprende ogni comportamento in assenza del quale il destinatario non si sarebbe determinato a tenere quel tipo di condotta (omissiva o tollerante): è integrata anche dalla violenza sulle cose o su terzi legati al soggetto passivo da vincoli, anche di parentela.

Non deve necessariamente essere violenza fisica, ma comprende anche la coartazione o coazione lesiva della capacità di autodeterminazione.

La *minaccia*, in base alla definizione tradizionale, è rappresentata dalla minaccia di un male futuro e ingiusto, la cui realizzazione dipende dal soggetto agente.

I *doni* sono assimilati al concetto di utilità tipico delle condotte corruttive; il dono deve quindi essere adeguato ad orientare il comportamento del destinatario verso una direzione diversa da quella che avrebbe assunto in assenza del dono stesso.

Analogamente la *promessa* di doni deve essere oggettivamente idonea ad incidere sulla condotta della

controparte e deve essere precisa e concreta.

Il concetto di *collusione* può essere sintetizzato come qualsivoglia accordo tra due o più persone espressamente orientato allo svolgimento irregolare della gara al fine di ottenere un fine illecito.

Per altri *mezzi fraudolenti* si intende qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idonei al conseguimento dell'evento di reato; si tratta di una previsione residuale che può racchiudere diverse ipotesi.

Al fine di realizzare la fattispecie criminosa tali condotte devono provocare l'evento, ovvero l'impedimento, il turbamento o l'allontanamento degli offerenti.

L'*impedimento* si verifica quando a causa delle condotte sopra descritte la procedura competitiva non può avere -corso.

Il *turbamento* si concretizza quando si disturba la regolarità della gara, influenzandone o alterandone il risultato; si tratta di un evento che condiziona il regolare svolgimento della gara.

L'impedimento o il turbamento possono essere posti in essere durante lo svolgimento della gara o durante l'iter che precede la gara stessa.

L'*allontanamento* si realizza distogliendo gli offerenti dalla gara o impedendone la partecipazione.

Le suddette condotte penalmente rilevanti devono essere realizzate nell'ambito dei '*pubblici incanti*' o delle '*licitazioni private*'.

Il *pubblico incanto* è un iter complesso con il quale la Pubblica Amministrazione procede alla scelta del contraente sulla base della migliore offerta fatta in occasione di un'apposita seduta, precedentemente pubblicizzata nelle forme di legge, alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati.

La *licitazione privata* è un sistema di scelta del contraente nell'ambito dell'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, limitata ad un ristretto numero di soggetti che l'Amministrazione ritiene potenzialmente idonei a fornire le prestazioni dovute.

Alla luce delle modifiche normative intervenute nella disciplina amministrativa, che prevedono nuove forme di procedure negoziali (a titolo esemplificativo, procedure aperte, procedure ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate), si ritiene che il concetto di pubblico incanto o licitazione privata, debba essere inteso in senso estensivo avendo riguardo alla ratio della norma di cui all'art. 353 c.p.c.

La giurisprudenza più recente ha conseguentemente ampliato il concetto di gara, ritenendo configurabile il reato de quo anche nel caso in cui, pur non ricorrendo un pubblico incanto o una licitazione privata, sia riscontrabile una gara, seppur informale, come quella di c.d. consultazione o nell'ipotesi di trattativa privata con gara ufficiosa.

In particolare, la Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di turbata libertà degli incanti "*in ogni situazione nella quale la Pubblica Amministrazione proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, indipendentemente dal nomen juris attribuito alla procedura ed anche in assenza di formalità*" (Cass. Pen. Sez. VI, sent. 29581/2011; Cass. Pen. Sez. VI, sent. 13124/2008, afferente una '*gara esplorativa*' inerente ad una

trattativa privata autoregolamentata dalla Pubblica Amministrazione), con la specificazione che trattasi di interpretazione estensiva, sulla base dell'unica ratio che sorregge la norma, ovvero garantire il regolare svolgimento sia dei pubblici incanti sia delle licitazioni private, sia delle gare informali o di consultazione, le quali finiscono con il realizzare, di fatto, delle licitazioni private.

L'elemento soggettivo che deve animare il soggetto agente è il dolo generico, ovvero deve agire con la coscienza e volontà di impedire o turbare la gara, o allontanare gli offerenti.

L'ultimo comma dell'art. 353 c.p. prevede che le pene stabilite sono ridotte della metà quando i fatti si realizzano nell'ambito di licitazione private per conto di privati, diretta da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; in tali ipotesi il carattere della 'pubblicità' è identificato nella presenza del pubblico ufficiale o della persona legalmente autorizzata che fanno sorgere un interesse statale alla regolarità del procedimento.

Il tentativo di reato è configurabile, ad esempio, quando le offerte e le promesse di doni non vengono accettate, quando la violenza o la minaccia non vengono raccolte.

Secondo la Cassazione, tuttavia, (Cass. Pen. 25.02.2021 n. 15947) si tratta di un reato di pericolo che si configura non solo nel caso di danno effettivo, ma anche nel caso di danno mediato o potenziale, non occorrendo l'effettivo conseguimento del risultato perseguito dagli autori dell'illecito, ma la semplice idoneità degli atti a influenzare l'andamento della gara.

Le forme più comuni di turbativa d'asta possono essere, ad esempio, le offerte 'di comodo', dette anche 'di cortesia', poiché mirano a creare l'impressione di una reale concorrenza.

Si riconoscono per le seguenti caratteristiche: importo superiore rispetto all'offerta dell'aggiudicatario designato; importo manifestamente troppo elevato per essere accettato; condizioni di fornitura manifestamente inaccettabili per il committente.

Un'altra ipotesi ricorrente è la mancata presentazione di offerte: è il caso in cui una o più imprese concorrenti convengano di non presentare offerte o di ritirare offerte precedentemente presentate, al fine di far accettare quella presentata dall'aggiudicatario designato.

Le imprese colluse possono poi porre in essere il meccanismo della *rotazione delle offerte*, ovvero continuano a partecipare alle gare, ma decidono di presentare a turno l'offerta che conseguirà l'aggiudicazione (cioè la più bassa tra quelle che possiedono i requisiti) o la spartizione del mercato, convengono cioè di non entrare in concorrenza tra loro per particolari committenti o per determinate zone geografiche.

La turbativa d'asta, in generale, è di più agevole realizzazione quando, per caratteristiche settoriali o merceologiche, sussiste un numero minore di offerenti o quando i prodotti o i servizi oggetto della gara sono identici o molto simili.

Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o

altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Anche tale fattispecie è stata introdotta tra i reati presupposto del d. lgs. 231/2001 dalla Legge 137/2023 che ha convertito il D.l. 10 agosto 2023 n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Il reato di cui all'art. 353 bis c.p. è stato introdotto nella disciplina codicistica con l'art. 10 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di normativa antimafia.

L'art. 353 bis c.p. è un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un reato proprio né qualificato.

Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma anche l'interesse dello Stato affinché il procedimento amministrativo volto alla definizione del contenuto di una bando (o altri atti equipollenti) non sia influenzato con modalità tali da pregiudicare la scelta del contraente ad opera della Pubblica Amministrazione.

Si tratta di una fattispecie inerente la fase di indizione della gara (questa la principale differenza rispetto al reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p.) e, segnatamente, quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cerchino di far redigere i c.d. "*bandi-fotografia*" e cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 353 bis, presupposto necessario è l'avvenuto inizio di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente, ovvero ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "*atto equipollente*" del bando di gara, anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto.

Secondo la giurisprudenza costituiscono, ad esempio, "*atti equipollenti*" al bando di gara, l'avviso con il quale, nella procedura contrattuale di *pre-commercial procurement*, si dà inizio alla fase di ricerca e scelta del contraente, nonché l'allegato tecnico descrittivo del contenuto del futuro contratto (Cass. Sez. VI, 44700/2021)

In caso di affidamento diretto, il delitto previsto dall'art. 353 bis è configurabile quando la trattativa privata, al di là del *nomen juris*, prevede, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara", sia pure informale, cioè un segmento valutativo concorrenziale.

Diversamente la fattispecie in oggetto non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata in cui il procedimento è svincolato da ogni schema

concorsuale.

La condotta è realizzata con le medesime modalità previste per la configurazione del reato di cui all'art. 353 c.p., ovvero violenza o minaccia, doni o promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

L'impiego della allocuzione iniziale, "*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*", si rivela funzionale a tenere distinte condotte come quelle in esame da fattispecie di maggiore impatto, quali ad esempio la turbata libertà degli incanti.

E' reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine di condizionare le modalità di scelta del contraente, e per il cui perfezionamento occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo tale da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Sino all'introduzione dell'art. 353 *bis* c.p. non risultavano penalmente rilevanti tutte le condotte destinate ad influire sulla fase precedente alla gara, posto che la gara costituisce necessario presupposto del reato di turbata libertà degli incanti e pertanto il suddetto reato non è configurabile prima che la gara abbia avuto inizio, ovvero prima che il relativo bando sia stato pubblicato.

Il legislatore, conseguentemente, per contrastare il deprecabile fenomeno della turbativa d'asta che, nelle sue molteplici espressioni, può investire anche il procedimento formativo del bando di gara, condizionandone il contenuto in modo tale che un determinato soggetto possa essere fuorviato nell'aggiudicazione ancor prima dell'apertura della gara, con conseguente pregiudizio del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della libera concorrenza dei partecipanti alla gara, ha introdotto la fattispecie dell'art. 353 *bis* c.p. che reprime le condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

La norma è stata inserita nell'art. 24 del Decreto, in seguito al recepimento della Direttiva PIF 2017/1371.

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355, ovvero gli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; come tutti i reati richiamati dall'art.

24 del Decreto, inoltre, anche tale fattispecie rileva anche se commessa in danno dell'Unione Europea.

Per 'contratto di fornitura' si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla pubblica amministrazione beni o servizi, quindi la frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019).

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente l'inadempimento del contratto, la norma richiede un *quid pluris* rappresentato dalla malafede contrattuale, ossia la presenza di un espediente malizioso o un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011 n. 5317).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di non eseguire in modo corretto il contratto, ovvero nella consapevolezza di consegnare cose diverse da quelle pattuite; non sono quindi necessari specifici raggiri, né è richiesto che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa non-esecuzione di un contratto pubblico di fornitura di cose e servizi, con la conseguenza che, ove ricorrano anche i suddetti elementi che caratterizzano la truffa (artifici e raggiri), è configurabile il concorso tra i due delitti (Cass., VI, 18 settembre 2014, n. 38346).

Anche il reato di truffa in danno di un ente pubblico, peraltro, è a sua volta reato presupposto.

La fattispecie differisce dal reato di inadempimento di pubbliche forniture, previsto dall'art. 355 c.p., poiché in genere si riferisce a inadempimenti che si concretizzano nella consegna di cosa od opera completamente diversa da quella pattuita, o di cosa od opera affetta da vizi o difetti e richiede un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale; ed in questo si realizza l'elemento frode.

Non si richiede un comportamento tendente a trarre in inganno il committente e a dissimulare le deficienze della fornitura, ma semplicemente la malafede nell'eseguire il contratto in difformità ai patti (Cass., III, 28 dicembre 2018, n. 58448), ovvero qualsiasi comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

E' prevista una circostanza aggravante che ricorre nei casi di cui al capoverso dell'art. 355 c.p. e, in tal caso, la pena è aumentata fino a un terzo; si applicano altresì tutte le circostanze aggravanti

speciali dell'art. 355 c.p., ovvero qualora la fornitura abbia ad oggetto: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Si applicano all'Ente anche le sanzioni interdittive, tra le quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Da evidenziare, inoltre, che l'art. 80 del Codice dei contratti pubblici include il reato di frode nelle pubbliche forniture tra i motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, in caso di condanna con sentenza definitiva, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o patteggiamento. Tale esclusione è prevista anche se il reato commesso è riconducibile alla responsabilità di un subappaltatore.

Nell'ambito di rapporti commerciali instaurati con la Pubblica Amministrazione, la condotta illecita può assumere connotazioni differenti: può concretizzarsi durante l'esecuzione di un pubblico appalto o di un pubblico servizio, o ancora nel contesto di una pubblica fornitura.

Il reato può essere ravvisato, ad esempio, nella consegna ad enti ospedalieri committenti di attrezzature sanitarie o materiali di una marca diversa da quelle pattuite (la frode è nell'aver taciuto la sostituzione dell'oggetto della fornitura senza aver avvisato i committenti pubblici), non conformi alle normative tecniche o in quantità inferiori a quelle pattuite durante l'emergenza sanitaria; nella consegna di prodotti o servizi diversi da quelli pattuiti nell'esecuzione di un contratto di somministrazione o nella realizzazione di opere utilizzando materiali scadenti per lucrare sulla differenza di corrispettivo.

Si precisa che può rispondere del reato di frode nelle pubbliche forniture anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche solo parzialmente: ad esempio, colui che si è obbligato a trasportare e consegnare all'ente pubblico la merce oggetto di un contratto stipulato tra questi e un terzo.

Art. 2 L. 898/1986: Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640 bis c.p., chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue, indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e

del Fondo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quello del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto l'erogazione di cui al comma 1".

La disposizione, introdotta tra il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, sempre con il D.lgs. 75/2020 in recepimento della Direttiva UE 2017/1371, punisce chiunque, espone dati o notizie falsi, al fine di ottenere indebitamente, per sé o per altri, il beneficio, ovvero, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Si tratta di una fattispecie sussidiaria rispetto alla truffa aggravata prevista dall'art. 640 bis c.p. (sempre reato presupposto ex D. lgs. 231/2001),

Alle erogazioni dei suddetti Fondi sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a completamento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Quando l'importo indebitamente percepito è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa prevista dalla medesima legge e, conseguentemente, non rientra nel novero delle fattispecie punibili ex D.lgs. 231/2001.

Per tale fattispecie, nonché per il reato di Frode nelle pubbliche forniture è prevista l'applicazione della circostanza aggravante (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità) e delle sanzioni interdittive, ossia il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 640 c.p. Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione Europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, numero 5);

2 ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter)”.

La fattispecie rileva, ai sensi del D. lgs. 231/2001, esclusivamente in caso di truffa aggravata, prevista al comma 2, n. 1 dell’articolo in esame, ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, o, in seguito alle modifiche introdotte dal D.lgs. 75/2020 in recepimento della Direttiva UE 2017/1371, ai danni dell’Unione Europea

La condotta descritta deve essere *fraudolenta*, ovvero posta in essere mediante *artifici* o *raggiri*, e come conseguenza deve aver indotto in errore la vittima.

In particolare, l’artificio consiste in un’alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell’esistenza o simulatrice dell’inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell’altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Al danno patrimoniale della vittima, corrisponde un *ingiusto profitto dell’autore*, ovvero qualsiasi utilità patrimoniale e non, non dovuta.

Il nesso di causalità tra condotta ed evento è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l’errore (primo evento); l’errore deve determinare l’atto di disposizione (secondo evento); l’atto di disposizione deve provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il momento consumativo del reato coincide con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica, e quindi, quando si profilano in concreto, il danno ed il profitto ingiusto.

Il dolo è generico e deve avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi del reato.

A titolo di esempio, si segnala che può realizzarsi tale fattispecie delittuosa quando, nel predisporre i documenti per la partecipazione di una gara ad evidenza pubblica, si forniscono informazioni non veritiere per ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

L'articolo descrive la medesima condotta materiale prevista dall'art. 640 c.p., espressamente richiamato; la scelta di creare una norma specifica e separata è stata dettata dall'esigenza di focalizzare meglio alcune ipotesi tipiche di truffa aggravata, quali, ad esempio quelle commesse ai danni della Comunità Europea in materia di contributi o rimborsi, nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni; l'elemento specializzante rispetto alla condotta descritta nell'art. 640 c.p., è l'oggetto materiale della frode che è ogni attribuzione economica agevolata erogata da enti pubblici, comunque denominata.

Tale fattispecie si realizza, quando si pongono in essere artifici o raggiri –ad esempio comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa- per ottener finanziamenti o contributi pubblici.

Art. 640 ter c.p.: Frode informatica.

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

La fattispecie rileva, in relazione alla responsabilità amministrativa degli Enti, unicamente se commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Risponde di tale reato chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero, senza averne il diritto, intervenga con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, così procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La fattispecie in esame, dunque, è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si determini un'interferenza rispetto al regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto, con danno allo Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Il dolo richiesto è generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, sulla base del risultato irregolare di un procedimento di elaborazione dati, ottenuto attraverso un'alterazione del sistema di funzionamento dell'elaboratore, ovvero intervenendo senza essere autorizzati sui dati o sulle informazioni oggetto di trattamento.

Il reato in esame può essere realizzato, a titolo esemplificativo, mediante violazione del sistema informatico riferibile ad una Pubblica Amministrazione al fine di trarre un ingiusto profitto con altrui danno, ovvero alterando alcuni dati per modificare l'importo del finanziamento legittimamente ottenuto, o il termine previsto per la

scadenza contrattuale di un negozio giuridico regolarmente stipulato o, ancora, al fine di alterare il numero o la scadenza degli interventi manutentivi richiesti e/o preventivati o ancora per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti.

Il d.lgs. 182/2021 ha introdotto un'ulteriore ipotesi di aggravante per il reato di truffa, "se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale", inserita tra i reati presupposto nell'art. 25 octies 1 del d. lgs. 231/2001; in seguito a tale recente modifica gli Enti potranno essere ritenuti responsabili anche per la commissione di frodi informatiche a danno dei privati, come meglio specificato nel prosieguo, sub art. 25 octies 1.

Le fattispecie di reati corruttivi:

ART. 25 D. LGS. 231/2001: PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE E PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi primo e terzo, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e per una durata non

inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5 bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."

L'art. 25 è stato significativamente riformato dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3, 'Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici', che, tramite rilevanti modiche anche sul testo del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e del Codice Civile, si prefigge di contrastare in maniera incisiva e con grande impatto a livello sociale il fenomeno della corruzione nel settore pubblico, attraverso il potenziamento dell'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

È intervenuta, quale correttivo, anche la Legge n° 114/2024 che ha abrogato -tra l'altro- il reato di abuso di ufficio con ogni conseguenza in ambito di configurazione dei reati "presupposto".

Gli interventi normativi sopra citati hanno modificato integralmente il reato di cui all'art. 346 *bis* c.p., 'Traffico di influenze illecite', inserito altresì tra il novero dei delitti di cui deve rispondere anche l'ente qualora venga commesso da un dipendente, apicale, o soggetto comunque legato all'ente, il quale abbia contribuito, tramite il proprio agire illecito, a portare un vantaggio illecito all'ente stesso ovvero lo abbia posto in essere nell'interesse dell'ente; il mediatore illecito può essere un soggetto privato incardinato presso una società o persona giuridica e, pertanto, agire nell'interesse della società in cui è incardinato, così come il suo finanziatore.

Inoltre la Legge 3/2019 ha inasprito le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del d. lgs. 231/2001; in particolare, in relazione ai reati di cui agli artt. 317, 319, 319 ter, 319 quater e 322 c.p., in base al nuovo comma 5 dell'art. 25 d. lgs. 231/2001, la durata di tali sanzioni è compresa tra i 2 e i 74anni se il reato è commesso da soggetto sottoposto, e tra i 4 e 7 anni se commesso da un soggetto apicale.

Anche la differenziazione della durata delle sanzioni interdittive a seconda che l'autore del reato sia soggetto apicale o soggetto 'sottoposto', è una novità introdotta dalla suddetta legge anticorruzione.

La norma inoltre, abolendo il quinto comma dell'art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) e il terzo comma dell'art. 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati), ha reso tali reati procedibili d'ufficio e non più a querela di parte.

Infine la l. 3/2019 ha introdotto (art. 25 d. lgs. 231/2001 comma 5 bis) il beneficio della sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) nel caso in cui l'ente si sia adoperato *“per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

In seguito al recepimento della Direttiva UE 2017/1317, il D. lgs. 75/2020 ha inserito nell'art. 25 i reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso di ufficio quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Art. 314 comma 1 c.p. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Le fattispecie descritte dall'art. 314 comma 1 c.p. e 316 c.p., sono state introdotte tra i reati presupposto, con il D.lgs. 75/2020.

Trattasi di reati propri, ovvero che possono essere commessi solo da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il bene giuridico tutelato coincide con quello collettivo del buon andamento, dell'imparzialità e dell'efficienza dell'attività della Pubblica amministrazione, leso dalle condotte illecite perpetrate dai suoi stessi organi.

Secondo parte della dottrina, il reato avrebbe, invece, una natura plurioffensiva, poiché configura da un lato un abuso della situazione giuridica di cui il soggetto agente è titolare, e, dall'altro, un delitto contro il patrimonio pubblico, bene giuridico di cui si vuole tutelare l'integrità poiché necessario alla realizzazione dei fini istituzionali da parte dello Stato e degli enti pubblici nei confronti della collettività.

Il reato di cui all'art. 314 comma 1 c.p. (Peculato) si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile) da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la *res* altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo"); non è necessario che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

Nel peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) la condotta criminosa consiste, alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento –consistente –consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento- del bene presso il soggetto agente).

Affinchè si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo o spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

La fattispecie risulta aggravata dall'offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea o dall'entità del danno o del profitto, se superiore a 100.000 euro.

Nel reato di peculato ex art. 314, 1° comma, c.p., come nell'ipotesi di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p., il dolo è generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

Considerato che si tratta di reati propri, ovvero commessi da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, al fine di configurare la rilevanza ex d. lgs. 231/2001, si evidenzia, preliminarmente, che tali fattispecie si applicano non solo agli enti pubblici economici, ma anche alle società partecipate o in controllo pubblico che erogano un

servizio di rilevanza pubblica; in tali enti, infatti, alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

Peraltro, tali reati, potrebbero rilevare, sempre ai sensi della responsabilità ex D.lgs. 231, per ogni società o ente sulla base del concorso nel reato proprio del pubblico funzionario.

Ad esempio, l'esponente aziendale potrebbe, al fine di favorire la società, istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di utilità che non gli spettano.

Art. 317 c.p.: Concussione.

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Si tratta di un reato proprio, ovvero realizzabile esclusivamente da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

La condotta di abuso deve essere idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il concusso alla dazione o alla promessa cui tende il funzionario.

Per 'abuso dei poteri' si intende un uso degli stessi caratterizzato dall'antidoverosità, nel senso che il potere, legittimamente conseguito ed attribuito, è, tuttavia, esercitato in violazione delle leggi o dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio stesso.

Si ha 'abuso di qualità, invece, quando il pubblico ufficiale sfrutta indebitamente la posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione.

Il nesso di causalità è quindi duplice: tra l'abuso del potere o della qualità e la costrizione e tra la costrizione e la dazione o la promessa.

Il momento consumativo del reato si realizza nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta la promessa.

Il dolo è generico; l'agente deve essere consapevole dell'abusività della sua condotta e del carattere indebito della prestazione.

La responsabilità dell'Ente, conseguentemente, ai sensi del D. lgs. 231/2001 può essere configurabile solo a titolo di concorso nel reato commesso dal pubblico ufficiale.

Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Il reato in esame si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere un atto del suo ufficio, determinando, nel contempo, un vantaggio in favore del soggetto 'offerente'.

Si tratta di una fattispecie che configura una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il delitto è configurabile anche in assenza della dazione materiale, con la sola accettazione, da parte del pubblico ufficiale, della promessa di ricevere denaro o altra utilità, infatti il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui interviene l'accordo.

La norma è stata modificata dall'art. 1 della l. 190/2012 che ne ha mutato radicalmente il testo.

La riforma del 2012, infatti, ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto.

Oggi conseguentemente viene criminalizzata anche la corruzione impropria attiva.

L'espressione "esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio; sono dunque compresi anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà e che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

Inoltre, in seguito alla nuova formulazione, non è più richiesto che la somma di denaro o l'utilità conseguita dal pubblico ufficiale sia proporzionata alla dazione (prima della novella la disposizione faceva riferimento ad una 'retribuzione non dovuta'), con la conseguenza che la fattispecie sussiste anche nel caso di dazioni di modico valore o regali d'uso.

Infine, l'art. 1, 1° comma, lettera n), L. 9 gennaio 2019 n. 3, ha ulteriormente aggravato la disciplina sanzionatoria, innalzando ulteriormente la pena, ora fissata nella reclusione da 3 a 8 anni.

Tale innalzamento, peraltro, rende meno agevole la concessione della sospensione condizionale della pena (salvo il caso di riconoscimento di attenuanti o il ricorso a riti speciali) e allunga i tempi di prescrizione del reato.

Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni [32 quater]”.

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio (così detta corruzione propria).

L'attività del pubblico ufficiale, quindi, può estrinsecarsi in un atto dovuto (ad es. accelerare una pratica la cui evasione è di propria competenza), o in un atto contrario ai suoi doveri (ad es. il pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara di appalto).

Per l'integrazione della fattispecie è necessaria la condotta di due soggetti: il pubblico ufficiale e il corruttore.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità o nel momento in cui si verifica la dazione.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32 quater ovvero l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la P.A.

Art. 319 bis c.p.: Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi [32 quater]”.

Si tratta di due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'art. 319 c.p. che si applicano qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la P.A.

Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Nella formulazione originaria tale fattispecie delittuosa prevedeva la responsabilità esclusiva del corrotto, successivamente estesa anche al privato corruttore.

La responsabilità dell'Ente potrà conseguentemente configurarsi quando in un qualunque procedimento giudiziario -quindi, sia di carattere amministrativo, sia di carattere civile, ad esempio radicato per ottenere un risarcimento di danni o l'adempimento contrattuale, o di carattere penale- un amministratore, collaboratore o dipendente dell'ente stesso, corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere, consulente tecnico d'ufficio) al fine di ottenere una sentenza favorevole o, in ogni caso, al fine di limitare gli effetti negativi di una decisione giudiziaria.

Art. 319 quarter c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il reato è stato introdotto con L. 6 novembre 2012 n. 190, recante 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione'.

Si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato, con riferimento al soggetto attivo, che, oltre al pubblico ufficiale, può essere anche l'incaricato di un pubblico servizio; dall'altro, con riferimento alle modalità di perseguimento del risultato, identificabili in un'attività di induzione.

Ulteriore significativa differenza è la punibilità del soggetto privato che *da' o promette denaro od altra utilità*.

La fattispecie risulta aggravata dall'offesa agli interessi finanziari dell'Unione europea o dall'entità del danno o del profitto, se superiore a 100.000 euro.

Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore.

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità [32 quater]”.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l’art. 32 quater ovvero l’applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione.

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319 [32 quater]”.

Si tratta di forme anticipate di corruzione.

Il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui è fatta la promessa.

Il dolo richiesto è specifico e consiste nella coscienza e volontà di offrire al pubblico ufficiale una somma di denaro o altra utilità per indurlo al compimento di un atto d’ufficio o a ritardare od omettere l’atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri.

In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l’art. 32 quater ovvero l’applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Art. 322 bis c.p.: Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Art. 346 bis c.p.: Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma,, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da’ o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all’art. 322 bis.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Il reato di traffico di influenze illecite è stato inserito tra i reati presupposto del d. lgs. 231/2001, con la Legge n. 3/2019, dal titolo “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione, attraverso il potenziamento dell’attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, unitamente ad altre importanti misure, quali l’insapimento delle sanzioni interdittive in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione, e l’introduzione del regime di procedibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

In generale, la fattispecie di ‘traffico di influenze illecite’, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 190/2012 e riformato dalla Legge 09.01.2019 n. 3, “Misure per il contrasto dei reati contro

la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, è norma diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della pubblica amministrazione e risponde altresì alla necessità di predisporre una tutela avanzata dei beni del buon andamento e dell’imparzialità della stessa, incriminando condotte che si pongono in una fase antecedente rispetto a possibili contatti illeciti con pubblici agenti.

Il delitto punito dall’art. 346 bis c.p. non è solo più figura sussidiaria rispetto ad un concorso di persone nei delitti di corruzione propria (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322-bis c.p.).

Il c.d. “*decreto Nordio*” Legge n° 114/2024 ha modificato la fattispecie incriminatrice prevedendo un aumento del minimo edittale (da 1 anno a 1 anno e 6 mesi di reclusione) oltre a determinare un restringimento del perimetro del penalmente rilevante: la nuova formulazione della norma, infatti, prevede che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale debbano essere sfruttate intenzionalmente ed esistenti. Non rilevano più dunque, ai fini della configurazione dell’art. 346 bis c.p., le millanterie e le relazioni solo asserite.

Inoltre l’utilità data o promessa al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, infine, dovrà avere necessariamente natura economica.

La norma prevede due fattispecie che si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l’intermediario oppure lo stesso pubblico ufficiale.

Il dolo è generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell’attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l’effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

Se il denaro è dato o promesso per remunerare un soggetto tra quelli sopra indicati al fine di compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, si realizza la fattispecie aggravata, prevista dal 4° comma della disposizione, unitamente al caso in cui i fatti siano commessi “in relazione all’esercizio di attività giudiziarie”.

Ulteriore circostanza aggravante è prevista se il mediatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (3° comma).

L’art. 346 bis c.p., oltre a prevedere la punibilità del mediatore, dispone che sia punito il soggetto che promette o elargisce denaro o altra utilità economica.

A tutti i soggetti punibili ai sensi dell'art. 346 bis c.p. sono applicate le pene accessorie di cui all'art. 317 bis c.p.c.

Il rischio, in relazione alla tutela predisposta dal d. lgs. 231/2001, può fisiologicamente concretizzarsi qualora un dipendente, un soggetto apicale o un soggetto comunque legato all'Ente, contribuisca, tramite la propria condotta illecita, a portare un vantaggio illecito all'ente stesso o abbia posto in essere tale condotta nell'interesse dell'Ente.

Il mediatore illecito può essere un soggetto privato inserito nella struttura societaria e, pertanto, agire nell'interesse della società, così come il suo finanziatore.

Attività a rischio possono essere, ad esempio, i rapporti di consulenza aventi ad oggetto 'attività di relazioni istituzionali', laddove il consulente si ponga come intermediario tra la società e il soggetto dotato dei pubblici poteri.

Art. 314 bis c.p. – Indebita destinazione di denaro od altre cose mobili

“I]. Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.”

Il reato è stato introdotto dalla Legge n° 112/2024 quale “bilanciamento” dell'abrogazione del reato di abuso di ufficio e punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La fattispecie incriminatrice richiede una violazione di specifiche norme di legge, senza che vi siano margini di discrezionalità nell'interpretazione delle stesse.

Funzione della Parte Speciale relativa ai reati nei rapporti con la P.A.

La presente Parte Speciale si riferisce a condotte (costituenti reato) riferibili agli Organi Sociali, ai Dipendenti, nonché ai Consulenti e “Partner”, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili individuate all’interno del perimetro societario di Draeger Italia s.p.a..

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati mantengano nei rapporti con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati e declinati –altresì– nel codice etico ed anti-corrruzione della Società, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell’azienda, nonché la verifica dell’adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all’interno della struttura societaria.

In tal senso si sono individuati in generale i presidi principali per l’attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da: a) Modello organizzativo e di controllo; b) Codice etico; c) sistema sanzionatorio; d) sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale ed in particolare: aa) l’istituzione di un Organismo di vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del Modello organizzativo, la predisposizione di meccanismi procedurali volti a razionalizzare le fasi di assunzione ed attuazione delle scelte decisionali, in un’ottica di documentabilità e verificabilità delle varie fasi di ogni processo, l’adozione di un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, l’operatività di un sistema di flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all’Organismo di Vigilanza, l’adozione di un sistema di *reporting* dell’Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali, la predisposizione di validi strumenti di controllo; bb) l’adozione di un codice etico che costituisce la carta dei valori aziendali, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale ed ai Partner contrattuali e costantemente aggiornato e monitorato; cc) l’adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne; dd) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo, e costante attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

Draeger Italia s.p.a., inoltre, in conformità alle vigenti prescrizioni normative, ha provveduto ad elaborare, contestualmente al presente Modello di organizzazione, ex d. lgs. 231/2001, uno specifico Protocollo Anticorrruzione, oltre al Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della

L. 190/2012, al fine di predisporre un sistema di prevenzione strutturato, organizzato ed integrato.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuati nei rapporti con la P.A., al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Le “fattispecie di attività sensibili” ai fini del d.lgs. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

I reati sopra descritti per i quali il rischio di commissione è più elevato, considerata la tipologia di attività posta in essere da Draeger Italia s.p.a., presuppongono –primariamente– l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere, eventualmente, anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Possono, conseguentemente, essere definite e configurate quali aree a rischio tutti i settori e le funzioni aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, genericamente intese, ovvero estese anche agli enti europei e ai relativi membri.

L’analisi dei processi aziendali di Draeger Italia s.p.a. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

1. Gestione delle attività, dei progetti, dei contratti e dei finanziamenti nei quali è coinvolta la Pubblica Amministrazione, con inclusione delle gare d’appalto di cui al D. Lgs. 36/2023, e la fase propedeutica alla formazione del bando o di altro atto equipollente;
2. Negoziazione, stipulazione, esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate;
3. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento e/o il rilascio di concessioni, licenze e autorizzazioni per l’esercizio delle attività aziendali;

4. Redazione e produzioni di documenti alla Pubblica Amministrazione attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare a gare, ottenere licenze, autorizzazioni, etc.
5. Gestione dei flussi informativi con la Pubblica Amministrazione;
6. Gestione verifiche ispettive a fronte di attività inerenti l'ambito della tutela ambientale, previdenziale e finanziaria;
7. Gestione dei trattamenti previdenziali/assicurativi del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni; rapporti con enti previdenziali;
8. Gestione pre-contenziosi e contenziosi giudiziari/stragiudiziali (comprese eventuali transazioni) e delle pratiche/degli incarichi legali in genere;
9. Predisposizione e gestioni delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
10. Gestione ed organizzazione della tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali, degli adempimenti previsti dalla legge in ambito amministrativo e fiscale;
11. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
12. Gestione dell'attività di ricerca, selezione e assunzione dei dipendenti, agenti, consulenti e collaboratori stabili;
13. Gestione sicurezza informatica e tutela della privacy;
14. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 624/1996, Legge n° 123/2007, D. lgs. N° 81/2008) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
15. Gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro svolte dalle Autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti anche "in sito" ;
16. Gestione degli atti di liberalità, organizzazione e sponsorizzazione di eventi promozionali/di formazione/di aggiornamento e relative spese di ospitalità;
17. Gestione e controllo dei rimborsi viaggio e rappresentanza.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "*strumentali*" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la

Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- a) *Gestione delle assunzioni del personale;*
- b) *Gestione dei flussi finanziari;*
- c) *Gestione degli intermediari;*
- d) *Approvvigionamento beni e servizi.*

Il sistema organizzativo generale

Tutte le fattispecie di attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società ed alle regole contenute nel presente Modello, nonché al Protocollo anti-corruzione.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- (i) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- (ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In particolare:

- l'organigramma aziendale e gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante apposite Job description;

- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A..

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione di Draeger Italia s.p.a.

Il sistema delle deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso e – ove occorra – anche di procura, quest'ultimo strumento giuridico con particolare riferimento alle attività svolte all'interno e nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica.
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- f) il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

Il Sistema delle deleghe e procure costituisce protocollo di controllo applicabile a tutte le attività sensibili.

Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali e i Dirigenti di Draeger Italia - in via diretta - i lavoratori dipendenti e i Consulenti e Partner - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- costante e precisa individuazione degli interlocutori con evidenza del ruolo e della funzione da ciascuno di essi rivestita.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);
- violare le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico, nel Protocollo Anticorruzione e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

Più in particolare, è fatto divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e nelle procedure attuative. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio a Draeger Italia. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera o di loro parente ed affini che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- i) adottare condotte che possano turbare o alterare il procedimento di formazione dei bandi di gara o degli atti equipollenti, condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;

- j) rispettare i principi della libera e leale concorrenza in caso di partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica; non tenere comportamenti collusivi, anche tramite accordi tra imprese, che possano influire sull'aggiudicazione della gara.

Di seguito sono esposti i principi di riferimento relativi alle procedure aziendali, volti alla prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.

Protocolli di controllo di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente paragrafo, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti protocolli di controllo di riferimento.

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali

I protocolli specifici devono prevedere:

- la segregazione dei compiti, con il coinvolgimento nell'ambito dello svolgimento del processo, di funzioni gerarchicamente e/o funzionalmente indipendenti;
- la definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti (es. mediante la creazione di una matrice che classifica tutte le varie tipologie di autorizzazioni che la Società richiede alla PA e associa le varie unità organizzative responsabili);
- un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere dichiarazioni/notifiche in nome della società, inerenti all'attività in oggetto nonché i poteri ad impegnare la società verso l'esterno in modo coerente con le mansioni ricoperte ed in linea con le attività effettivamente svolte
- che le attività svolte siano adeguatamente documentate e che la documentazione sia conservata in apposito archivio, in modo da garantire la tracciabilità di tutte le fasi relative al processo decisionale, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati;
- le modalità di gestione delle eventuali verifiche/ispezioni da parte dei soggetti pubblici competenti;
- la formalizzazione di un sistema che garantisca che tutto il flusso informativo interno ed esterno, da e verso la PA o verso i soggetti qualificabili come pubblici, sia documentato e propriamente archiviato (es. protocollazione delle comunicazioni/documenti ricevuti dalle

varie unità tecniche e/o in subordine conservazione delle e-mail che evidenzino il coinvolgimento delle varie funzioni tecniche).

- la predisposizione di apposite forme di rendiconto periodico sulla gestione all’Organismo di Vigilanza;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;
- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (ad es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, agenti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione.

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell’ambito delle attività connesse alla partecipazione a una gara

I protocolli specifici devono prevedere:

- la segregazione dei compiti;
- direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti coinvolti dalla Stazione Appaltante nell’organizzazione e gestione della gara durante tutte le sue fasi;
- specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta verso o il responsabile della funzione competente a gestire l’attività in indirizzo, anche quanto alla c.d. attività di “lobbying pre-bando” verso le altre funzioni aziendali e l’ODV;
- l’individuazione dei responsabili dei termini e delle modalità di presentazione dell’offerta;
- la tracciabilità di tutte le fasi del processo;
- un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere dichiarazioni/attestazioni/comunicazioni inerenti all’attività in oggetto;
- un sistema di poteri interni (es. Comunicazioni organizzative, Ordini di Servizi, Job Description, ecc.) che assegna ai vari soggetti coinvolti nel processo la responsabilità di intrattenere rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle attività di gara dalla Stazione Appaltante e dalla Pubblica Amministrazione in generale;
- le modalità di archiviazione della documentazione prodotta nell’iter di gara. In particolare, devono essere indicate le modalità attraverso le quali mantenere traccia delle richieste, autorizzazioni,

comunicazioni e qualsiasi altro dato inviato a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta;

- nel caso di offerte formulate in regime di Associazione e/o Raggruppamento di imprese inserire nei relativi contratti l'obbligo di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231 di Draeger Italia s.p.a.;

Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni

I protocolli specifici devono prevedere:

- la segregazione dei compiti;
- direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire i rapporti;
- l'individuazione dei responsabili e delle modalità di gestione di eventuali contestazioni;
- trasmissione dei verbali al superiore gerarchico con indicazione di eventuali criticità riscontrate durante la gestione delle ispezioni effettuate da funzionari pubblici;
- la tracciabilità di tutte le fasi del processo;
- un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere dichiarazioni/notifiche in nome della società, inerenti all'attività in oggetto;
- un sistema di poteri interni (es. Comunicazioni organizzative, Ordini di Servizi, Job Description, ecc.) che assegna ai vari soggetti coinvolti nel processo la responsabilità di intrattenere rapporti con soggetti pubblici;
- le modalità di archiviazione della documentazione prodotta. In particolare, devono essere indicate le modalità attraverso le quali mantenere traccia delle richieste, autorizzazioni, comunicazioni e qualsiasi altro dato inviato a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;
- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;

- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione..

Gestione dei trattamenti previdenziali / assicurativi del personale, e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni

I protocolli specifici devono prevedere:

- la segregazione dei compiti;
- un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere dichiarazioni/notifiche in nome della società, inerenti all'attività in oggetto;
- direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- un sistema di poteri interni (es. Job Description, ecc.) che assegna ai vari soggetti coinvolti nel processo in oggetto la responsabilità di intrattenere rapporti con soggetti pubblici;
- una definizione chiara dei ruoli e dei compiti dei soggetti responsabili della gestione dei rapporti con la P.A.;
- un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere dichiarazioni/notifiche in nome della società, inerenti all'attività in oggetto;
- trasmissione dei verbali al superiore gerarchico e/o all'OdV con indicazione di eventuali criticità riscontrate durante la gestione delle ispezioni effettuate da funzionari pubblici;
- che le attività svolte siano adeguatamente documentate e che la documentazione sia conservata in apposito archivio, in modo da garantire la tracciabilità di tutte le fasi del processo, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;
- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione.

Le Job descriptions sono a disposizione presso l'ufficio del personale della Società.

Predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.

I protocolli specifici devono prevedere:

- la segregazione dei compiti;
- un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere dichiarazioni/notifiche in nome della società, inerenti all'attività in oggetto;
- direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- un sistema di poteri interni (es. Comunicazioni organizzative, Ordini di Servizi, Job Description, ecc.) che assegna ai vari soggetti coinvolti nel processo in oggetto la responsabilità di intrattenere rapporti con soggetti pubblici;
- una definizione chiara dei ruoli e dei compiti dei soggetti responsabili della gestione dei rapporti con la P.A.;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta;
- la previsione di specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- trasmissione dei verbali al superiore gerarchico e/o all'OdV con indicazione di eventuali criticità riscontrate durante la gestione delle ispezioni effettuate da funzionari pubblici;
- che le attività svolte siano adeguatamente documentate e che la documentazione sia conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;
- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;

- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione.

Gestione contenziosi giudiziali / stragiudiziali (comprese eventuali transazioni).

I protocolli specifici devono prevedere:

- ruoli e responsabilità nella gestione dell'attività sensibile;
- modalità di tracciabilità del processo;
- indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti (richiamandosi, a tale proposito, agli standard di controllo relativi all'attività sensibile della selezione dei consulenti);
- che l'incarico a professionisti esterni deve essere conferito formalmente e deve contenere specifiche clausole con cui detti terzi dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi etici contenuti nel Modello Organizzativo nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo.
- valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta;
- un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere dichiarazioni/notifiche in nome della società, inerenti all'attività in oggetto;
- un sistema di poteri interni (es. Job Description, ecc.) che assegna ai vari soggetti coinvolti nel processo in oggetto le relative responsabilità e li autorizza ad intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- che le attività svolte siano adeguatamente documentate e che la documentazione sia conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati;
- informativa da inviare all'Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata;
- specifiche linee di reporting periodico dell'Amministrazione verso l'Alta Direzione sullo stato delle vertenze, sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa.

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata

I protocolli specifici devono prevedere:

- la segregazione dei compiti;
- indicazione dei ruoli e delle responsabilità delle persone coinvolte nel processo;
- modalità di tracciabilità del processo;
- direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici.

Protocolli specifici relativi alle attività strumentali

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori protocolli individuati per i processi di supporto.

Gestione delle assunzione di personale

I protocolli specifici devono prevedere:

- un divieto di assumere soggetti indicati nelle Liste di Riferimento (ovvero gli Elenchi predisposti e previsti dalla U.I.F. –Organismo di Bankitalia, quali strumento di prevenzione e contrasto al finanziamento del Terrorismo Internazionale ex D. Lgs. n° 109/2007) o facenti parte di organizzazioni indicate nelle stesse Liste nonché l'individuazione della funzione organizzativa responsabile di verificare e documentare, prima della stipulazione della lettera di assunzione, che il soggetto non compaia o non operi in paesi compresi nelle Liste di Riferimento.
- la segregazione delle funzioni coinvolte nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione o promozione del personale stesso, con la chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- le modalità di autorizzazione all'attivazione del processo di selezione, dei canali di acquisizione delle candidature, di preselezione delle candidature e di autorizzazione all'assunzione.
- un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
- le modalità e le tempistiche di archiviazione e conservazione della documentazione rilevante per il processo di selezione, assunzione, promozione;
- sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione ed impegno al rispetto dei principi previsti nel Modello 231 da parte degli impiegati e dei neoassunti/stagisti

Gestione dei flussi finanziari.

I protocolli specifici devono prevedere:

- una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione e al controllo delle risorse finanziarie, con riferimento ai soggetti che richiedono, autorizzano ed eseguono il pagamento in coerenza con le fatture;
- verifica della piena corrispondenza fra il nome del cliente/fornitore e l'intestazione del conto corrente da cui accettare/su cui far pervenire il pagamento (non consentendo di ricevere/effettuare pagamenti da conti cifrati);
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (ad eccezione delle attività inerenti alle vendite al dettaglio ed entro i limiti consentiti dalla legge);
- che i pagamenti a favore dei fornitori siano eseguiti in Paesi non appartenenti alle cd “Grey List” a meno che non di tratti del paese ove questi hanno residenza o in quello ove è stata effettuata la prestazione.
- esistenza di un sistema di deleghe con riferimento ai vincoli, ai limiti di spesa e alle responsabilità relativamente alle disposizioni di pagamento;
- specifici flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- un sistema che garantisca che tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari siano documentabili e che tutti i documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, approvati da un adeguato livello gerarchico, siano appropriatamente archiviati;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;
- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia. con (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione.

Gestione degli intermediari.

I protocolli specifici devono prevedere:

- ruoli e responsabilità nella gestione dell'attività sensibile;
- Indicazione dei ruoli e delle responsabilità delle persone coinvolte nel processo;
- modalità di tracciabilità del processo;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;
- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione.
- Si richiamano inoltre i protocolli già riportati nel paragrafo relativo ai flussi finanziari.

Approvvigionamento beni e servizi.

I protocolli specifici devono prevedere:

- la segregazione dei compiti;
- indicazione dei ruoli e delle responsabilità delle persone coinvolte nel processo;
- un sistema di procure che assegni i poteri di sottoscrivere dichiarazioni/notifiche in nome della società, inerenti all'attività in oggetto;
- direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- un sistema di poteri interni (es. Job Description, ecc.) che assegna ai vari soggetti coinvolti nel processo in oggetto la responsabilità di intrattenere rapporti con soggetti pubblici;
- una definizione chiara dei ruoli e dei compiti dei soggetti responsabili della gestione dei rapporti con la P.A.;
- verifiche e divieto di intrattenere relazioni, negoziare e/o stipulare contratti o atti con controparti incluse tra coloro presenti nelle Liste di riferimento nazionali e internazionali;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;

- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione.
- Divieto di pagare cifre non allineate ai prezzi di mercato per i beni e servizi forniti dai fornitori.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Fattispecie di attività sensibili relativi ai reati nei rapporti con la P.A., diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione del *reporting* verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Delegato.

PARTE SPECIALE 2

DELITTI INFORMATICI

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n° 48 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 24 bis prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati informatici e di trattamento illecito dei dati (reati di cui agli artt. 491 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 615 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 quinquies del codice penale).

La finalità della legge sopra riportata risiede nell'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a forme di nuova criminalità (denominata *cybercriminalità*) ed aumenta la responsabilità di detti soggetti nell'eventualità in cui non adottino misure preventive idonee ad evitare che gli addetti interni della società commettano reati informatici.

Nondimeno la citata disciplina normativa ha modificato anche il codice di procedura penale, essenzialmente al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. E' stata disposta, altresì, l'integrazione dell'art. 132 del Codice della Privacy (D. Lgs. n° 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori ed agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiori a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

La Legge 238/2021 ha modificato alcuni reati informatici.

In particolare, per ciò che interessa i reati presupposto, la suddetta norma è intervenuta ampliando la descrizione delle condotte dei reati di *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici* (art. 615 quater c.p.), di *Detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico* (615 quinquies c.p.) e di *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche* (art. 617 quinquies c.p.).

La recente modifica ha poi introdotto un inasprimento della pena per la fattispecie prevista dall'art. 617 quater c.p., ovvero per il *Reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*.

Recentemente è intervenuta la Legge n° 90/2024 in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (c.d. “*legge sulla cybersicurezza*” che ha inteso implementare la sicurezza informatica per difendersi dai cyber-attacchi, aumentando le sanzioni previste per i c.d. “*computer crimes*”.

Tale corpo normativo ha introdotto modifiche sostanziali e procedurali riguardanti i reati informatici prevedendo un innalzamento delle pene, estendendo i confini del dolo specifico, introducendo nuove circostanze aggravanti e/o vietando le attenuanti per diversi reati che siano stati commessi tramite l’utilizzo di apparecchiature informatiche al fine di ottenere indebiti vantaggi con danno altrui ovvero per accedere abusivamente a sistemi informatici e/o per intercettare o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.

Come si vedrà, la Legge in questione ha modificato il primo comma dell’art. 24-bis del D.lgs. n. 231/01 che è stato oggetto di un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati, ora da 500 a 700 quote, in luogo della precedente cornice edittale da 100 a 200 quote.

Al comma 2 dell’articolo 24-bis, i riferimenti all’articolo 615-quinquies (“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”), abrogato dalla L. 90/2024, sono stati rimossi e sostituiti con l’art. 635 quater .1 i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti.

Infine, è stato introdotto il nuovo comma 1-bis, che punisce la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici (art. 629 comma 3 c.p.) punito ai fini dell’ “231” con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote e con le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore ai due anni.

Seppur, a primo avviso, appaia improbabile la configurabilità di un delitto informatico in aziende appartenenti a settori di business distanti da quello – più propriamente definito “*tech/cyber*”, in una diversa prospettiva tale configurabilità non sembra più così remota qualora la condotta criminosa attuata tramite strumenti informatici costituisca il

“mezzo” per la realizzazione di altri e diversi illeciti il cui rischio di commissione è statisticamente più probabile nelle realtà produttive.

Vale evidenziare che -frequentemente- la commissione di un reato informatico coincide con il verificarsi di una violazione dei dati personali (c.d. “ data breach ”), prevista dall’art. 33 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“ GDPR ”): come noto, infatti, la violazione dei dati personali è una “violazione di sicurezza che comporta - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati”.

Nel caso in cui si verifichi una violazione dei dati personali, il GDPR - il cui rispetto, si rammenta, è obbligatorio – impone al Titolare del trattamento di notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali, ciò senza ingiustificato ritardo e comunque entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che tale violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

Art. 24 bis D.lgs. 231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 629, terzo comma, del Codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635 quater.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 [8-bis], si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato

nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)''.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615 TER C.P.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio''.

La norma, nella declinazione determinata dalla Legge n. 90/2024, non si limita a tutelare i contenuti 'personali' dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela

più ampia che si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che il titolare dello "ius excludendi" sia persona fisica, sia che sia persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

La fattispecie si realizza anche nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "*sistema informatico*" si considera "*qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati*".

Si tratta di una definizione generica che consente di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", inteso come: "*qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione*".

Art. 615 quater: Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature,

codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due a sei quando ricorre taluna delle circostanze di cui l'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

Tale articolo, come evidenziato, è stato modificato dalla Legge 23 dicembre 2021 n. 238, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea -Legge europea 2019-2020”*, la quale, da un lato, ha esteso la fattispecie oggettiva sino a ricomprendervi le condotte di detenzione, produzione, messa a disposizione e installazione anche di apparati e strumenti finalizzati a consentire l'accesso ai sistemi di informazione e, dall'altro, ha innalzato la pena detentiva.

La fattispecie recepisce fedelmente l'obbligo posto in capo agli Stati membri dalla Direttiva (artt. 7 e 9) di adottare le misure necessarie affinché la fabbricazione, la vendita, l'approvvigionamento per l'uso, l'importazione, la distribuzione la messa a disposizione in altro modo di determinati strumenti informatici, orientati ad agevolare la commissione di un indebito accesso a sistemi di informazione, la interferenza illecita in un sistema o ai suoi dati, all'intercettazione illecita degli stessi, siano punibili come reato e, per di più, con una pena detentiva massima non inferiore ai due anni.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore; per *'sistema informatico'* si intende un insieme di apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche.

La norma punisce una condotta prodromica alla commissione del delitto di cui

all'articolo precedente (art. 615 ter c.p.) sanzionando, infatti, la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio informatico altrui".

L'attuale formulazione è quella determinata dalla -citata- Legge 90/2024 nel rappresentato intento di rafforzare il trattamento sanzionatorio e di inasprire le pene per le condotte illecite nel cyberspazio.

Viene richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurarsi un vantaggio, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche temporaneo) di un sistema informatico.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) [abrogato]*

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche.

L'oggetto della condotta è rappresentato dall'acquisire in maniera fraudolenta comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, ovvero interromperle o impedirle.

La fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione.

Il secondo comma prevede la medesima pena nei confronti di chi riveli pubblicamente il contenuto delle comunicazioni captate fraudolentemente da altri.

Il comma 4 prevede la procedibilità d'ufficio e alcune circostanze aggravanti specifiche, qualora il fatto sia commesso in danno di *“sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”*, oppure sia commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, o da un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente la professione di investigatore privato.

La Legge 283/2021 e -successivamente- la Legge 90/2024 hanno inasprito le sanzioni previste per tale fattispecie.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente impedisca una comunicazione in via informatica, al fine di far conseguire un vantaggio all'azienda.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUINQUIES C.P.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in

altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

L'art. 617 quinquies c.p. è norma speculare all'art. 617-bis c.p. -che sanziona l'illecita intercettazione ed interferenza delle comunicazioni telefoniche – ampliandone la fattispecie oggettiva, in modo da ricomprendere anche le condotte di detenzione, diffusione, produzione, riproduzione, diffusione, importazione, comunicazione, consegna e messa a disposizione di apparecchiature, programmi, codici, parole o altri mezzi che manifestino attitudine a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche tale fattispecie, nella formulazione attuale, è costruita quale reato a dolo specifico, connotato dal fine di «intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle».

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

- 2) *Se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Antecedentemente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993 n. 547 (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento, ai sensi dell'art. 635 cod. pen. in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore.

Il vantaggio conseguito dalla società in seguito all'eliminazione o all'alterazione dei files, potrebbe essere quello di contestare un debito o eliminarne la prova, oppure cancellare dati compromettenti per la società stessa.

Il recente intervento normativo (Legge 90/2024), ha subordinato la perseguibilità del fatto alla querela della persona offesa, oltre ad aver introdotto nuove aggravanti ed elevato le pene edittali, portando la reclusione per la fattispecie base fino a sei anni e prevedendo pene più severe nei casi di abuso di funzione, minaccia, violenza o uso di armi.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 635 TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

La norma è stata introdotta al fine di ratificare gli impegni presi in seno al Consiglio d'Europa con la Convenzione di Budapest del 2001, così da adeguare la normativa italiana alle nuove forme di manifestazione della criminalità informatica.

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai dati ed ai programmi informatici statali.

Tale fattispecie, infatti, si distingue dalla precedente poiché ha ad oggetto dati e programmi pubblici o di interesse pubblico; il delitto, quindi, sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati, ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Inoltre, a differenza dell'articolo 635 bis c.p., la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di dati o programmi informatici in uso ad un organo statale.

La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56); se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Tale reato potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento a carico dell'Ente.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi, renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento dei sistemi informatici e non quello di danneggiamento dati di cui all'art. 635 bis c.p.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635 QUINQUES C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico" che ricorre quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Tale fattispecie tutela il patrimonio in relazione ai sistemi informatici di pubblica utilità e differisce dall'art. 635 quater, poiché punisce anche le condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità.

Se invece il danneggiamento o altri eventi di danno si verificano, la pena è aumentata.

L'aggravio di pena si applica altresì se il fatto è commesso con violenza o minaccia o abusando della qualità di operatore informatico.

DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491 BIS C.P.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640 QUINQUIES C.P.)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."

La presente disposizione disciplina una autonoma figura di truffa (art. 640), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di certificazione telematica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti.

La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insita nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce una particolare forma di fiducia, in vista della certificazione.

**VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA
(ART. 1, COMMA 11, D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 105)**

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

La norma delinea diversi reati propri, a dolo specifico, che si sostanziano in falsità ideologiche “rilevanti”, ed in un reato di omissione propria, tutti ascrivibili solo ai soggetti – pubblici e privati – aventi sede nel territorio nazionale, che siano inclusi nel “perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” quale definito e disciplinato da detta nuova normativa.

Le condotte delittuose non sono compiutamente tipizzate nella fattispecie penale, in quanto essa rinvia agli articolati obblighi giuridici in tema di sicurezza nazionale cibernetica, che dovranno essere definiti nel dettaglio da norme secondarie di attuazione.

È da notare che la violazione, pur se meramente colposa, di numerosi ed ulteriori precetti extrapenali, relativi anche alle misure di sicurezza da adottare, nonché l'omessa comunicazione di dati e informazioni rilevanti ai fini dei procedimenti e delle attività ispettive e di vigilanza sopra richiamati, determina l'applicazione delle pesanti sanzioni amministrative previste dal comma 9 dell'art. 1 citato, che sono non solo di natura pecuniaria, ma anche di natura interdittiva.

L'elemento distintivo di tali illeciti amministrativi punitivi rispetto alle fattispecie penali è dato in particolare dallo scopo specifico di ostacolare o condizionare le attività della autorità ed enti preposti, mentre la clausola “salvo che il fatto costituisca reato” che precede

la lista degli illeciti amministrativi dovrebbe far escludere la possibilità di applicazione di entrambe le tipologie di sanzioni.

Di fronte alle più recenti tecnologie, il legislatore estende ora ad un ampio numero di "operatori" un complesso insieme di obblighi, in un contesto di "certificazione" della cybersecurity, con penetranti poteri preventivi, prescrittivi e sanzionatori delle Autorità governative.

Art. 629 comma 3 c.p.: Estorsione

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Il reato è stato introdotto dalla Legge n° 90/2024 per contrastare in maniera decisa la c.d. c.d. *cyber extortion*, che si propone di bloccare o limitare le funzioni di un dispositivo finché non si paga un riscatto.

Si può trattare, per esempio, di divulgazione di informazioni sensibili dei dipendenti di un'azienda o dei suoi clienti ovvero di dati confidenziali che, se divulgati, potrebbero danneggiare la reputazione di un soggetto o di un'azienda.

E' possibile pensare ad una Società -solamente- in qualità di vittima, tuttavia, la fattispecie criminosa potrebbe essere realizzata -anche- a vantaggio dell'Ente con finalità di natura concorrenziale, ad esempio, quando la condotta ha lo scopo accedere abusivamente al sistema informatico di un concorrente.

LE FATTISPECIE DI "ATTIVITÀ SENSIBILI PER I REATI INFORMATICI" AI FINI DEL D. LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Draeger Italia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 bis del d.lgs. 231/2001 e, precisamente

1. Gestione delle attività, dei progetti, dei contratti e dei finanziamenti nei quali è coinvolta la Pubblica Amministrazione, con inclusione delle gare d'appalto di cui al D. Lgs. 50/2016;
2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento e/o il rilascio di concessioni, licenze e autorizzazioni per l'esercizio delle attività aziendali;
3. Gestione pre-contenziosi e contenziosi giudiziali/stragiudiziali (comprese eventuali transazioni) e delle pratiche legali in genere;
4. Gestione sicurezza informatica e tutela della privacy;
5. Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, con particolare riferimento a:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
 - gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - gestione degli accessi verso l'esterno (internet);
 - gestione e protezione delle reti;
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
 - sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
 - installazione di programmi e dispositivi;
 - gestione del processo di conservazione sostitutiva documentale;
6. Rapporti con fornitori e manutentori software, hardware, programmi, apparecchiature, sistemi informatici e telematici
7. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 624/1996, Legge n° 123/2007, D. lgs. N° 81/2008) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
8. Gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro svolte dalle Autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti anche "in sito" ;
9. Gestione adempimenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
10. Gestione verifiche ispettive a fronte di attività inerenti l'ambito della tutela ambientale, previdenziale e finanziaria;

11. Gestione ed organizzazione della tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali, degli adempimenti previsti dalla legge in ambito amministrativo e fiscale.

I principi di comportamento

Le attività sensibili come sopra individuate presso Draeger Italia sono trattate secondo i seguenti principi:

- **Riservatezza:** garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica, con particolare riferimento alle banche dati afferenti le spedizioni ed i soggetti interessati dalle stesse (mittenti e destinatari).

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli organi sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Draeger Italia (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;

- d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Informatica;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente la struttura Informatica di Draeger Italia e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Ufficio Informatico di Draeger Italia la cui provenienza sia dubbia;;

5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, conoscenti);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia ai propri referenti aziendali;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

_ **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione.

_ **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

_ **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

_ **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici

1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi:

- identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane;
- individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
- individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento;
- identificazione delle possibili contromisure;
- effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l'adozione delle contromisure;

- definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
- documentazione e accettazione del rischio residuo;
- organizzazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in materia di responsabilità amministrativa della Società in ambito di sicurezza informatica.

2) Esistenza di una normativa aziendale nell'ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:

- definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
- reperimento di risorse professionali che siano in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software;
- puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
- progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
- applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.

3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.

4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.

5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L'identificazione e l'autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l'utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.

6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si espliciti attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.

- 7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici.
- 8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce.
- 9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza).
- 10) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.
- 11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*.
- 12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
- 13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte da Draeger Italia alla gestione del sistema informatico; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE 3

I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 24 TER D. LGS. 231/2001: *“In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.”.

L’introduzione delle fattispecie afferenti i delitti di criminalità organizzata nell’ambito dei reati presupposto del d. lgs. 231, consegue alla ratifica della Convenzione ONU adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

Lo scopo della Convenzione ONU è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale.

Ogni Stato firmatario è stato chiamato ad adottare le misure necessarie per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato, al fine di armonizzare gli ordinamenti interni di tutti i Paesi, affinché possa affermarsi con certezza che un reato sia considerato tale in qualsiasi Paese.

Con l’espressione ‘*gruppo criminale organizzato*’ si intende, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale, *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.*

Le fattispecie delittuose che interessano ai sensi della responsabilità dell’ente ex decreto 231, sono i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, purchè siano stati

commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Tuttavia, la configurazione dei reati associativi come reati mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'Ente, ai sensi del decreto 231/01, ad una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente facenti parte dei reati presupposto.

A tal fine risulta necessario rafforzare i controlli e gli strumenti di prevenzione.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Il reato di associazione a delinquere si realizza quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti.

In particolare questo reato rientra nella categoria dei delitti contro l'ordine pubblico, poiché mira a tutelare l'interesse dello Stato lesso dall'allarme sociale che deriva da un'associazione di questo tipo.

L'associazione a delinquere si caratterizza per 3 fondamentali elementi: il vincolo associativo, tendenzialmente permanente; l'indeterminatezza del programma criminoso; l'esistenza di una struttura organizzativa di fatto, anche minima e rudimentale, ma idonea, in concreto, alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

L'accordo criminoso è quindi caratterizzato da un programma comprendente più delitti la cui singola commissione, tuttavia, non fa' venir meno il vincolo associativo tra i componenti, il quale, al contrario, permane.

Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris; tali eventuali delitti concorrono con quello di associazione per delinquere e, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.c

Si precisa che si tratta di un reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

Tale fattispecie potrebbe essere realizzata, ad esempio, in collegamento con il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente).

Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione, ovvero i 'capi' sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni; la pena è della reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di partecipare all'associazione; se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è più di dieci o se l'associazione è diretta a commettere una delle fattispecie che si riportano, per maggiore chiarezza.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”

Art. 601 c.p. Tratta di persone *“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. “

Acquisto e alienazione di schiavi ART. 602 C.P.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

art. 416 bis c.p.c. Associazione di tipo mafioso

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. (2)

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. (3)

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. (4)

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta ⁽⁵⁾ e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere ⁽⁶⁾, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero, al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato diretto non solo contro l'ordine pubblico, ma anche contro l'ordine economico.

E' reato comune perseguibile d'ufficio.

L'ente potrebbe rispondere anche a titolo di 'concorso esterno' nel reato associativo, vale a dire quando il soggetto apicale o sottoposto, fornisce un supporto all'associazione di tipo mafioso pur non prendendo parte al sodalizio criminale.

Art. 416 ter c.p.c. Scambio elettorale politico mafioso

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

Il reato in questione si concretizza quando un soggetto aderente ad una associazione di tipo mafioso, facendo ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ottenga l'elargizione di denaro in cambio di una promessa di voto.

E' pertanto un reato che si configura nel caso di ostacolo al libero esercizio del diritto di voto attuato con le modalità sopra indicate.

E' reato comune perseguibile d'ufficio.

Art. 630 c.p.c. Sequestro di persona a scopo di rapine ed estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Trattasi di un delitto che viola la libertà personale quale diritto costituzionalmente garantito.

E' reato comune perseguibile d'ufficio.

ART. 74 TESTO UNICO DPR 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. (1)

2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.

6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Il reato si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

Si precisa che si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque.

Art. 407 comma 2 lettera a) n. 5 c.p.p.: Termini di durata massima delle indagini preliminari.

1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
- 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
- 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110(omissis)".

DELITTI DI ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI (ART. 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110)

Questo reato, perseguibile d'ufficio, condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, introducono nel territorio dello Stato, vendono, cedono a qualsiasi titolo, detengono in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, armi, munizioni ed esplosivi.

Si tratta di reato comune.

Le pene applicate sono quelle previste dal codice penale, Testo Unico di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre anni e le contravvenzioni relative agli esplosivi sono triplicate.

Le "fattispecie di attività sensibili per i delitti di criminalità organizzata ai fini del d.lgs. 231/2001.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette

attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le attività sensibili individuate presso Draeger Italia in relazione ai delitti di criminalità organizzata sono "Approvvigionamento di beni e servizi", "Gestione degli intermediari", "Gestione dei flussi finanziari" e "Gestione delle assunzioni di personale."

Protocolli di controllo specifici

L'individuazione dei protocolli di controllo specifici ha tenuto conto della considerazione che, al fine della prevenzione dei delitti di criminalità organizzata, occorre valutare il cd. "rischio controparte" ossia verificare che la persona fisica o giuridica con la quale la Società entra in contatto possieda adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità e non abbia alcun rapporto con gli ambienti della criminalità organizzata.

Lo strumento ritenuto idoneo per tale valutazione, è richiedere alle società con le quali si intendono intrattenere rapporti commerciali il certificato di vigenza, oltre al certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale relativo agli amministratori delegati e/o legali rappresentanti, ovvero ai procuratori abilitati ad esprimere –validamente- la volontà sociale

Di seguito sono elencati ulteriori protocolli di controllo specifici individuati per le singole fattispecie di attività sensibili.

Approvvigionamento di beni e servizi, Gestione degli intermediari, Gestione dei flussi finanziari e Gestione delle assunzioni di personale.

Per i protocolli specifici relativi alle fattispecie di attività sensibili, si rinvia a quanto contenuto nella Parte Speciale 1 "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

PARTE SPECIALE 4: I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ART. 25 BIS 1

L'art. 15 comma 7° della Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (così detta Legge Sviluppo-Energia) ha inserito nel corpus del d.lgs. 231 del 2001 il nuovo articolo 25-bis 1:

"1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*"

Tale disposizione normativa estende la punibilità delle Società alle ipotesi di commissione delle seguenti fattispecie delittuose:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio, art. 513 c.p.;
- Frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, art. 517 c.p.;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, art. 517 *ter* c.p.;
- Contraffazione con indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, art. 517 *quater* c.p.;
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, art. 513 *bis* c.p.;
- Frodi contro le industrie nazionali, art. 514 c.p..

In conseguenza di tali condotte, configurabili come delitti, poste in essere da soggetti funzionalmente legati alla Società, nel suo interesse o vantaggio, quest'ultima è soggetta a una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote nei casi di condanna per le fattispecie di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-*ter* e 517-*quater* c.p. e fino a ottocento quote in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli art. 513 *bis* e 514 c.p.

Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 513 *bis* e 514 c.p. si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

L'inserimento dell'articolo 25-*bis* 1 nella sezione III, capo I del d.lgs. 231/2001, comporta l'applicazione, anche con riferimento ai delitti contro l'industria o il commercio di tutte le norme del d.lgs. 231/2001 (fra le quali il presupposto del vantaggio o interesse della Società, il valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la possibilità di adottare tali modelli sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative delle Società).

LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Si riporta di seguito una descrizione relativa ad alcune delle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*bis* 1 del d.lgs. 231 del 2001, in relazioni alle quali, considerato il tipo di attività svolto

da Draeger Italia s.p.a., non è possibile escludere il rischio di commissione.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

La fattispecie in esame si realizza quando si impedisce o si turba l'esercizio di un'industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Si tratta di una fattispecie residuale applicabile se il fatto non costituisce un reato più grave.

Si ha 'violenza sulle cose' quando una cosa viene danneggiata, trasformata o ne viene mutata la destinazione.

'Mezzo fraudolento' è qualsiasi artificio o raggirò capace di trarre in inganno.

La violenza o il mezzo fraudolento devono essere idonei a turbare l'altrui attività commerciale o a impedirne lo svolgimento.

Si tratta di reato di pericolo, conseguentemente non può essere realizzato nella forma del tentativo; il delitto è consumato col compimento dell'atto di violenza o con l'uso del mezzo fraudolento, indipendentemente dall'effettivo realizzarsi del turbamento o dell'impedimento, necessari unicamente quale fine rappresentabile in capo all'agente, poiché trattasi di reato a dolo specifico.

Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103”

L'interesse tutelato è quello del comportamento corretto e leale nell'esercizio del commercio, sia sotto il profilo dell'interesse del consumatore a non ricevere un prodotto diverso da quello richiesto, sia sotto il profilo dell'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia quindi nella correttezza negli scambi commerciali.

Il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia “nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico”.

In base alla formulazione della norma, quindi, i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i commessi o i dipendenti.

La condotta può estrinsecarsi nelle seguenti fattispecie:

- consegna di una cosa mobile per un’altra (aliud pro alio);
- consegna di una cosa che per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita, purchè la differenza verta su caratteristiche non essenziali, altrimenti si rientra nell’ipotesi di consegna di cosa diversa.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

Oggetto della tutela di questa disposizione, non è il marchio, bensì l’ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni diretti nei confronti dei consumatori.

Ai fini della condotta configurabile il reato in oggetto, per ‘segno distintivo’ deve intendersi esclusivamente qualsiasi indicazione o simbolo, che individui esattamente la merce o le sue proprietà, rendendo compiutamente edotto il consumatore.

Per ‘origine e provenienza’ di un prodotto deve intendersi la provenienza del prodotto stesso da un determinato produttore, non da un determinato luogo.

E’ sufficiente, al fine di integrare la suddetta condotta criminosa, l’uso di un nome o marchio che, pur senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore il consumatore circa l’origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

Infine, l’espressione ‘mette altrimenti in circolazione’ si riferisce a qualsiasi attività mediante la

quale il prodotto esce dalla sfera giuridica dell'originario detentore, comprendendo, quindi, anche le attività di magazzinaggio finalizzato alla distribuzione della merce.

La norma in esame è considerata sussidiaria rispetto all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), dal quale si distingue perché, tutelando unicamente l'ordine economico (inteso come libertà e buona fede del consumatore, nonché come protezione del produttore dalla concorrenza illecita), richiede la semplice 'imitazione' del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purchè tale imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; diversamente, l'art. 474 c.p.c., tutelando la fede pubblica, richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la 'contraffazione' o l'alterazione' di un marchio o di un segno distintivo che sia giuridicamente protetto o riconosciuto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La fattispecie in esame è realizzata da chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di titoli di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso o da chi, al fine di trarne un profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Si applicano a questa fattispecie di reato le disposizioni di cui agli artt. 474 bis c.p. (confisca, anche per equivalente), art. 474 ter comma 2 c.p. (circostanza aggravante che fa rinvio alla commissione

dei delitti di cui all'art. 474 comma 2 c.p.) e art. 517 bis comma 2 c.p. (chiusura dello stabilimento e revoca della licenza in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica).

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Non è necessario che l'agente abbia la qualifica di imprenditore né che l'esercizio delle attività descritte sia legittimo.

Atti di concorrenza sono tutti quegli atti compiuti al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la medesima attività o un'attività simile.

Violenza è l'impiego di energia fisica sulla persona o sulle cose.

Minaccia è la prospettazione ad una persona di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

La norma reprime quelle forme di intimidazione finalizzate al controllo o al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, dirette ad eliminare i concorrenti ed a reprimere la loro capacità di autodeterminarsi caso, ad alterare la libera concorrenza.

Il delitto è aggravato se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finalizzata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si tratta di fattispecie perseguibile d'ufficio.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”

La fattispecie in esame è realizzata ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale.

Anche in questa ipotesi la fattispecie risulta configurabile non solo nel caso di marchi e segni distintivi registrati, ma anche a quelli che non lo sono, assicurando, quindi un'ampia protezione del bene tutelato.

Aree a rischio

Tenuto conto dell'attività svolta da Draeger, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- acquisto e/o ricezione di materie prime;
- le procedure afferenti la stipulazione di contratti con i clienti privati per la somministrazione di beni e servizi, inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l'esecuzione delle prestazioni pattuite;
- le attività inerenti alla "letteratura tecnica" (c.d. etichette) dei beni prodotti e/o venduti;
- le procedure di cessione di prodotti, anche per il tramite di rappresentanti o intermediari;
- attività di marketing;
- gestione dei fornitori;
- amministrazione finanza.

Principi di comportamento

La Società si impegna a:

- controllare la provenienza e regolarità della merce acquistata e consegnata dai fornitori e quella consegna ai clienti;
- controllare la corretta etichettatura dei prodotti,
- rispettare i diritti di proprietà industriale e informare l'OdV in caso di dubbi.

E' fatto espressamente divieto di:

- tenere qualunque comportamento violento o intimidatorio nei confronti di potenziali concorrenti;
- utilizzare segreti aziendali altrui;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della società;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;

- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

PARTE SPECIALE 5

I REATI SOCIETARI

ART. 25 TER D. LGS. 231/2001

“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) (abrogato);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.".

Art. 2621 False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Tale disposizione è stata recentemente modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione), che ha ricondotto le false comunicazioni sociali, precedentemente configurate dall’art. 2621 c.c. quali reati contravvenzionali e illeciti amministrativi, al novero dei delitti punibili con la pena della reclusione.

Tale fattispecie, in seguito alla recente modifica, è configurabile in caso di società non quotate.

Si tratta di un reato proprio, ovvero realizzabile unicamente da soggetti che possiedono le specifiche qualifiche indicate nella disposizione; tuttavia, è possibile il concorso esterno nel reato, anche da chi non possiede tale qualifica.

Il bene giuridico tutelato è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell’informazione societaria.

Si tratta di un reato di pericolo, così detto concreto, ovvero, ai fini della punibilità le falsità ed omissioni descritte nella fattispecie devono essere ‘concretamente’ idonee ad indurre altri in errore, escludendo così le condotte che non si traducono in un’effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

Si tratta di un reato perseguibile d’ufficio.

2621 bis c.c. Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma

dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Tale disposizione è stata introdotta dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 (c.d. Legge Anticorruzione), al fine di strutturare la tutela dell'informazione societaria in maniera articolata e tenendo conto della diversa offensività.

In tale fattispecie si trovano due distinte figure: quella contenuta nel primo comma, che contempla un'ipotesi collegata alla lievità del fatto, la cui configurabilità è legata a parametri afferenti la società, la condotta e le relative conseguenze; la fattispecie contenuta nel secondo comma, afferente l'impresa e, in particolare, i risultati dell'attività svolta, in base al rinvio integrale alla previsione dell'art. 1 co. 2 Legge Fallimentare.

Per tale seconda ipotesi è prevista la procedibilità a querela da parte della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale, espressione idonea ad ampliare indeterminatamente il novero di coloro che potranno attivare tale condizione di procedibilità.

Si ritiene che entrambe le ipotesi descritte dall'art. 2621 bis c.c. rappresentino due distinte ed autonome figure di reato, non qualificabili quali circostanze attenuanti.

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali delle società quotate

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[3] Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Di particolare importanza si presentano le differenze esistenti tra il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate (nuovo art. 2622 c.c.) e nelle società non quotate (nuovo art. 2621 c.c.).

Esse riguardano:

- l'entità della sanzione, che, nelle società quotate è della reclusione da tre a otto anni;
- la mancata precisazione che la condotta si esplica su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, "previste dalla legge";
- la mancata precisazione che la condotta espositiva, di fatti materiali non rispondenti al vero, intervenga su fatti "rilevanti";
- l'inapplicabilità delle ipotesi di lieve entità di cui all'art. 2621 bis c.c. e di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 2621 ter c.c.;
- l'inapplicabilità delle ipotesi di lieve entità di cui all'art. 2621 bis c.c. e di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 2621 ter c.c.

Quanto alla entità della reclusione, da tre ad otto anni, appare evidente come la maggiorazione rispetto alle società non quotate (dove la reclusione è compresa, nell'ipotesi base, tra uno e cinque anni) sia correlata al particolare contesto societario in cui la condotta è posta in essere.

Da tale misura, peraltro, scaturiscono importanti differenze in relazione ai termini di prescrizione (8 anni dalla consumazione per le società quotate, in assenza di interruzione, 10 anni in presenza di interruzione).

La reclusione da tre ad otto anni, inoltre, consente di procedere, nella nuova fattispecie di cui all'art. 2622 c.c., tramite l'utilizzo di intercettazioni, di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione.

L'art. 2622 c.c., diversamente dall'art. 2621 c.c., non precisa che la condotta deve esplicitarsi su bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico "previste dalla legge", di conseguenza, solo nelle società quotate presentano rilevanza penale, ad esempio, le false dichiarazioni rese dagli amministratori durante una conferenza stampa.

Quanto alla mancata specificazione, nell'art. 2622 c.c., che la condotta espositiva, di fatti materiali non rispondenti al vero, intervenga su fatti "rilevanti", è stato sottolineato come tale situazione faccia pensare ad una rilevanza penale, in tale ambito, anche a fronte dell'esposizione di fatti non rispondenti al vero di scarsa rilevanza.

Si è, peraltro, osservato come l'idea che si sia voluto dilatare l'ambito operativo della fattispecie a ogni falsa comunicazione potrebbe essere smentita dal requisito della materialità, che rinvia alla significatività del fatto.

Ai sensi del nuovo art. 2622 co. 2 c.c., alle società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea sono equiparate:

-le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea (ovvero quelle società che, pur non essendo ancora quotate, hanno avviato le procedure necessarie);

-le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

-le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea;

-le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Falso in prospetto art. 173 bis d. lgs. 58/1998 (ex art. 2623 c.c.)

L'articolo 2623 del codice civile, che disciplinava il falso in prospetto, è stato abrogato dall'art. 34, Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge di riforma del Risparmio).

La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art.173-bis); tale norma, tuttavia, non è richiamata nel presente art. 25-ter, d.lgs. 231/2001 e, conseguentemente, si ritiene che tale fattispecie delittuosa non possa più essere fonte di responsabilità per l'Ente ai sensi del d. lgs. 231/2001, poiché, come stabilito dalle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione in relazione al reato di falso in revisione legale, *"il criterio di imputazione che permette l'addebito della condotta della persona fisica all'ente, nel cui interesse/vantaggio questa ha agito, in forza del principio di legalità, presuppone la commissione di un illecito nell'ambito di ipotesi tassativamente previste dal legislatore, non potendosi far ricorso a ipotesi di integrazione normative dalla fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio c.d. mobile"* (Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011).

Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

Questa disposizione è stata abrogata dall'art. 37 del d. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della Direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati),

conseguentemente, anche in relazione a tale fattispecie, valgono le considerazioni già svolte in merito al reato di falso in prospetto; si segnala, infatti, che tale disposizione rimane tuttora richiamata dall'art. 25 ter e punita con la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Si precisa che il D. Lgs. 231/2001 considera reato presupposto solamente l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2625 c.c., ovvero solamente le condotte che abbiano cagionato un danno ai soci.

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci.

Il reato è punito a querela della persona offesa.

L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione; tale fattispecie è stata tuttavia espunta dall'art. 2625 c.c. dal D.Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punita ai sensi dell'art. 29 di tale decreto.

Poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 non è stato modificato con l'inserimento di un richiamo anche a tale norma, si deve ritenere che il reato in questione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, in base al principio sovra esposto, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al reato di “falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”.

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori.

“Gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Anche tale fattispecie configura un reato proprio realizzabile esclusivamente dagli Amministratori della società; si tratta, inoltre, di un reato di danno, nel quale, l'eventuale risarcimento del pregiudizio ai creditori, prima dell'instaurazione del giudizio, è espressamente previsto come causa di estinzione del reato.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una Società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima Società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della Società.

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea.

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il reato è configurato quale reato comune, realizzabile da 'chiunque', indipendentemente dalla qualifica rivestita o dall'appartenenza o meno alla compagine societaria.

L'autore agisce allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

La condotta illecita si perfeziona con la formazione irregolare -attraverso atti simulati o fraudolenti- di una maggioranza che altrimenti non sarebbe stata raggiunta.

In giurisprudenza si è sostenuto che tale fattispecie risulta configurabile anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un 'quorum' che, altrimenti, non sarebbe stato ottenuto, con conseguente risultato di una risoluzione comunque anomala (Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 2004 n. 7317).

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio.

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Anche in questo caso l’autore del reato può essere ‘chiunque’.

La Legge sul Risparmio (L. 28.12.2005 n. 262) ha modificato la presente fattispecie limitandone l’applicazione agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, poiché è necessario che le notizie mendaci, le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonei a provocare un’effettiva lesione.

Il dolo è generico.

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies, 2547, 2619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi [2640].

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

3 bis Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto del recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative”.

Trattasi di reato proprio nel quale i soggetti attivi sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali e i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d'Italia.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

L'interesse tutelato è quello della correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante al fine di consentire la legittimità e l'efficacia dell'attività di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza.

Il dolo è specifico: il fatto deve essere commesso al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai

sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. *[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi] (Abrogato dall'art. 1, 5° co., lett. a, L. 9.1.2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019).*

6. *Fermo quanto previsto dall'articolo 2614, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

L'art. 25 *ter* c. 1, lettera s bis) del D. Lgs. 231/01, richiama il nuovo delitto di corruzione tra privati, con esclusivo riferimento all'ipotesi contemplata al terzo comma dell'art. 2635 c.c che prevede che *“Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”.*

Procedendo nell'analisi della norma, la legge 190/2012, intitolata *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione”*, ha introdotto la *“Corruzione tra privati”*, modificando il testo del preesistente articolo 2635 c.c. *“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”*, così qualificando come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il Pubblico Ufficiale.

Si tratta di una fattispecie sussidiaria, che subordina la sua applicabilità al fatto che la condotta non costituisca un reato più grave, evitando così il concorso con altre fattispecie criminose.

La condotta punibile non è limitata alla violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, ma è estesa anche alla violazione degli obblighi di fedeltà.

Inoltre non è solo necessario che la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità siano dirette al soggetto agente, ma è previsto che il beneficiario possa essere soggetto terzo.

Il 2° comma della norma estende l'applicabilità della stessa anche ai collaboratori dei così detti 'soggetti apicali', anche se, per tale ipotesi, è prevista una pena minore.

Di particolare importanza risulta l'introduzione dell'autonoma rilevanza del comportamento del soggetto che effettua la dazione di denaro o altra utilità; tale soggetto, infatti, sarà chiamato a rispondere del reato a prescindere dall'eventuale condanna dei soggetti individuati al 1° e 2° comma della norma.

Il reato era punibile a querela della persona offesa che risultava essere la società (tramite l'assemblea o tramite gli amministratori); con la Legge 3/2019 è stato abrogato il comma quinto del presente articolo e oggi il reato è procedibile d'ufficio.

Il d.lgs. 38/2017 ha espunto dalla disposizione normativa, il riferimento al 'documento alla società'; conseguentemente, ai fini della configurabilità del reato, non è più richiesto il danno alla società.

Soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, anche se, in realtà, per i revisori è stata introdotta una norma specifica che richiama sostanzialmente quanto disciplinato dall'art. 2635 D. Lgs. n. 39/2010 art. 28, Corruzione dei revisori).

Rientrano tra i soggetti attivi anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Possono essere autori del reati non solo coloro che rivestono posizioni, anche non apicali, di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati; viene inoltre tipizzata la condotta 'per interposta persona', con conseguente responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo.

Un'ulteriore estensione della qualifica soggettiva si ha, ai sensi del successivo art. 2639 c.c., nei confronti di chi esercita *"in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione"*, nonché nei confronti di colui che *"e' tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata"*.

La norma, quindi, risulta applicabile anche agli *'amministratori di fatto'*, nonché ai componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Amministrazione.

La disposizione si applica anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria, nonché agli enti privati non societari (fondazioni, partiti politici, sindacati).

L'art. 2635 è sostanzialmente improntato sulla struttura tipica della corruzione e prevede conseguentemente la responsabilità anche del corruttore, per il quale si prevede la medesima pena prevista per il soggetto corrotto.

Il dolo è generico e, conseguentemente, è sufficiente, per l'integrazione della fattispecie, che il corrotto abbia coscienza e volontà di accettare la promessa o ricevere l'utilità per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi, e che il corruttore abbia la consapevolezza di dare o promettere utilità per la commissione o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio da parte dell'intraneo; entrambi i soggetti, inoltre, dovranno avere la precisa e

chiara rappresentazione della qualifica soggettiva reciprocamente rivestita, oltre che la volontà di cagionare un nocumento alla società.

La condotta sanzionata si realizza mediante una dazione o promessa di utilità che un terzo rivolge ad uno dei soggetti che fanno parte della società o che risultano legati alla società e il compimento o l'omissione, da parte del soggetto qualificato, di atti in violazione dei doveri inerenti il suo ufficio, come conseguenza della dazione o promessa di utilità.

La fattispecie si distingue, in relazione alla condotta, dal reato di corruzione propria, poiché *“l'atto”* non deve necessariamente essere *“contrario ai doveri di ufficio”*, ma è sufficiente che sia stato realizzato *“in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio”*

La commissione di tale fattispecie, comporta per l'Ente, ai sensi del d. lgs. 231/2001, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

E' evidente la ragione del mancato inserimento, tra i reati presupposto ex d. lgs. 231, della corruzione passiva tra privati: elemento costitutivo di tale fattispecie è il nocumento cagionato alla società del corrotto e, se l'Ente è danneggiato, è esclusa la configurabilità di un interesse o di un vantaggio in favore dello stesso.

La responsabilità ex d. lgs. 231/2001, in tale fattispecie, quindi, può sorgere soltanto in capo all'Ente al quale appartiene il soggetto corruttore, ossia colui che *“da' o promette denaro o altra utilità”* alle persone indicate nel primo o secondo comma dell'art. 2365 c.c. (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti).

Sul piano soggettivo, tale delitto concerne esclusivamente soggetti privati.

L'art. 2635 comma 3, inoltre, a differenza del primo comma, colpisce anche le condotte di soggetti che non rivestono una specifica posizione nell'ambito della società.

Dal punto di vista dell'Ente tale circostanza impone una particolare attenzione nell'elaborazione del Modello, che dovrà contemplare misure idonee a prevenire condotte illecite anche di soggetti non formalmente incardinati nell'apparato organizzativo, ma comunque operanti nel suo interesse, come agenti e procacciatori di affari.

Per tale fattispecie l'art. 25 ter prevede espressamente l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto.

Art. 2635 bis: Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

[Si procede a querela della persona offesa] (comma abrogato dalla L. 3/2019)

Il reato di istigazione alla corruzione è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D. lgs. 38/2017, recependo la decisione del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l'economia ed altera la concorrenza (decisione quadro 2003/568/GAI).

Il primo comma, rilevante anche ai sensi della responsabilità amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001, punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il secondo comma, invece, prevede la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata.

Nel caso di cui all'art. 2635 bis, comma 1, che interessa in tale sede, la fattispecie è volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno delle società private. Quanto agli obblighi violati, questi possono avere fonte legislativa (artt. 2390-2392 cod. civ. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc.).

Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 cod. civ.

Dal lato attivo ("corruttore") la condotta consiste nell'offrire o promettere danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza, ecc.).

I soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere gli "apicali" (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori), ma anche i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori esterni come agenti, concessionari, etc.).

Il corruttore può essere chiunque.

La L. 3/2019 ha abrogato il comma terzo della norma, afferente la procedibilità a querela di parte e, conseguentemente, il reato è perseguibile d'ufficio.

Anche per tale fattispecie è espressamente prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, D. lgs. 231/2001.

Ai fini della responsabilità amministrativa, può essere sanzionato solo l'ente cui appartiene il "corruttore" (l'unico che può essere avvantaggiato dalla condotta corruttiva), mentre la società di riferimento del corrotto, essendo danneggiata dalla condotta delittuosa, non sarà punibile ex Decreto.

A titolo di esempio il reato potrebbe realizzarsi qualora il dipendente/rappresentante della Società effettui la dazione o prometta al referente di un Ente privato la corresponsione di denaro o di omaggi al fine di influenzare il soggetto responsabile e indurlo a preferire, nell'ambito delle proprie attività, le prestazioni offerte dalla Società rispetto a quelle di altre società concorrenti.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ex art. 54 del D. Lgs. 19/2023

"Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti".

Il D. Lgs. 19/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo in merito alle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, ha introdotto il nuovo reato presupposto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal Notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera; in particolare, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato

preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Alla richiesta vengono allegati dalla società una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo- il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti.

Pertanto, ai fini del rilascio del certificato preliminare il notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, effettuerà una serie di verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge o l'osservanza delle formalità necessarie per la realizzazione dell'operazione e, in caso di esito positivo, ne darà attestazione nel certificato.

La condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023.

La sanzione prevista per l'ente, da 150 a 300 quote, può quindi raggiungere un massimo di 464.700,00= euro che, in caso di profitto di rilevante entità da parte dell'ente, può essere ulteriormente aumentata di un terzo.

Funzione della Parte Speciale -Reati societari-

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti coinvolti nelle Fattispecie di attività sensibili ivi descritte .

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Nella Parte Generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

Le "fattispecie di attività sensibili relative ai reati societari" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Draeger Italia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001; le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- Gestione ed organizzazione della tenuta della contabilità;
- Redazione del bilancio d'esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione;
- Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote;
- Gestione delle attività assembleari;
- Gestione adempimenti legislativi in ambito amministrativo e fiscale.

Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

1. il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
2. le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Draeger Italia s.p.a..
3. il Codice Etico;
4. in generale, la normativa applicabile.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di Draeger Italia (quanto – rispettivamente- agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico adottato, nonchè agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

1* con riferimento al precedente punto 1:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

2* con riferimento al precedente punto 2:

- a) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

e) procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

3* con riferimento al precedente punto 3:

a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio o della Società di revisione;

4* con riferimento al precedente punto 4:

a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta Autorità;

b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Redazione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali

Le procedure specifiche devono indicare:

- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;

- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione;
- i criteri e i principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione ai fini della redazione del bilancio;
- specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nella attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio (es: massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni);
- la determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna all'Amministrazione;
- le regole per la cancellazione dei dati e delle informazioni contabili dal sistema informativo (es. scritture di accantonamento ai bilanci infrannuali autostornanti, etc.);
- la previsione della trasmissione di dati ed informazioni al Responsabile Amministrazione attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la previsione della tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (i), nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, rispetto alla riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso, nonché (ii) del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, chiara ed analitica - da parte della Società di revisione; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- l'utilizzo di istruzioni contabili e di lettere di attestazione da parte dell'Amministratore Delegato sulla veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico;
- l'archiviazione, da parte del Responsabile Unità Amministrazione, di dati/informazioni/stime che impattano sul bilancio provenienti dalle singole Funzioni;
- un sistema di aggiornamento/integrazione e diffusione tempestiva delle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica;

- un sistema di poteri interni (es. Job Description, ecc.) che assegna ruoli e responsabilità ai soggetti coinvolti nel processo in oggetto;
- la previsione di almeno una riunione tra la Società di revisione e l’Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
- la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio di Draeger Italia e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio; la partecipazione di tali soggetti ai programmi di formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione

Le procedure specifiche devono indicare:

- l’obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione e in occasione di richieste da parte del socio;
- identificazione di un soggetto responsabile di gestire le relazioni con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza; nonché flussi informativi fra i vari organi societari e l’alta direzione e/o Organismo di Vigilanza;
- la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con il socio;
- un sistema di poteri interni (es. Job Description, ecc.), che identifichi formalmente i ruoli e le responsabilità relativamente alla gestione dei rapporti con la Società di revisione e con i soci (es: verbali incontri con Società di revisione, etc)
- un’esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla Società di revisione;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l’obbligo di indire specifiche riunioni periodiche fra gli organi societari per la condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano

comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;

- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla Società di revisione.

Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Draeger Italia, nonché quelle di carattere straordinario, devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle procedure aziendali di valutazione e analisi delle suddette operazioni che saranno adottate da Draeger Italia in attuazione del presente Modello.

Qualora tali operazioni richiedessero il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni organizzative di Draeger Italia (ad es. stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovranno essere previsti la tracciabilità e il controllo delle specifiche attività svolte.

Le procedure specifiche devono indicare:

- la regolamentazione della gestione delle operazioni straordinarie;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;

Gestione delle attività assembleari.

- Identificazione di ruoli e responsabilità delle attività svolte;
- la tracciabilità delle attività svolte;

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Saranno inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sul controllo interno e sui Reati Societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Organismo di Vigilanza e i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria;
- definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche per la conservazione e il recupero dei dati elettronici.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Draeger Italia su attività potenzialmente a rischio di compimento dei Reati Societari tramite controlli diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Amministratore Delegato.

Gli specifici compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- con riferimento alla redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:
 - (i) monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - (ii) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- con riferimento ad altra Fattispecie di attività sensibile oggetto della presente Parte Speciale 4, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare:
 - (i) un monitoraggio sull'efficacia delle procedure idonee a prevenire la commissione dei Reati Societari;
 - (ii) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza dovrà:

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, in modo continuativo, all'Amministratore Delegato;
- predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione, sull'attività svolta.

PARTE SPECIALE 6

OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001

“1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p. commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”.

L'inserimento di tale fattispecie nell'ambito del novero di reati contemplati dal D. Lgs, 231/2001, che ha ampliato le ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti, rientra tra quelle misure urgenti richieste dalla L. 123/2007, avente ad oggetto 'Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia',

Inoltre, a fronte dell'emergenza epidemiologica in seguito alla diffusione del Covid19 e dei conseguenti provvedimenti emessi, tra cui il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto in data 14 marzo 2020, nonché il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 26 aprile 2020, della conseguente normativa, Draeger ha adottato specifiche misure per garantire la sicurezza sul lavoro, rivolte sia al personale, sia agli eventuali visitatori/fornitori. In particolare è stato adottato uno specifico Protocollo di sicurezza anti contagio COVID19, nonché obbligatorie e specifiche Regole di comportamento da rispettare presso la sede della società, oltre ad una specifica Informativa per tutti i fornitori/visitatori

A fronte di tale novità legislative le aziende sono chiamate a riorganizzare il sistema legale ed operativo di ripartizione degli obblighi di sicurezza sul lavoro.

La norma si riferisce alle seguenti ipotesi delittuose:

-Omicidio colposo, previsto e punito dall'art. 589 c.p. *commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, relativo alle violazioni connesse alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, per il quale il legislatore ha previsto, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria più grave, pari a 1000 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno;

-Omicidio colposo, previsto e punito dall'art. 589 c.p. per il quale è prevista una sanzione pecuniaria ricompresa tra 250 e 500 quote, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno;

-Lesioni personali colpose gravi e gravissime, *commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, previste dall'art. 590 comma terzo c.p.c., per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote, oltre alle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Si riportano le singole fattispecie.

Art. 589 c.p.: *“Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro(1) la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

Art. 590 c.p.: *“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni(2).

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

E' opportuno altresì ricordare che il decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di Sicurezza e igiene del lavoro) ha stabilito il contenuto minimo essenziale del Modello organizzativo relativamente a questa specifica tematica.

In particolare, l'art. 30 del suddetto Testo Unico dispone che:

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11."

La norma, quindi, impone che siano considerate 'a rischio' e siano conseguentemente gestite con cautela e monitorate, a prescindere da ogni valutazione di merito sull'effettiva possibilità di realizzazione dei reati, le aree e le attività ivi richiamate.

Al fine di fornire un'adeguata comprensione di tali nuove fattispecie incriminatrici si riportano alcuni concetti e definizioni di carattere giuridico generale.

I reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configurano con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di una persona oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione

personale dalla quale sia derivata una malattia grave o gravissime, ovvero guaribile in un tempo non inferiore a 40 giorni (artt. 580 e 590 c.p.).

Il concetto di *colpa*, riferibile sia alle ipotesi di omicidio, sia alle ipotesi di lesioni, è definito dall'art. 43 c.p.: *“il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia –dando luogo alla colpa così detta generica- ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline- ovvero la colpa così detta specifica-”*.

La colpa, rappresentando la *non volizione* degli elementi del fatto storico conforme al modello legale descritto dalla norma incriminatrice, è un criterio di imputazione eccezionale o secondario, che deve, cioè, essere espressamente prevista dalla disposizione incriminatrice, diversamente dal dolo che, rappresentando la volontà del fatto tipico, è il criterio di imputazione soggettiva del reato, così detto ordinario, normale e primario.

La realizzazione del reato, anche se non voluto, nelle fattispecie colpose, è imputabile all'autore sulla base della violazione di regole di diligenza e sulla base del concetto di prevedibilità dell'evento.

Si tratta di uno dei pochi casi in cui il presupposto per la responsabilità dell'Ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso; ciò comporta la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa; la funzione esimente del Modello di organizzazione è rappresentata dall'introduzione e applicazione di misure idonee a garantire, da parte dei destinatari, una condotta rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello.

Per la realizzazione del reato occorre che vi sia un nesso di causalità tra la colpa e l'evento dannoso.

Il reato costituisce presupposto della responsabilità dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'evento dannoso può essere realizzato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un individuo), ovvero mediante una condotta omissiva (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso).

Il vantaggio o l'interesse per l'ente, così come individuato dalla *Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25*

septies del d. lgs. 231/2001 emanate nell'anno 2023, "può essere inteso, in tale frangente, in termini di condotta omissiva e quindi di risparmio derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza o nel mancato approntamento di strumenti di controllo sullo stato delle attrezzature, macchinari o impianti etc.".

Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuano nel datore di lavoro il garante dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro.

La posizione di garanzia del datore di lavoro è trasferibile ad altri soggetti, a patto che la delega di poteri all'interno dell'organizzazione aziendale sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisionali necessari per tutelare l'incolumità dei dipendenti.

La responsabilità del datore di lavoro è quindi rappresentata dalla *mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3 comma 1, lett. b) del decreto 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche* (Linee Guida Confindustria, giugno 2021).

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera statica, quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Diversamente, nel caso in cui un soggetto, non necessariamente inquadrato nel concetto giuridico di "dipendente" dell'Azienda/Ente, perda la vita sul luogo di lavoro e si accerti che l'Ente non si era conformato e non aveva assicurato il rispetto scrupoloso di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutela della salute e dell'igiene, lo stesso Ente sarà ritenuto responsabile e punito ai sensi dell'art. 25 septies; restano ferme, ovviamente, le ipotesi di esenzione da responsabilità dell'Ente previste dagli artt. 6 e 7 del decreto 231/2001.

Si evidenzia che la gravità e la diffusione di tale tipologia di omicidio colposo, avevano già indotto il legislatore (con la L. 296/1966) ad introdurre, nella fattispecie di cui all'art. 589 c.p.c., l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; la rinnovata attenzione per il delicato tema della sicurezza sul lavoro, implicante una riorganizzazione complessiva delle disposizioni normative di riferimento, deve tradursi, per ciò che interessa in tale sede e, quindi, per i singoli Enti, in un riassetto delle misure preventive, di attuazione e di controllo, tale da garantire l'efficienza e l'adeguatezza del presente Modello.

Si evidenzia altresì la fondamentale rilevanza di ogni attività connessa alla *valutazione dei rischi*, considerato che il reato che viene punito con la sanzione più grave per l'Ente, ovvero 1000 quote, è l'omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Infatti, ai sensi dell'art. 55, comma 1 e 2, D.lgs. 81/2008 (TUS):

"1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 Euro il datore di Lavoro:

a) per la violazione dell'art. 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b, o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f).

b) in aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno."

Le sanzioni a carico dell'ente, che operi alle condizioni previste dall'art. 55, comma 2, TUS, sono perciò più severe laddove siano assenti o carenti:

⊗ la valutazione dei rischi;

⊗ l'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Le lesioni personali sono lesioni dalle quali deriva una malattia nel corpo o nella mente e si differenziano in lievi, gravi e gravissime.

Le lesioni personali colpose lievi cagionano una malattia avente durata non superiore ai 40 giorni.

Le lesioni personali colpose gravi sono descritte dall'art. 583, comma 1°, c.p., ovvero:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore a 40 giorni:

2. se il fatto procede l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Le lesioni personali gravissime sono descritte dall'art. 583, comma 2°, c.p., ovvero:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso dell'organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

A fronte dell'introduzione dell'art. 25 septies nell'ambito del d. lgs. 231/2001, nel caso in cui si realizzi una delle ipotesi previste dall'art. 590 comma 3° c.p., e l'Ente non dimostri di aver adottato tutte le misure previste dal d. lgs. 231/2001, idonee a determinare l'esenzione da responsabilità, verrà applicata una pena pecuniaria di 250 quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del medesimo decreto.

Le "fattispecie di attività sensibili per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro" ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Come già evidenziato, per espressa previsione legislativa, devono considerarsi aree a rischio tutte quelle indicate nel già richiamato art. 30 del Testo Unico in materia di Sicurezza ed igiene del lavoro.

Le Linee Guida di Confindustria, inoltre, rilevano che l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dalla Società sulla base della legislazione prevenzionistica vigente, e, in particolare dagli artt. 28 e ss. del TU;

conseguentemente i reati previsti dall'art. 25 septies potrebbero essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, da parte dell'Ente, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Più specificatamente, in base all'attività svolta da Draeger Italia si evidenziano le seguenti attività sensibili in relazione ai reati richiamati all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza):

- Gestione, in generale, del sistema di sicurezza;
- Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Definizione dell'organizzazione, ruoli, responsabilità e nomine in relazione alle attività connesse alla tutela e salute nei luoghi di lavoro;
- Individuazione, valutazione e gestione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e sicurezza e relativa attuazione e vigilanza;
- Programmazione interventi e verifiche;
- Rapporti con RSPP, RSL, medico ed autorità competenti;
- Rapporti con i fornitori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse;
- Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze;
- Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici;
- Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda; conseguente controllo e azioni correttive;
- Attività di informazione/formazione dei lavoratori in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- Attività di natura organizzativa con specifico riferimento alle emergenze e al primo soccorso;
- Attività di sorveglianza sanitaria;
- Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;

Principi di comportamento

Draeger Italia ha adottato un Codice Etico ed un sistema organizzativo con procedure specifiche atti a regolamentare l'attività aziendale nel rispetto delle finalità di cui al d. lgs. 231/01.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi adottati da Draeger Italia.

La normativa individua, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, i seguenti soggetti quali garanti ex lege dell'obbligo di sicurezza, per quanto di rispettiva competenza: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori.

Sono indelegabili da parte del datore di lavoro i seguenti obblighi:

- valutazione di tutti i rischi con conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 TUS;

- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro può delegare l'esecuzione degli obblighi di sicurezza a soggetti che siano dotati delle necessarie competenze; la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

In particolare, datore di lavoro e dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di sicurezza posti dalla normativa in capo a preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medici competenti.

Il datore di lavoro, in base all'art. 31 TUS, organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni, in assenza di dipendenti che siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali necessari.

In generale, nello svolgimento delle proprie attività, tutti coloro che operano in Draeger Italia sia a livello apicale che a livello operativo, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare:

- gli obblighi di legge e regolamentari a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ambiente, ecologia e prevenzione incendi;

- le procedure di sicurezza e le procedure operative, le istruzioni di sicurezza e le istruzioni operative e tutti gli altri strumenti aziendali a presidio della sicurezza, previsti nel Documento di Valutazione dei Rischi e relativa documentazione;

-le procedure di sicurezza e le procedure operative, le istruzioni di sicurezza e le istruzioni operative e tutti gli altri strumenti aziendali a presidio della sicurezza, previsti nel Protocollo di sicurezza anti contagio COVID19, nonché le Regole di comportamento da rispettare presso la sede della società, oltre alla specifica Informativa per tutti i fornitori/visitatori;

-i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico in relazione ai reati in materia di sicurezza;

-quanto previsto nel presente Protocollo.

In particolare è fatto espresso divieto di:

-porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto 231 e nelle disposizioni di legge relative alla responsabilità amministrativa degli enti;

-porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;

-porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelli sopra descritti, possano potenzialmente diventarlo;

-omettere o rifiutare l'uso dei dispositivi di protezione, svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza o omettere o rifiutare di partecipare ai corsi di formazione ed addestramento in materia di sicurezza sul lavoro;

-svolgere le mansioni lavorative senza aver ricevuto adeguate istruzioni operative o senza aver partecipato a corsi di formazione;

-omettere di segnalare la propria incapacità o inesperienza a svolgere la mansione lavorativa assegnata.

La gestione della sicurezza deve essere regolata in modo da assicurare il rispetto dei seguenti principi di controllo:

-rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;

-attuazione delle attività di valutazione dei rischi e conseguente determinazione della politica aziendale;

-attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;

-acquisizione documentazione e certificazioni obbligatorie;

-programmazione, pianificazione ed organizzazione;

- svolgimento di riunioni periodiche di sicurezza e consultazione periodica dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria, vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni, controlli e monitoraggio;
- attività di formazione, informazione, sensibilizzazione;
- riesame ed azioni correttive.

Gli organi di vertice di Draeger Italia si impegnano ad agire in modo da ridurre al minimo i rischi adottando le misure maggiormente idonee in base alle conoscenze acquisite ed al progresso tecnico.

In particolare, Draeger Italia, quale datore di lavoro:

- adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia antinfortunistica e verifica, anche tramite l'ausilio di consulenti esterni debitamente qualificati, che la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia coerente con il proprio schema organizzativo e funzionale.
- La documentazione a presidio della sicurezza deve essere conforme alle prescrizioni di legge e regolamentari vigenti e deve chiaramente definire i compiti organizzativi ed operativi dei responsabili in materia di salute e sicurezza, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, degli addetti e le responsabilità connesse a tali compiti organizzativi ed operativi.
- Lo svolgimento dei compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli Addetti a tale servizio, devono essere documentati.
- La formazione ed addestramento dei lavoratori deve assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni agli strumenti adottati in materia di salute e sicurezza e delle possibili conseguenze derivanti dal mancato rispetto di quanto stabilito in tali strumenti.

Obblighi dei lavoratori:

Tutti gli obblighi e i doveri dei lavoratori previsti nella documentazione societaria al fine di tutelare la sicurezza sul lavoro sono vincolanti.

In particolare, sono vincolanti gli obblighi riportati nell'art. 20 del d. lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro)

Art. 20. Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

... omissis"

Protocolli specifici

Di seguito si riportano i protocolli specifici applicabili alle singole fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati richiamati all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, come sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza).

Attività volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

I protocolli specifici devono prevedere:

- l'esistenza di un documento formalizzato di Politica che definisca gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere e che sia formalmente approvato dalla Direzione aziendale; contenga almeno l'impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri requisiti sottoscritti; sia adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate³; sia periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi;
- l'esistenza di un Piano di Miglioramento e/o di un Piano Investimenti, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato dagli organi societari delegati che contenga una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento); che sia adeguatamente comunicato all'organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
- l'esistenza di una normativa aziendale che definisca criteri e modalità da adottarsi per: l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza nonché per l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse.

Attività volta a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo operativo, la gestione delle emergenze.

I protocolli specifici devono prevedere:

- l'esistenza di normative aziendali che disciplinino ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza (es. Manuale, Procedure, Istruzioni di lavoro) in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta (es: modalità di archiviazione/protocollazione a garanzia di un adeguato livello di tracciabilità /verificabilità);
- l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli Addetti del SPP, del Medico Competente, del Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) e degli Incaricati delle Emergenze che

³Individui o gruppi interessati, coinvolti o influenzati dalle prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro di una organizzazione.

- i) definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge in materia; ii) prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia; iii) prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli; iv) prevedano la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico;
- Ove previsto dalla normativa vigente, l'esistenza di norme aziendali che disciplinino le modalità di individuazione ed assegnazione dell'incarico di Coordinatore in materia di salute e sicurezza per la progettazione dell'opera e di Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, tenendo conto dei requisiti professionali previsti dalle norme di legge e che prevedano la tracciabilità dell'assessment dei requisiti e dell'accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori;
- l'esistenza di un sistema di deleghe di funzioni predisposte secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale i) di effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato⁴; ii) di idoneità tecnico professionale del delegato⁵; iii) di vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza⁶; iv) di certezza, specificità e consapevolezza⁷;
- l'esistenza di una normativa aziendale che identifichi ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione dei Rischi aziendali. In particolare tale norma: i) identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio; ii) identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); iii) identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio; iv) prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; v) prevede la valutazione delle diverse

⁴Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza e di una norma aziendale che garantisca la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe, che indichi chiaramente la possibilità o meno per il delegato di sub-delegare funzioni in materia di salute e sicurezza e preveda tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati.

⁵Esistenza di una norma aziendale che definisca procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico di aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali.

⁶Esistenza di un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato e di un'attività di vigilanza formalizzata.

⁷Esistenza di un sistema formalizzato di deleghe in materia di salute e sicurezza in cui sia chiaramente identificato l'ambito di operatività e di norme aziendali che prevedano la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati.

tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda; vi) prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori; vii) prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti; viii) prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti;

– l'esistenza del documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi⁸ redatto secondo le disposizioni definite e che contenga almeno i) il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati; ii) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione; iii) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l'esistenza di una norma aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte DDL. In particolare tale norma: i) definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti; ii) definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori; iii) prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza);

– l'esistenza di una norma aziendale per la gestione, distribuzione ed il mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali. In particolare tale norma: i) definisce modalità per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione ed efficienza dei DPI; ii) prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica funzionalità dei DPI (es. check list mirate quali elenchi dei dispositivi di protezione individuale da consegnare, condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione);

– l'esistenza di una norma aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale norma prevede: i) l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza; ii) indicazioni sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste

⁸Il documento di valutazione dei rischi è quello di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) e agli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 81/2001 (DVR) e, per il caso di cantieri temporanei o mobili, di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) (Piano di sicurezza e coordinamento – PSC).

un pericolo grave e immediato; iii) le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso; iv) l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno; v) indicazioni sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;

– l'esistenza di una di una norma aziendale che definisca le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale norma contiene: i) ruoli e responsabilità delle attività da svolgersi al fine della richiesta di rilascio e rinnovo del CPI; ii) indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio; iii) indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.

– l'esistenza di un calendario che preveda riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute e sicurezza e di una adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione;

– l'esistenza una norma aziendale che disciplini la diffusione delle informazioni relative alla salute e sicurezza. In particolare tale norma disciplina: i) l'informativa periodica del datore di lavoro verso i lavoratori; ii) l'informativa al Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva;

– l'esistenza di una norma aziendale che regolamenti il processo di formazione. In particolare tale norma: i) definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabile istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; ii) definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose); iii) con riferimento ai soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso); iv) definisce i tempi di erogazione della

formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale);

- l'esistenza di una norma aziendale che definisca modalità e contenuti dell'informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l'insieme delle norme e prescrizioni che un'impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti; nonché ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera;
- l'esistenza di una norma aziendale che definisca modalità di qualifica dei fornitori. In particolare tale norma tiene conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori prevista ai sensi dell'art. 90, comma 9, d.lgs. 81/08 nonché della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza;
- l'esistenza di clausole contrattuali standard riguardanti i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto;
- l'esistenza di norme aziendali che disciplinano le attività di manutenzione/ispezione degli asset aziendali affinché ne sia sempre garantita l'integrità ed adeguatezza. In particolare tali norme prevedono: periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili nonché la pianificazione, effettuazione e verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

Attività volte ad implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici

I protocolli specifici devono prevedere:

- l'esistenza di una norma aziendale che indichi: i) ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni; ii) ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti⁹ occorsi e dei "mancati incidenti"¹⁰; iii)

⁹Eventi che hanno provocato un danno (se il danno prodotto riguarda l'integrità fisica di una persona si parla di infortunio).

¹⁰Incidenti che pur caratterizzati da un elevato potenziale di rischio, non hanno provocato nessun danno, o soltanto un danno marginale.

modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

– l'esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio (anche attraverso l'uso di indicatori) per i) i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria; ii) i dati riguardanti la sicurezza degli impianti (apparecchi di sollevamento e ascensori, impianti elettrici, attrezzature a pressione, serbatoi interrati, apparecchiature laser; macchine); iii) i dati riguardanti le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati in azienda (schede di sicurezza).

– l'esistenza di norme aziendali che definiscano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

– l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di audit e verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce: i) la tempistica per la programmazione delle attività (Piano di Audit formalizzato); ii) le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell'indipendenza dell'auditor rispetto all'attività che deve essere auditata; iii) le modalità di registrazione degli audit; iv) le modalità di individuazione e l'applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili; v) le modalità di verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive; vi) le modalità di comunicazione dei risultati dell'audit all'Alta Direzione aziendale;

– l'esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza e l'Alta Direzione.

Riesame periodico del Vertice Aziendale al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda

I protocolli specifici devono prevedere:

- l'esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dalla Direzione aziendale in relazione all'efficacia e all'efficienza del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

Tale norma prevede la tracciabilità dello svolgimento delle seguenti attività: i) l'analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati; ii) l'analisi dei risultati degli Audit; iii) l'analisi dei risultati del monitoraggio della performance del sistema di gestione della salute e sicurezza (infortuni, altri dati); iv) lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente Riesame; v) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda.

Compiti dell'ODV

Fermi restando i compiti e le funzioni dell'OdV statuiti nella Parte Generale del presente Modello, ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/01, lo stesso è tenuto a vigilare sul rispetto da parte dei destinatari del Modello delle prescrizioni e dei comportamenti sopra esposti.

In particolare, l'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree a Rischio, diretti a verificare la corretta attuazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Inoltre, l'OdV può attivarsi con specifici controlli a seguito di segnalazioni ricevute.

In particolare è compito dell'OdV:

(i) verificare che siano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:

- una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai responsabili interni;
- gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio;
- i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai responsabili interni.

(ii) monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, attraverso controlli a campione;

-esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario del Modello e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

PARTE SPECIALE 7

RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Il d. lgs. 25 maggio 2017 n. 90, *Attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*, ha inserito, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 25-octies, precedentemente introdotto dall'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Il d. lgs. 90/2017, infatti, sostituisce, in parte modificandola profondamente, gran parte della disciplina contenuta nel D. lgs. 231/2007.

La nuova normativa, da un lato, impone maggiori obblighi di informazione da parte delle imprese e società, al fine di rendere palese l'assetto proprietario degli enti, pubblici e privati, dall'altro, interviene sulle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle società, sensibilizzando le stesse sull'attenzione per i protocolli e le procedure da adottare all'interno delle aziende al fine di prevenire condotte riconducibili ai fenomeni di money laundering.

La responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. 231/2001, oggi, rappresenta uno degli strumenti giuridici più efficaci al fine di reprimere la criminalità organizzata.

In particolare, l'art. 25 octies, rubricato: *'Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio'*, nella vigente formulazione dispone:

"1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648 ter. 1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il D. Lgs. n° 90 del 25 maggio 2017, inoltre, ha stabilito, in relazione alle fattispecie di cui all'art. 25 octies d. lgs. 231/2001, nuovi limiti edittali delle sanzioni pecuniarie ed interdittive e l'interazione tra il parere dell'UIF in relazione agli illeciti di cui al **primo de al secondo comma** e le osservazioni sulla struttura del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo.

Il tutto in un più efficace perimetro di protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sanzionato –anche- dalla confisca di cui all’art. 648 quater c.p..

Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti - individuati nell’art. 3 del d. lgs. 231/2007, così come modificato dall’art. 1 del D. lgs. 90/2017 - che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. Lgs. n. 56/04 ad esempio, i professionisti e i revisori contabili.

Nell’ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge (es. recupero crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, di titoli o valori con o senza l’impiego di guardie giurate, agenzie di affari in mediazione immobiliare, case da gioco, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, commercio di cose antiche, esercizio di case d’asta o galleria d’arte, ecc.).

Nei loro confronti trovano applicazione gli obblighi specificatamente previsti dal Titolo II (artt. 17 e ss.) del d. lgs. 90/2007, così come sostituito dal d. lgs. 90/2017

L’inadempimento a siffatti obblighi viene sanzionato, ai sensi del Capo I del Titolo V del decreto 231/2007 -così come sostituito dal d. lgs. 90/2017, con sanzioni di carattere penale (art. 55), oltre che con sanzioni amministrative (art. 56).

In base all’art. 21 del d. lgs. 231/2007 così come modificato dalla nuova normativa antiriciclaggio, inoltre, gli amministratori di tutte le imprese dotate di personalità giuridica e tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (nonché le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche private), sono obbligati a comunicare i dati relativi alla proprietà e al controllo degli assetti aziendali posseduti, anche indirettamente; i dati così raccolti verranno inseriti in apposite sezioni del Registro delle imprese a cui gli interessati avranno diritto di accesso, previo apposito processo di accreditamento.

In aggiunta, la nuova formulazione del successivo art. 22 del d. lgs. 231/2007, impone alle imprese di fornire ai soggetti obbligati tutte le informazioni relative al titolare effettivo, oltre a ribadire l’obbligo dell’impresa e/o dei suoi rappresentanti, di mettere a disposizione tutti gli elementi e le

informazioni in proprio possesso, al fine di consentire ai suddetti soggetti obbligati, di adempiere all'adeguata verifica della clientela.

La norma introduce altresì l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, per un periodo non inferiore a 5 anni.

Merita di essere considerata, in tale contesto, l'abrogazione –disposta dal D. Lgs. n° 90/2017 dell'obbligo di comunicazione antiriciclaggio posta a carico dell'Organismo di Vigilanza: di conseguenza i suoi componenti non sono più assogettabili alle sanzioni penali della reclusione fino ad un anno e della multa da 100 a 1.000= euro previsti precedentemente.

Il nuovo art. 46 del D. Lgs. n° 231/2017, come sopra novellato, pone a carico del Collegio Sindacale, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo sulla Gestione l'obbligo di comunicazione, eliminando ogni riferimento all'OdV inserito nel previgente art. 52 che obbligava i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'OdV, esistenti negli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Tali obblighi di comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all'uso di strumenti di pagamento e di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente (titolare dell'attività o legale rappresentante) che verso l'esterno (autorità di vigilanza di settore, Ministero Economia e Finanze, Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia).

In generale, con il termine riciclaggio si intende il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale o finanziario, che, sfruttando la fungibilità del denaro, alterano la libera concorrenza tra imprese e pregiudicano l'economia.

Costituiscono attività qualificabili quali attività di riciclaggio, ad esempio, se relative a beni provenienti da attività criminose e nella consapevolezza di tale provenienza: la conversione o il trasferimento di beni; l'occultamento o la dissimulazione di disposizioni, movimenti, proprietà dei beni o diritti sugli stessi; l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza che provengono da attività illecite; la partecipazione ai comportamenti sopra descritti.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, 648-ter-1 c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc.

Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano.

Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato *ex art. 648-ter c.p.*, siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il d. lgs. 90/2017, sempre nell'ottica di un'azione più incisiva al fine di reprimere le condotte di riciclaggio, ha introdotto l'art. 648 *quater* del c.p., che dispone che: *“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a nomra dei commi precedenti”*.

Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita

e autoriciclaggio sono state riformate dal d. lgs. 195/2021, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Tale Direttiva si pone come obiettivo quello di istituire una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Il Decreto armonizza la disciplina interna sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio, operando sostanzialmente in duplice direzione: in primo luogo, estendendo il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio; in secondo luogo, rimodulando le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

La principale novità riguarda l'ampliamento dei reati presupposto dei delitti di ricettazione (art 648 c.p.), riciclaggio (art 648-bis c.p.), "reimpiego" (art 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (art 648-ter.1) che ricomprendono, per tutte le fattispecie, alcune contravvenzioni (quelle punite con l'arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Come è noto, nella previgente formulazione normativa, le contravvenzioni non potevano costituire presupposto di alcuna delle fattispecie menzionate e i delitti colposi non potevano costituire presupposto delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio.

È bene sottolineare che deve, comunque, trattarsi di contravvenzioni o delitti colposi generatori di provento: quindi di fattispecie che producono un profitto (o anche un risparmio di spesa) il quale, con distinta e successiva condotta, viene fatto oggetto di riciclaggio.

Tale modifica non potrà che incidere in maniera indiretta sull'eventuale responsabilità dell'ente, ampliando l'ambito di operatività delle fattispecie in oggetto.

Il decreto 195/2021 ha poi introdotto nuove ipotesi circostanziali.

648 c.p. Ricettazione

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quanto il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi .

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto” .

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale o, in seguito alla recente modifica normativa, dalla contravvenzione, principale.

Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati e/o delle contravvenzioni principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai delitti medesimi.

Con l'espressione *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per *occultamento* si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante *l'intromissione* nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato di ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi, ad esempio può configurarsi mediante l'acquisto di sistemi di software contraffatti, in assenza delle relative licenze, per i sistemi informativi aziendali.

In ogni caso, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale.

Il d. lgs. 195/2021 ha introdotto, anche per la fattispecie di ricettazione, la circostanza aggravante -già prevista per il riciclaggio- della commissione del reato *“nell'esercizio di un'attività professionale”*; si ritiene che tale attività professionale prevista non sia solo quella per la quale è prevista una speciale abilitazione, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo.

Al fine di rispettare l'esigenza di proporzionalità della pena prevista dall'art. 5 par. 1 della direttiva, il Decreto legislativo ha sostituito l'attuale capoverso dell'art. 648 riguardante il fatto di particolare tenuità, prevedendo un'incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione: nel dettaglio, la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 1000 euro nel caso di danaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a 800 euro nel caso di danaro o cose provenienti da contravvenzione.

Per i suddetti casi di particolare tenuità, previsti al quarto comma dell'art. 648, si esclude l'applicabilità della confisca obbligatoria.

Infine, la ricettazione, così come l'autoriciclaggio, sono stati inclusi in quelle eccezioni espresse per cui l'art. 9, comma 4, c.p. prevede sempre la punibilità secondo la legge italiana dei fatti commessi dal cittadino all'estero anche in assenza della condizione di procedibilità (richiesta del Ministero della Giustizia).

A seguito di tale modifica, pertanto, mentre rimarrà irrilevante, ai fini della sussistenza della fattispecie, che l'eventuale reato presupposto sia stato commesso in Italia oppure all'estero e che, in tale ultima ipotesi, il fatto non costituisca reato per l'ordinamento straniero, purchè si tratti di fatto previsto come tale dalla legge italiana, al contrario se i reati di ricettazione o autoriciclaggio sono commessi all'estero, se l'autore del fatto è cittadino italiano ora la punibilità è sempre assicurata ai sensi del nuovo art. 9 comma 4, c.p. .

648-Bis c.p. Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto [non colposo], ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

L'ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal Legislatore, oltre ad una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli all'identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Passando alle condotte incriminate, la norma ne individua tipicamente due e cioè, la "sostituzione" e il "trasferimento" di denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa, accanto alle quali, però, prevede anche, con formula residuale, il compimento di qualsiasi altra operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di detto denaro o beni.

La "sostituzione" si riferisce ad attività mediante le quali i proventi illeciti vengono appunto sostituiti o cambiati con denaro "pulito" o altri valori. Ad esempio, versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, i quali rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni bancari o successivi prelievi, ovvero operazioni finanziarie o di investimento in titoli o azioni effettuate con denaro di provenienza delittuosa o anche la sostituzione di detto denaro con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti, etc.

In giurisprudenza, ad esempio, è stata ritenuta sussistente un'ipotesi di "sostituzione" nel caso di costituzione in pegno di beni provenienti da delitto al fine di ottenere prestiti di denaro, in quanto con tale condotta si realizza una lecito-vestizione dei beni medesimi, permettendo così all'autore di trasformare la refurtiva in danaro di fonte formalmente lecita.

Il "trasferimento" si può attuare spostando il provento criminoso da un luogo ad un altro, per conto degli autori del reato (per esempio portando il denaro "sporco" all'estero) ovvero ponendo

in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza, come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti con somme provento di delitto un immobile e, quindi, lo riceda al vero destinatario.

Infine, per consentire la punibilità di qualsiasi altra operazione, diversa dal sostituire o trasferire, che consenta di dissimulare l'origine del denaro o bene, è prevista la condotta di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (ad esempio mediante compensazione). In giurisprudenza è stata riconosciuta sussistente tale fattispecie negli interventi compiuti su veicoli provento di delitto consistenti nella sostituzione della targa o nell'alterazione dei numeri di telaio e di matricola.

Con l'ultima riforma della norma incriminatrice, ad opera del d. lgs. 195/2021, i delitti dai quali derivano i beni, il denaro o le altre utilità, poi oggetto di riciclaggio tramite le attività di trasferimento o sostituzione, possono essere anche delitti colposi, tra i quali, ad esempio, i delitti contro l'incolumità pubblica, l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

La condotta del riciclaggio resta invece una condotta di tipo dolosa.

648-Ter c.p.c Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso "impiega in attività economiche o finanziarie", consente due rilievi: da un lato, il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo, spesso con alchimie di particolare raffinatezza; d'altro lato, tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo "impiegare" la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine "investire", che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di "usare comunque".

Il richiamo al concetto di "attività" per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, ecc.), dove ha assoluta prevalenza l'aspetto intellettuale (es. costituzione di uno studio medico); non naturalmente quando essa si accompagna ad una struttura di tipo imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione e attrezzatura di una clinica privata).

Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Inoltre, la funzione integrativa e, per così dire, residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

Come evidenziato, la recente modifica di cui al d. lgs. 195/2021, ha ampliato l'ambito dei reati presupposto comprendendovi anche le contravvenzioni, purchè punite con l'arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi e purchè siano idonee a generare un provento poi oggetto dell'attività di 'reimpiego'.

Art. 648-ter-1 c.p. - Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Il **concetto di autoriciclaggio** non è estraneo all’ordinamento italiano, essendo stato introdotto con il D. Lgs. del 21 novembre del 2007, n. 231 e, più precisamente, nell’*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione*, alla luce del quale commette autoriciclaggio colui che oltre a porre in essere il reato presupposto è autore anche di quanto disposto ai sensi dell’articolo 648 bis c.p.

Nel citato Codice la figura autonoma dell’autoriciclaggio è stata **introdotta con la Legge 186 del 15 dicembre 2014, Disposizioni in materia di emissione e rientro di capitali all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio** e tipizzata nel Codice Penale, nell’art. 648 ter 1.

Tale figura di reato, ridisegna, in qualche modo, la normativa del reato di riciclaggio, ai sensi dell'articolo 684-bis c.p., ove, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non era punibile il soggetto agente del reato presupposto, anche se la sostituzione ovvero il trasferimento di denaro, proveniente da reato, avveniva mediante l'ausilio di un terzo soggetto inconsapevole (Cass. civ., sent. n. 9226 del 2013).

La neointrodotta fattispecie invece sanziona l'autore del reato presupposto, il quale trasferisce, sostituisce ovvero occulta i proventi del reato reimpiegandoli in attività tali da instaurare un meccanismo economico-finanziario.

Dalla lettura del citato articolo, l'orientamento della dottrina relativamente al II° comma, era quello di considerare lo stesso quale circostanza attenuante della fattispecie delittuosa, ma successivamente, illustre dottrina ha completamente superato tale orientamento, considerando, quindi, i primi due commi quali fattispecie autonome differenziate.

Particolarmente importante risulta l'inciso *concretamente*, di cui al I° comma, alla luce del quale, ed è questa una novità rispetto a quanto previsto dall'articolo 648 bis e 648 ter c.p., il Giudice deve verificare che le condotte siano effettivamente idonee ad ostacolare la provenienza dei beni. Il presupposto dell'autoriciclaggio, infatti, è rappresentato da una condotta che ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l'avverbio "concretamente" non è presente.

Ciò vuol dire che per il reato di autoriciclaggio non ci si potrà rimettere a qualsiasi modalità idonea a determinare anche un semplice ritardo nell'identificazione della provenienza, con la conseguenza che non sarebbero rilevanti ai fini del reato di autoriciclaggio tutte quelle operazioni le cui modalità esecutive sono facilmente superabili con la normale diligenza degli organi accertatori.

Autorevole dottrina ha precisato come il semplice trasferimento delle somme non configura il reato di autoriciclaggio, in quanto per tale configurazione occorrerebbe la prova che si sia trattato di un trasferimento avvenuto con modalità anomale, ossia diverse da quelle normali (ad esempio, attraverso plurimi passaggi, taluni dei quali inutili; mediante il transito su conti esteri, soprattutto se siti in banche di Paradisi fiscali; con la collaborazione amichevole di terze persone aventi la natura di mere "teste di legno", ecc.); *"Quello che conta, in altre parole, è che l'utilizzazione delle somme non avvenga in maniera lineare e normale, ma che invece si possa dire che sono stati messi in atto tutti i possibili "artifici" tendenti al risultato dell'avvenuta estrema difficoltà di identificazione della provenienza da delitto. È necessario, dunque, che si siano perseguite delle vie tortuose, delle strade inusuali,*

delle condotte difficili da interpretare, e così via, anziché la via maestra del semplice impiego od utilizzo che si sarebbero adottati se non ci fosse stato nulla da nascondere.”

Tra le condotte non punibili si segnala, inoltre, quanto indicato al quarto comma dell'art. 648-ter.1 c.p. che prevede che *“fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

È stato sottolineato come in questo caso il legislatore abbia voluto espressamente escludere dalla portata incriminatrice dell'art. 648 ter 1 c.p. tutte quelle condotte che si concretizzano, non già in un reimpiego in attività produttive di proventi delittuosi, ma nella mera utilizzazione (consumo) o godimento personale di questi ultimi.

È l'esempio di tizio che si impadronisce di una consistente somma di denaro con modalità penalmente rilevanti, furto o appropriazione indebita; se utilizza il profitto di tali reati per avviare un'attività commerciale (o altro) sarà punito per autoriciclaggio; se li destina al consumo personale, tipo acquisto di autovetture, beni di lusso, sarà tranquillamente esente da pena.

In generale, per ciò che rileva più specificatamente la responsabilità degli Enti, la condotta prevista dall'art. 648 bis c.p., può anche essere realizzata attraverso l'errata rappresentazione in bilancio della situazione economico-patrimoniale della società, diretta all'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ad esempio avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che potrebbe comportare la generazione di denaro di provenienza illecita potenzialmente idoneo a configurare la fattispecie di autoriciclaggio.

Con il d. lgs. 195/2021, la norma è stata ulteriormente modificata; in particolare, in seguito all'intervento legislativo, i delitti dai quali derivano i proventi, poi oggetto della condotta di autoriciclaggio possono essere anche delitti colposi, tra i quali, ad esempio, i delitti contro l'incolumità pubblica, l'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Inoltre, anche per tale fattispecie, sono stati inseriti tra i reati presupposto anche le contravvenzioni purché punite con l'arresto non superiore nel massimo a un anno e nel minimo a 6 mesi, a prescindere che siano dolose o colpose.

In tal modo il legislatore italiano, in ottemperanza alla Direttiva Europea 2018/1673 sopra richiamata, ha superato le dispute dottrinali e gli orientamenti giurisprudenziali che, invece, escludevano la configurabilità delle fattispecie criminose sopra indicate in caso di reati presupposto di natura contravvenzionale, introducendo per tali ipotesi nuove cornici edittali.

Lo scopo di tali modifiche normative è quello di realizzare un perimetro di operatività comune a tutti gli stati membri dell'Unione Europea che permetta di individuare i requisiti minimi

necessari ai fini della configurabilità delle condotte penalmente rilevanti in tale ambito, anche al fine di contrastare il fenomeno del c.d. *“Forum shopping”*.

Con il termine *“forum shopping”* si intende il rischio che il riciclatore possa scegliersi lo stato membro in cui commettere il reato, in ragione di eventuali vuoti legislativi o di previsioni incriminatrici o trattamenti sanzionatori più favorevoli e/o al fine di approfittare della presenza di ostacoli alla cooperazione internazionale.

Il legislatore è inoltre intervenuto sulla circostanza aggravante sostituendo il riferimento all'art. 7 del D.l. 152/1991, con il riferimento all'art. 416 bis 1 c.p., per i beni provento dei reati commessi nell'ambito di un'associazione di tipo mafioso.

Infine, l'autoriciclaggio, così come la ricettazione, sono stati inclusi in quelle eccezioni espresse per cui l'art. 9, comma 4, c.p. prevede sempre la punibilità secondo la legge italiana dei fatti commessi dal cittadino all'estero anche in assenza della condizione di procedibilità (richiesta del Ministero della Giustizia).

A seguito di tale modifica, pertanto, mentre rimarrà irrilevante, ai fini della sussistenza della fattispecie, che l'eventuale reato presupposto sia stato commesso in Italia oppure all'estero e che, in tale ultima ipotesi, il fatto non costituisca reato per l'ordinamento straniero, purchè si tratti di fatto previsto come tale dalla legge italiana, al contrario se i reati di ricettazione o autoriciclaggio sono commessi all'estero, se l'autore del fatto è cittadino italiano ora la punibilità è sempre assicurata ai sensi del nuovo art. 9 comma 4, c.p.

Art. 25 *octies* 1 d. lgs. 23172001: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493 ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493 quater e per il delitto di cui all'articolo 640 ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il

patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2. bis In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2."

Il nuovo articolo 25 octies 1 è stato aggiunto con l'entrata in vigore del d.l. 184/2021, in recepimento della Direttiva 2019/713/UE del Parlamento Europeo che vincola gli Stati membri ad adattare la disciplina interna in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

In particolare, con l'espressione "*strumenti di pagamento diversi dai contanti*", si fa riferimento a "*ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diversa dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambi digitali*".

Vengono quindi ricompresi i mezzi di pagamento immateriali, quindi mezzi di pagamento come Satispay o Payal, ma anche o 'mezzi di scambio digitali', ovvero la 'valuta digitale', individuata come "una rappresentazione digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

I delitti presupposto introdotti tramite l'art. 25 octies 1, sono le fattispecie previste dall'art. 493 ter c.p. così come novellato nello stesso d. lgs. 184/2021, il nuovo 493 quater c.p., introdotto dal medesimo decreto e l'art. 640 ter c.p. nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, sempre introdotta dal d.lgs. 184/2021.

Con la Legge 137/2023 di conversione del D.L. 10 agosto 2023 n. 105, recante "*Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*" è stato inserito, tra i reati presupposto, il reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 512 bis c.p.

Art. 493 ter c.p.: Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. (2)

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

3. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Il d. lgs. 184/2021 ha modificato il testo e la rubrica dell'art. 493 ter c.p. ampliandone l'oggetto materiale: la nuova fattispecie non è più rivolta unicamente alle condotte aventi ad oggetto "carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi", ma, più in generale, anche a "ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti", ricomprendendo conseguentemente anche mezzi di pagamento immateriali.

Si ritiene, in base alla definizione data dal legislatore del concetto di 'strumenti di pagamento diversi dai contanti', che la norma ricomprenda anche le così dette 'criptovalute' o 'valuta virtuale'; quindi il reato in esame pare essere possa commesso anche in relazione a portafogli di valute non ufficiali, sempre più diffusi anche in Italia.

Si tratta di un reato comune, posto a tutela del mercato finanziario.

Il bene giuridico tutelato, anche in considerazione della sua collocazione codicistica, è la fede pubblica.

Il dolo richiesto, al fine di integrare la fattispecie, non si esaurisce nella mera coscienza e volontà della falsificazione, ma presuppone anche la consapevolezza di arrecare ad altri un danno.

Per tale fattispecie è prevista nei confronti dell'Ente l'applicazione di sanzioni interdittive, in conformità all'esplicita indicazione contenuta nell'art. 11 della Direttiva 2019/713/UE.

Art. 493 quater c.p.: Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e’ sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche’ la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita’ di cui il reo ha la disponibilita’ per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Si tratta di un reato prodromico alla commissione di *ulteriori reati concernenti mezzi di pagamento diversi dai contanti*, non meglio individuati; tuttavia, da un confronto con il testo dell’art. 25 octies 1 del d. lgs. 231/2001, si può dedurre che i reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, siano quelli contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio.

Sempre in relazione all’interpretazione della condotta idonea a concretizzare la fattispecie, pare che non risulti punibile il mero possesso di tali strumenti.

Trattasi di un reato comune, come evidenziato dall’uso del pronome “chiunque”, punito a titolo di dolo specifico, in quanto le condotte suddette assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Art. 512 bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o zioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

Nell'ambito dell'art. 25 *octies* 1 tale nuova fattispecie ha una cornice sanzionatoria propria e differente rispetto agli altri illeciti del medesimo articolo, comminando la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

L'interesse che suscita l'introduzione dell'art. 512 *bis* c.p. nel Decreto 231 è legato al ruolo che questo delitto ricopre nella prevenzione antimafia; la novella legislativa pare quindi colmare un vuoto della disciplina 231 relativo agli enti coinvolti nei procedimenti antimafia.

La norma si inserisce all'interno di un vasto novero di strumenti per il contrasto patrimoniale: nell'ambito della criminalità organizzata prima e, della criminalità economica poi.

La volontà del legislatore è quella di colpire i capitali illeciti controllandone la circolazione (reati di riciclaggio), ovvero la concentrazione della ricchezza sproporzionata al reddito (sequestro e confisca) nei confronti di quei soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, ovvero abitualmente dediti ai traffici delittuosi.

Si tratta un reato comune, costruito sull'attribuzione – mediante un negozio giuridico simulato – della titolarità o della disponibilità di un bene o di un'utilità ad un terzo per eludere i provvedimenti di prevenzione patrimoniale previsti dal Codice antimafia o per agevolare la commissione di reati contro il patrimonio.

La prevenzione opera quindi nell'ottica della criminalità d'impresa e, più in generale, economica al fine di fronteggiare le notevoli difficoltà di accertamento dovute alla capacità di intervento dei poteri criminali nel mondo dell'economia.

La prevenzione si esplicita anche attraverso il legame tra il trasferimento fraudolento di valori e i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che possono prescindere da un collegamento con l'attività mafiosa. Pertanto, l'oggetto materiale del delitto di cui all'art. 512 *bis* c.p. può afferire ai beni aziendali, alle quote societarie, ai rapporti bancari, cioè a *res* che possono essere oggetto del sequestro e della confisca antimafia, anche per equivalente, o, in generale, beni di provenienza illecita (anche non mafiosa), che si vorrebbero immettere nel circuito dell'economia legale.

L'art. 512 *bis* c.p., pone a fondamento della fattispecie una operazione negoziale di mera natura apparente che si perfeziona tra colui che realizza l'intestazione fittizia e colui che consapevolmente ne accetta il ruolo, ovvero il più delle volte, una persona di fiducia che può essere sia l'ideatore che un semplice prestanome. In altri casi il regista dell'intera operazione risulta essere una persona totalmente esterna all'operazione limitandosi soltanto ad indicare le modalità attuative del trasferimento, si pensi ad es. alla figura del commercialista o del consulente finanziario.

Pertanto i beni, il danaro od altre utilità escono solo apparentemente dalla sfera patrimoniale del cedente entrando in quella del cessionario che, in realtà, non ne acquisisce la concreta disponibilità restando la

stessa sempre in capo al cedente apparente.

Peraltro, secondo la Cassazione, il reato de quo può essere commesso anche se i beni o i valori o i capitali, ceduti fittiziamente, in realtà non siano riconducibili direttamente a fatti illeciti ma solo in via mediata (ed es. beni di cui il possessore non riesca a provare la provenienza o che siano ingiustificati rispetto al reddito dichiarato).

Tuttavia non è sufficiente il solo trasferimento apparente ad integrare il reato dal punto di vista penalistico, occorre infatti che il trasferimento fittizio sia volto solo ed esclusivamente ad eludere una misura di prevenzione di carattere patrimoniale (o disposizioni di legge in materia di contrabbando) ovvero ad agevolare un reato di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Trattasi pertanto, ormai pacificamente, di reato istantaneo ad effetti permanenti a forma libera in cui il legislatore non specifica quale tipo di trasferimento integri il reato limitandosi soltanto genericamente ad indicare l'utilizzo di atti apparentemente traslativi fittizi siccome effettuati con finalità elusive.

Il legislatore sanziona la condotta di chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità perseguendo determinate finalità illecite, senza però sanzionare l'intestatario, il cui consenso permette la necessaria relazione tra le due condotte; relazione, occorre ribadirlo, che delinea e cristallizza la tipicità, configurandone la lesione tipica.

Al riguardo, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere natura necessariamente concorsuale alla fattispecie definendo il reato a forma libera, nel senso che l'operazione negoziale potrà articolarsi secondo le più varie modalità esecutive, purchè l'effetto finale integri una situazione di apparente diversità tra la titolarità formale e la titolarità di fatto. Risulterebbe così punibile anche l'intestatario fittizio quale partecipe ai sensi dell'art. 110 c.p. alla realizzazione del negozio apparente

Gli arresti dei giudici di legittimità sono abbastanza pacifici nel riconoscere natura necessariamente concorsuale alla fattispecie proprio perché il reato è a forma libera, nel senso che l'operazione negoziale potrà articolarsi secondo le più varie modalità esecutive, purchè l'effetto finale integri una situazione di apparente diversità tra la titolarità formale e la titolarità di fatto.

Stesso discorso potrebbe essere fatto valere per chi ha ideato il disegno negoziale senza farne parte, cioè il professionista.

Il reato è a dolo specifico, ovvero, per potersi integrare il reato, il legislatore prevede, oltre alla volontà dell'evento che si traduce nella cessione fittizia, anche un fine ulteriore cioè l'aggiramento della normativa sulle misure di prevenzione reale (o delle norme anticontrabbando) oppure l'agevolazione dei reati di cui agli *articoli 648, 648-bis e 648-ter*. Tuttavia non è richiesto che tale fine si realizzi in concreto in quanto si risponderà di detto reato anche qualora lo scopo, per un imprevisto, non dovesse realizzarsi.

Il trasferimento di valori può essere il reato presupposto delle fattispecie di riciclaggio e reimpiego, e, in tal caso, si realizza un'ipotesi di concorso formale di reati e l'autore risponderà di tutti i reati contestati.

In ordine ai rapporti tra il reato de quo e la fattispecie di autoriciclaggio, si ritiene che la fattispecie di cui

all'art. 512 bis c.p. non possa essere assorbita nella nuova fattispecie di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui il trasferimento fittizio dei valori sia destinato a renderne più difficoltosa la provenienza delittuosa.

Infatti la condotta di autoriciclaggio non presuppone che il suo autore ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti derivanti dal reato presupposto: questo è un elemento ulteriore che l'ordinamento punisce ai sensi dell'art. 512 bis del c.p. In questo caso siamo di fronte ad un elemento che, proprio in quanto coinvolge un terzo soggetto che va a fungere da prestanome del dante causa autore del reato presupposto, non può essere in nessun caso ricompreso tra quelle "altre operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nella norma di cui all'art. 648 ter1 c.p. e riferibili al solo soggetto agente o a chi per lui ma senza esserne investito formalmente.

Ne deriva come le due violazioni intervengano in momenti cronologicamente distinti proprio a ulteriore dimostrazione della loro diversità; pertanto, ove l'autore del reato presupposto, dapprima compia l'operazione di interposizione fittizia per poi, successivamente, determinarsi in favore dell'autoriciclaggio, risponderà di entrambi i reati proprio perché l'autoriciclaggio non prevede l'intestazione fittizia quale unica modalità di quel reato ma soltanto quale una delle tante possibilità che possono porsi all'autore.

Infine, considerato che il legislatore non ha inteso formalizzare o schematizzare possibili strumenti negoziali attraverso i quali potesse per l'appunto realizzarsi "l'attribuzione fittizia", né, tantomeno, ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" a schemi tipizzati di carattere civilistico, la casistica afferente la concreta realizzazione della fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p., può essere la più svariata.

Infatti l'atto di spoliazione, e la conseguente attribuzione fittizia ad altri, in alcuni casi presuppone più soggetti (interposizione fittizia pura), in altri il negozio abbisogna di sole due parti e può essere ascritto ad una semplice cessione simulata (ad es. compravendita).

Per realizzare il trasferimento fittizio strumento più immediato è quello della simulazione negoziale; normalmente si simula un contratto di compravendita con cessione del bene in cambio di una contropartita che non viene erogata; in questo caso il simulato acquirente diventa titolare (fittizio) senza alcun esborso reale di una contropartita economica.

Altra ipotesi può essere quella di un atto unilaterale di riconoscimento di un debito fittizio che viene saldato con la cessione di un bene o con il trasferimento di valori o a qualsiasi altro atto negoziale, con obbligazione con prestazione a carico del solo proponente come, per esempio, le promesse unilaterali, cioè a dire quei negozi giuridici unilaterali con cui un soggetto promette una determinata prestazione ad un altro soggetto specifico ovvero al pubblico e si vincola senza che sia necessaria l'accettazione del destinatario.

Ancora, le parti possono stipulare un contratto ben sapendo che in realtà chi acquisisce il bene non è nell'intenzione delle parti il vero dominus ma solo un soggetto mediato.

Risulta particolarmente adatto allo schema del rapporto simulatorio anche quello del mandato senza

rappresentanza. Infatti al fine della realizzazione della cessione fraudolenta, sia in forma diretta che in via mediata, non è tanto la cessione fittizia ad integrare la causa illecita, quanto, appunto l'esercizio dei poteri di dominus su di un bene che apparentemente non fa parte formalmente del suo patrimonio o perché se ne è spogliato o perché non lo ha apparentemente acquisito.

Ovviamente anche in questo caso, come visto per la simulazione, tutti i diritti e i beni formalmente acquisiti dal mandatario entreranno solo apparentemente nel patrimonio di quest'ultimo che non li gestirà se non in maniera fittizia lasciando tutte le prerogative al mandante fittizio che eserciterà le sue prerogative di dominus sostanziale.

Altro strumento che può essere utilizzato per un trasferimento fittizio di beni per i fini previsti dal reato di cui all'art. 512 bis è il trust.

Infatti il trust ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto denominato settlor, alcuni beni da affidare in gestione ad un soggetto denominato trustee per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato.

A prima vista si tratta di un istituto che ben potrebbe essere utilizzato ove gli scopi perseguiti siano quelli di occultare patrimoni con cessioni fittizie e pertanto detto istituto potrebbe tranquillamente integrare il reato se si realizzano gli scopi previsti dalla fattispecie penale. Anzi in questo caso assistiamo ad un negozio ancor più sofisticato in quanto più che ad una cessione simulata vera e propria assistiamo ad un accantonamento di asset patrimoniali per un fine specifico. I soggetti del rapporto quindi sarebbero di norma tre, esattamente come nell'interposizione fittizia, tuttavia spesso e volentieri il settlor potrebbe tranquillamente coincidere con il beneficiario e creare un patrimonio separato da dare in gestione al trustee che, formalmente, ne risulterà proprietario, ma che li gestirà in nome e per conto del settlor/beneficiario per un tempo predeterminato.

Ne consegue che questo strumento ben potrebbe trovare utilizzo quale mezzo di cessione fraudolenta di valori ed integrare una delle possibili condotte con la quale si può consumare il reato qualora il trust sia fittizio e l'accantonamento patrimoniale venga effettuato con il solo scopo di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione reali (o di favorire i reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.).

Sia il trust che il fondo patrimoniale, quindi, sono strumenti assolutamente leciti, ma se sono istituiti per essere finalizzati a intenti frodatori possono integrare quella 'fittizietà' della cessione patrimoniale fondante ed integrante la fattispecie di cui all'art. 512 bis c.p.

Da ultimo, uno strumento molto utilizzato dagli autori del reato de quo è la cessione di quote o azioni al fine di estraniarsi -apparentemente- dalla compagine ed evitare così possibili interventi ablativi della stessa società.

Allorquando il precedente socio, che si è spogliato delle azioni o delle quote, continui di fatto a determinare la politica societaria, ecco che si verificherebbe quella fittizietà nell'ambito di una cessione patrimoniale che pertanto sarà fraudolenta.

In questa direzione la giurisprudenza di legittimità del noto processo Emilia si è pronunciata affermando il principio in base al quale: “Integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512 bis c.p. la condotta di chi, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquista la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall’attività imprenditoriale”.

Il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito nella legge 29 aprile 2024 n. 56, ha inserito il secondo comma riferito specificatamente a chi, *“al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”*.

Tale previsione si pone in un rapporto di specialità con il primo comma.

La condotta elusiva ha specificatamente come oggetto le *disposizioni di documentazione antimafia*, ovvero, ex art. 84 d.lgs. n. 159/2011, la comunicazione antimafia e, quindi, le certificazioni poste a base di tali provvedimenti amministrativi, che sono requisiti essenziali affinché un operatore economico possa partecipare ad una gara pubblica ed eseguire la prestazione appaltata.

Sebbene la norma è costruita come reato comune, in concreto si tratta di un delitto a soggettività ristretta, posto che la documentazione antimafia è richiesta al titolare e al direttore tecnico, in caso di imprese individuali, al direttore tecnico, al legale rappresentante, ai componenti dell’organo amministrativo, in caso di enti.

Del pari, anche l’oggetto della condotta viene ridefinito in funzione della documentazione antimafia, individuandolo nella: titolarità di impresa, appartenenza delle quote sociali, persone che rivestono le cariche sociali ovvero l’oggetto della valutazione della comunicazione e dell’informazione antimafia.

Il momento di consumazione del reato è rappresentato dalla partecipazione dell’operatore economico alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici o all’esecuzione di appalti o di concessioni.

Emerge, quindi, come l’inserimento di tale secondo comma risponda all’esigenza di prevenire l’infiltrazione della criminalità economico-mafiosa nella contrattazione pubblica.

La fattispecie è rivolta ai soggetti che all’interno dell’ente ricoprono un ruolo apicale, quale, ad esempio, il legale rappresentante, oppure chi è sottoposto alla direzione o vigilanza del legale rappresentante; l’interesse e il vantaggio che l’ente potrebbe trarre dalla commissione del nuovo illecito sono identificabili nella partecipazione o nell’esecuzione di appalti o concessioni pubbliche, il cui controvalore andrebbe a rappresentare il profitto del reato di trasferimento fraudolento di valori.

Art. 640 ter comma 2, c.p. Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Il reato di frode informatica era già stato introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al d. lgs. 231/2001, all'art. 24 del Decreto (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*), ma con rilevanza per l'ente, ai fini della relativa responsabilità amministrativa, unicamente circoscritta alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e non quando commesso in danno di soggetti privati.

Rimandando a quanto già evidenziato sub art. 24 d.lgs. 231/2001 per le caratteristiche della fattispecie di frode informatica, si evidenzia che, con il d. lgs. 184/2021, gli enti potranno essere ritenuti responsabili anche per la commissione di frodi informatiche commesse a danno di privati, a condizione che venga integrata l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Tale introduzione, tuttavia, non comporta alcuna estensione applicativa dell'art. 640 ter c.p. così come definito nell'art. 24; il d. lgs. 184/2021 non incide sull'art. 24 e le due ipotesi di frode informatica contemplate nel d.lgs. 231/2001 rimangono distinte nelle loro rispettive autonome versioni.

La sanzione pecuniaria per l'ente è fino a 500 quote; per tale fattispecie si prevede altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. lgs. 231/2001.

La fattispecie in esame, ad esempio, può essere integrata quando l'ente, una volta conseguito un finanziamento, viola il sistema informatico per inserire il finanziamento per un importo maggiore di quello legittimamente ottenuto.

Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal Codice penale, avente ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

Per tali fattispecie, indicate nel secondo comma dell'art. 25 octies 1 D. lgs. 231/2001, salvo che il fatto non integri un reato più grave, all'ente si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie:

- fino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni;
- da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive.

Tale disposizione sancisce un inasprimento generale delle sanzioni previste per tali fattispecie.

Le fattispecie di attività sensibili per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, e per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Le attività sensibili individuate presso Draeger Italia in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, e, in seguito alla recente modifica normativa, ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, sono:

- Gestione modalità di acquisto di beni e servizi;
- Gestione degli intermediari;
- Gestione dei flussi finanziari-amministrazione-bilancio-contabili-tesoreria;
- Gestione dei pagamenti/attività di riscossione;

- Gestione delle transazioni commerciali;
- Archiviazione documentazione a supporto delle transazioni;
- Gestione del personale;
- Gestione adempimenti fiscali;
- Gestione ed organizzazione della tenuta della contabilità; gestione della fatturazione;
- Gestione dei rapporti con i fornitori e settore acquisti; contratti con i fornitori;
- Gestione anagrafica fornitori;
- Contabilizzazione degli accordi pagati ai fornitori;
- Gestione degli incarichi professionali;
- Gestione delle fatture passive;
- Redazione del bilancio d'esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione;
- Gestione delle attività assembleari;
- Gestione adempimenti legislativi in ambito amministrativo e fiscale;
- Gestione rapporti con autorità di Vigilanza;
- Predisposizione e gestione della documentazione per la partecipazione a gare a evidenza pubblica;
- Gestione delle certificazioni, comunicazioni, informazioni richieste per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica, con particolare riferimento alla documentazione antimafia;
- Gestione del contenzioso.

Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione contabile e fiscale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
 - le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Draeger Italia s.p.a.;
 - il Codice Etico;
- in generale, la normativa applicabile.

Principi generali di comportamento

Draeger Italia ha adottato un Codice Etico ed un sistema organizzativo con procedure specifiche atti a regolamentare l'attività aziendale nel rispetto delle finalità di cui al d. lgs. 231/01.

Tutte le attività a rischio reato e le relative aree di supporto devono essere svolte nel rigoroso rispetto dei principi di comportamento a presidio di tali attività, contenuti nel Codice Etico e nelle altre procedure e sistemi organizzativi adottati da Draeger Italia.

Nello svolgimento delle proprie attività, tutti coloro che operano in Draeger Italia sia a livello apicale che a livello operativo, ciascuno per quanto di propria competenza, devono rispettare:

- gli obblighi di legge e regolamentari per la prevenzione dei reati in materia di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento in materia di valori;

- i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico in relazione ai reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento in materia di valori.

In particolare è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente od indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies e 25 octies 1 del Decreto 231 e nelle disposizioni di legge relative alla responsabilità amministrativa degli enti;

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Protocolli specifici

Approvvigionamento di beni e servizi, Gestione degli intermediari, Gestione dei flussi finanziari-amministrazione-bilancio-contabilità-tesoreria, Gestione dei pagamenti e transazioni commerciali, Gestione rapporti con autorità di Vigilanza, Gestione adempimenti fiscali, Gestione del contenzioso e Gestione del personale.

Per i protocolli specifici relativi alle fattispecie di attività sensibili, afferenti i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento in materia di valori, oltre a richiamare integralmente il contenuto della Parte Speciale 1 *"Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione"*, si richiamano i seguenti protocolli specifici:

Adeguate verifica ed identificazione della clientela; controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Obblighi di registrazione/conservazione dati e informazioni acquisite nel corso delle attività di verifica.

Obblighi di segnalazione all'Odv di operazioni sospette; obbligo di segnalazione alla UIF di operazioni sospette in caso di conoscenza, sospetto o ragionevole motivo di sospettare che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che, comunque, i fondi provengano da attività criminose.

Obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese e di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva (art. 21 d. lgs. 231/2007 così come modificato dal d. lgs. 90/2017).

Obbligo di fornire ai soggetti obbligati, ex art. 22 d. lgs. 231/2007 così come modificato dal d. lgs. 90/2017, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Obblighi di comunicazione, da parte dei componenti del collegio sindacale, al legale rappresentante o a un suo delegato, delle operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; obblighi di comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare illeciti/violazioni.

In linea generale, i Destinatari che svolgono la propria attività nell'ambito delle aree "*a rischio reato*" sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

obbligo di astenersi dal porre in essere o adottare comportamenti e/o atti prodromici tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 25-octies e 25 octies 1 del Decreto;

obbligo di provvedere ad acquisire adeguata conoscenza della clientela;

obbligo di garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

divieto di acquistare, ricevere od occultare denaro o altri mezzi di pagamento, compresa la valuta virtuale, o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od o divieto di sostituire o trasferire denaro, o altri strumenti di pagamento, anche virtuali, beni o altre utilità provenienti da delitto non

colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;

divieto di impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, o altri strumenti di pagamento anche virtuali, beni o altre utilità provenienti da delitto;

obbligo di evidenziare ed immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle, ovvero anche le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di valide ragioni giustificatrici;

obbligo di bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione);

obbligo di evidenziare le operazioni sospette poste in essere dalla clientela ai sensi del D.Lgs. 231/07;

obbligo di partecipare fattivamente al processo di analisi della clientela e della relativa attività per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. N. 231/07, comunicando per iscritto ogni operazione, comportamento, anomalia, per qualsivoglia circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, reputata suscettibile di valutazione ai fini di un eventuale avvio dell'iter di segnalazione come operazione sospetta.

Inoltre dovranno essere rispettati i seguenti principi di riferimento:

Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

- Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività afferenti le transazioni commerciali;

- Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività afferenti la gestione dei pagamenti e delle riscossioni di somme di denaro o strumenti diversi di pagamento;
- Tenere traccia di tutte le attività afferenti le transazioni commerciali;
- Monitorare e tenere traccia di tutti i pagamenti e le riscossioni effettuati con qualsiasi mezzo;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni proprie di dette attività;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

-rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati alterati, falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

-porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della Società di revisione;

-omettere di effettuare, con la dovuta completezza, correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta Autorità;

-esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

-determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo in essere atti simulati, fraudolenti o ingannatori, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Draeger;

-porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

-intrattenere rapporti commerciali con soggetti, fisici o giuridici, dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;

-utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

PARTE SPECIALE 8

I DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 25 decies: *“In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377 bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote”.*

L’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009 n. 116, ha introdotto la punibilità dell’Ente con una sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote, in caso di commissione del delitto di cui all’art. 377 bis c.p., il quale punisce, *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere”.*

Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge sul giusto processo (63/2001), di cui al modificato art. 111 della Costituzione, a tutela del corretto svolgimento dell’attività processuale contro ogni possibile indebita interferenza.

La norma, infatti, intende sanzionare i comportamenti diretti ad influenzare la persona chiamata dinanzi all’Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in procedimenti connessi.

Ne consegue che, mentre l’autore del reato può essere chiunque, il destinatario della condotta descritta può essere unicamente colui che ha la facoltà di rispondere nell’ambito di un processo penale, ovvero, l’indagato o l’imputato del medesimo procedimento penale o di un procedimento connesso.

La condotta può manifestarsi attraverso l’induzione a non rendere alcuna dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci avanti all’Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

Il reato assume rilevanza anche se commesso a livello ‘transnazionale’, ai sensi dell’art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146.

E’ facilmente intuibile che il reato in esame può concretizzarsi nel caso in cui sia pendente un procedimento penale dal quale possano emergere elementi compromettenti a carico della Società e, al fine di celare tali elementi, sia esercitata pressione, mediante violenza o offerta di denaro o altre utilità, nei confronti dell’imputato e/o dell’indagato nel medesimo procedimento penale o in un procedimento connesso, affinché non renda alcuna dichiarazione o renda dichiarazioni false al fine di favorire la Società stessa.

La sanzione applicabile all’Ente è di natura pecuniaria, fino a 500 quote.

Le fattispecie di attività sensibili per il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a

rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.) ai fini del d.lgs. 231/2001

In seguito all'introduzione dell'art. 25 novies avente ad oggetto il reato di cui all'art. 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria), sono da considerarsi aree a rischio tutti i settori e le funzioni aziendali, poiché, trattandosi di reato commesso per ostacolare le indagini relative ad altro reato, sono a rischio di commissione tutte le aree nell'ambito delle quali può essere commesso un qualche reato nell'interesse dell'Ente.

Rientrano nel novero delle aree a rischio, tutti i settori e le funzioni aziendali che gestiscono strumenti e/o adempimenti di natura finanziaria, i quali, pur non intrattenendo rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono supportare e/o favorire la commissione di reati: nella presente disamina tali attività verranno denominate e segnalate in via separata quali "processi di provvista".

PARTE SPECIALE 9

I REATI AMBIENTALI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto Legislativo n. 121/2011, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente, in attuazione della Direttiva 2008/99/CE.

L'Unione Europea, infatti, ha imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che provochino o possano provocare pregiudizi all'ambiente e siano poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza.

I reati ambientali presupposto della responsabilità dell'Ente ai sensi del d. lgs. 231/01, non sono tutti concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; alcuni, infatti, sono diretti ad incriminare condotte espressive di un pericolo meramente astratto; in tali casi, il Giudice non è chiamato a verificare, in concreto, la sussistenza di un pericolo, ritenuto insito in quella determinata condotta.

Nella maggior parte dei casi, inoltre, si è in presenza di contravvenzioni, indipendentemente punibili a titolo di dolo o di colpa; ovvero, per la punibilità, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, posta in essere per imprudenza o imperizia.

Tali circostanze rendono particolarmente insidiosa tale categoria di reati, richiedendo, anche sotto il profilo della predisposizione delle misure idonee ad evitare la commissione dell'illecito, ai fini della configurabilità dell'esimente, per escludere la responsabilità dell'ente, un'attenzione peculiare.

Con la legge 22 maggio 2015 n. 68 il legislatore ha poi ampliato la categoria dei reati presupposto afferenti la tutela dell'ambiente, introducendo, nell'art. **25 undecies** del d. lgs. 231/2001, alcune nuove fattispecie di reati ambientali e, più precisamente:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- Delitti di natura colposa contro l'ambiente (art. 452 bis, 452 quater e 452 quinquies c.p.), puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali (l'art. 452 octies c.p.) puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.), punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Si prevedono, inoltre, sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, etc.) della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per Inquinamento ambientale o Disastro ambientale così come inseriti sub art. 25 *undecies*, lett. A) e B).

Solo in caso di condanna per reati colposi, espressamente prevista nelle ipotesi di inquinamento e disastro ambientale, potrà essere applicata una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

Art. 25 *undecies* d. lgs. 231/01: *“In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

(49)

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

(49)

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

(50)

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; (50)

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (50)

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (50)

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (50);

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (51)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231."*

Le fattispecie per le quali, in relazione all'attività svolta da Draeger Italia, sussiste un apprezzabile rischio di commissione, sono le seguenti.

-Effettuazione di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, comma 1, lettera a), b), D. Lgs. 152/2006);

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

La norma ricomprende anche l’attività di stoccaggio, ossia il deposito di rifiuti in attesa di recupero, trattamento o smaltimento, qualora non ricorra l’ipotesi di deposito temporaneo (ad es. perché effettuato dopo la raccolta ovvero non nel luogo di produzione).

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. (art. 256, comma 4).

•Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3, D. Lgs. 152/2006).

“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi”.

Per «discarica» s’intende area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, inclusa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

•Miscelazione non consentita di rifiuti (articolo 256, comma 5, D. Lgs. 152/2006).

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all’articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.

La norma riguarda l’attività non autorizzata di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Le pene di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (art. 256 comma 4).

• Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6 I periodo, D. Lgs. 152/2006).

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Il «deposito temporaneo» dei rifiuti consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti.

Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs 152/06 - Bonifica dei siti.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell’arresto da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Il comma 1 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l’omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall’art. 242.

In entrambi i casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l’inquinamento.

Il reato di inquinamento e di omessa bonifica del sito richiede, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del danno e deve superare per-determinati livelli di rischio.

La sanzione di cui all'art. 257 riguarda, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, in modo generale la violazione dell'obbligo di bonifica secondo le procedure di cui all'art. 242.

Bisogna peraltro distinguere due momenti procedurali distinti dall'attività di bonifica propriamente intesa.

La norma, infatti, prevede che il soggetto responsabile debba provvedere, entro quarantotto ore dall'evento, alla notifica al Comune ed alla Regione, nonché agli organi di controllo sanitario ed ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento creati.

Inoltre, il soggetto responsabile, entro le quarantotto ore successive alla suddetta notifica, deve dare comunicazione agli stessi organi degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o pericolo di inquinamento, e per contenere gli effetti e ridurre il rischio ambientale e sanitario.

La comunicazione alle autorità competenti, ma soprattutto i primi e iniziali interventi per contenere e ridurre gli effetti dell'inquinamento, si configurano come momenti procedurali fondamentali, in quanto costituiscono un obbligo primario per il soggetto responsabile che deve, sia manifestare l'accaduto alla Pubblica Amministrazione, sia procedere, a proprie spese, ad effettuare il primo intervento di impatto immediato a cui seguiranno gli interventi più approfonditi di bonifica definitiva.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006).

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”.

• **Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006).**

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

•Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (articolo 260, comma 1 e 2, D. Lgs. 152/2006).

“[1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”].

Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l’art. 8, comma 1) che *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".*

La disposizione è stata sostituita dall’art. **452-quaterdecies del c.p., Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, che testualmente recita: *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”

Si tratta di un reato comune –ovvero che può essere commesso da chiunque- a carattere permanente, in quanto la lesione episodica del bene protetto non è sufficiente ad integrare la fattispecie, si fa riferimento ad un'attività *'organizzata e protratta nel tempo'*, quindi un'attività abituale.

E' inoltre, reato di pericolo, in quanto non è richiesto un concreto nocumento al territorio; l'elemento soggettivo necessario è il dolo specifico, ovvero il soggetto agisce con lo scopo specifico di *'conseguire un profitto'*.

Si sottolinea come *"l'allestimento di mezzi e attività continuative"* presupponga un preciso programma, che tuttavia si differenzia da apparentemente analoghi reati di pericolo, quali quelli a carattere associativo contro l'ordine pubblico, in quanto a differenza di questi ultimi, che prevedono necessariamente la partecipazione al "programma delinquenziale" di almeno tre soggetti autori del reato, tale fattispecie può essere posta in essere da «chiunque», e quindi in astratto anche da un singolo imprenditore che organizzi la propria struttura per trattare illegalmente ed al fine di trarne profitto il bene economico «rifiuti».

La condotta complessivamente intesa, peraltro, è caratterizzata dall'essere stata svolta «abusivamente», cioè in violazione di norme, prassi, circolari, autorizzazioni, o alterando il contenuto e il significato.

L'art. 452 quaterdecies oltre ad aver previsto l'ordine di ripristino dello stato ambientale e l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente, ha introdotto, per questa fattispecie, l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del decreto (quali: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non superiore a sei mesi.

Inoltre, il successivo comma 8 dell'art. 25-undecies del Decreto 231 prevede che: *"Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [ndr oggi 452-quaterdecies c.p.], e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231"*.

Pertanto laddove l'ente accusato del reato di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. sia stabilmente finalizzato alla commissione del reato addebitato, allora troverà legittimità la sanzione interdittiva definitiva di cui all'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001.

In tale caso il giudice dovrà accertare che lo scopo illecito sia più importante rispetto agli altri scopi perseguiti dall'ente, senza che l'ente possa realizzare alcuna condotta riparatoria di cui all'art. 17 del decreto 231 per evitare tale verdetto.

• **Art. 260 bis d. lgs. 152/2006**

“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.” (articolo 260-bis, comma 6, D. Lgs. 152/2006).

• Trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. (articolo 260 –bis, comma 7 II periodo D. Lgs. 152/2006).

• Uso, durante il trasporto di rifiuti soggetto al SISTRI, di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7 III periodo D. Lgs. 152/2006).

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.

• Trasporto di rifiuti non pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI –AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8 I periodo).

• Trasporto di rifiuti pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8 II periodo).

«Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi».

Le fattispecie di attività sensibili per i reati ambientali ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Draeger Italia s.p.a. ha consentito di individuare le seguenti attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento e/o il rilascio di concessioni, licenze e autorizzazioni per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione verifiche ispettive a fronte di attività inerenti l'ambito della tutela ambientale, previdenziale e finanziaria;
- Gestione, organizzazione e verifica degli adempimenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul posto di lavoro;
- Gestione verifiche ispettive a fronte di attività inerenti l'ambito della tutela ambientale, previdenziale e finanziaria;
- Gestione ed organizzazione della tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali, degli adempimenti previsti per legge in ambito amministrativo e fiscale.

Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali e i Dirigenti di Draeger Italia - in via diretta - i lavoratori dipendenti e i Consulenti e Partner - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi - sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività connesse alla prevenzione dei reati ambientali;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo;
- garantire una condotta trasparente nei confronti delle autorità preposte alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi, ovvero alla gestione di verifiche ed ispezioni inerenti le attività e i processi di natura ambientale.

E' fatto espresso divieto a carico di tutti i soggetti che rivestono una posizione apicale, ai lavoratori dipendenti, collaboratori, partners di Draeger Italia di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni ovvero in violazione dei requisiti normativamente previsti;
- non eseguire gli interventi di bonifica necessari;
- omettere la comunicazione dell'eventuale elemento inquinante alle autorità competenti;
- alterare certificati di analisi di rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi consentente false indicazioni su natura, composizione o sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o comunque gestire abusivamente i rifiuti;
- in generale, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tale che –considerati individualmente o collettivamente- integrino le fattispecie di reato sopra descritte;
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

Principi generali di controllo:

- Segregazione delle funzioni: separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti;
- Esistenza di procedure: procedure aziendali formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili afferenti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

-Tracciabilità: adeguati supporti documentali per registrare ed archiviare le comunicazioni e i documenti relativi ad ogni operazione e/o attività sensibile in materia di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

-Poteri autorizzativi e di firma: soglie di approvazione delle spese e poteri autorizzativi coerenti con le funzioni.

Protocolli specifici

Oltre a quanto stabilito in termini generali, i protocolli specifici devono prevedere, anche in relazione ai rapporti con terze parti:

- con riferimento alle attività di **ottenimento, modifica e/o rinnovo delle autorizzazioni**:
- identificazione della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica di autorizzazioni preesistenti;
- monitoraggio delle tempistiche per l'ottenimento del rinnovo delle autorizzazioni esistenti;
- predisposizione dell'idonea documentazione prevista dall'iter autorizzativo;
- comunicazione dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione, sua modifica e/o rinnovo alle figure interessate;
- tracciabilità dell'iter autorizzativo dalla raccolta dei dati fino alla comunicazione dell'esito dello stesso.

-con riferimento alle **attività di gestione operativa di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti**:

- esistenza di criteri predefiniti di identificazione e separazione dei rifiuti, in tutte le fasi della loro gestione, al fine di impedire la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali;
- esistenza di criteri predefiniti per la scelta/identificazione/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti in conformità alla normativa vigente;
- esecuzione delle attività di raccolta dei rifiuti effettuata per categorie omogenee e identificazione preventiva delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;

- avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità prevista e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente;
- pianificazione ed esecuzione di attività di verifica e vigilanza di rifiuti abbandonati o sversati e segnalazione alle strutture competenti della presenza di eventuali rifiuti abbandonati o sversati, nonché messa in atto delle azioni correttive;
- esistenza di controlli formali e documentati circa la corretta esecuzione del percorso fornita attraverso la compilazione, da parte dell'autista del mezzo, della "Scheda di autorilevamento" all'interno della quale sono segnati i cassonetti svuotati e quelli che non sono stati svuotati (con l'indicazione dei motivi per cui non è stato possibile procedere alla raccolta). Successivamente, le schede compilate sono inserite da parte degli operatori all'interno di un sistema informatico dedicato;
- monitoraggio e controllo, anche attraverso sistemi GPS, del percorso degli automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti;
- chiara identificazione dei soggetti conferitori dei rifiuti in ingresso e definizione delle modalità di esecuzione delle verifiche sulle pesate dei rifiuti in ingresso ed in uscita;
 - esecuzione di verifiche documentali sulle targhe dei mezzi usciti dalle autorimesse per i giri di raccolta, al fine di valutare la corrispondenza del numero di mezzi usciti nella giornata rispetto a quanto pianificato;
- ove si faccia ricorso, per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di depositi temporanei, a ditte esterne, esecuzione di specifici controlli in merito:
 - alle verifiche dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori, ivi incluse le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale;
 - alla rispondenza di quanto eventualmente richiesto con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
 - all'inserimento di clausole contrattuali standard all'interno dei contratti di fornitura riguardanti il rispetto delle normative ambientali applicabili;
 - all'implementazione di un flusso informativo periodico formalizzato da parte della ditta esterna in merito alle attività di stoccaggio dei rifiuti in aree di deposito temporaneo.

- con riferimento alle **attività di gestione delle attività di caratterizzazione, classificazione dei rifiuti, nonché della documentazione amministrativa e di trasporto** degli stessi:

- identificazione, caratterizzazione (redazione identificazione, caratterizzazione (redazione dei certificati di analisi dei rifiuti), classificazione e registrazione dei rifiuti;
- verifica della correttezza dei dati registrati nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti;
- verifica della correttezza della copia cartacea delle schede di movimentazione di rifiuti con i dati e le informazioni inserite nel sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Cessione, ricevimento, esportazione/importazione o gestione di ingenti quantitativi di rifiuti

Il rischio reato si configura nelle seguenti attività/processi:

- Richiesta, rinnovo e/o modifica di autorizzazioni;
- Gestione operativa della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- Gestione delle attività di caratterizzazione dei rifiuti;
- Attività di deposito temporaneo e stoccaggio dei rifiuti;
- Attività di stoccaggio materiali che possono dar luogo a contaminazioni.

PARTE SPECIALE 10

I REATI TRIBUTARI

Art. 25-quinquiesdecies: d. lgs. 231/2001: Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8,

comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1 bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito dei sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione prevista dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1 bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi , 1 bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 39, comma 2, del Decreto Legge n. 124/2019 ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti nell'ipotesi di commissione dei reati tributari ivi indicati.

Originariamente il Decreto Legge introduceva nei reati presupposto unicamente il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, ma con le modifiche apportate in sede di conversione, la responsabilità amministrativa degli enti e delle società è stata estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

Si procede all'esame specifico delle singole tipologie di reato.

Art. 2 comma 1 e 2 bis. del D. Lgs, 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. (3)

La condotta punita è quella della Società che indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti registrati nelle scritture contabili o detenuti a fini probatori.

Per l'ipotesi prevista dal comma 1 è applicata la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, per l'ipotesi prevista dal comma 2 bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

In entrambe le ipotesi è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 lettere c, d, e del Decreto.

Art. 3 del D. Lgs, 74/2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La condotta incriminata è quella dell'Ente che indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o credite e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, oltre alle sanzioni interdittive ex art. 9 lettere c, d, e del Decreto.

Art. 8, comma 1 e 2 bis D. lgs. 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La condotta incriminata è quella dell'Ente che emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto.

La sanzione pecuniaria applicabile per la condotta criminosa prevista dal primo comma, è fino a 500 quote, oltre alle sanzioni interdittive ex art. 9 lettere c, d, e del Decreto.

Per le ipotesi previste dal comma 2 bis si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote oltre alle medesime sanzioni interdittive.

Art. 10 D. lgs. 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

La fattispecie è diretta a punire la condotta dell'Ente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, oltre alle sanzioni interdittive ex art. 9 lettere c, d, e del Decreto.

Art. 11 D. lgs. 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La fattispecie punisce la condotta dell'Ente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su beni di terzi soggetti, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Del pari, è punita la condotta dell'Ente che indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o

elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00=, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento ridotto dei tributi e relativi accessori.

Si applica la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, oltre alle sanzioni interdittive ex art. 9 lettere c, d, e del Decreto.

Art. 4 D.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000: Dichiarazione infedele:

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni;

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

La fattispecie in oggetto si sostanzia nella punibilità di chiunque, fuori dai casi previsti dagli articoli 2 o 3, ha presentato con dolo specifico la dichiarazione dei redditi o IVA al fine di ottenere il pagamento di minori imposte o il conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto.

Per l'applicazione della pena è necessario, ai sensi dell'[art. 4](#), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ricorrano congiuntamente due condizioni, ovvero:

- l'imposta evasa in riferimento alla singola imposta deve essere di ammontare superiore ad euro 100.000,00;
- il totale degli elementi attivi non indicati nella dichiarazione e/o gli elementi passivi inesistenti devono essere di ammontare superiore al 10% del totale degli elementi attivi indicati

in dichiarazione, o, comunque, il loro importo deve superiore ad euro 2.000.000,00.

Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi o IVA.

In specie, il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.

La nozione di imposta evasa è dettata dall'art. 1, lettera f, d. lgs. 74/2000, quale differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata in dichiarazione, al netto delle somme versate al contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di tale imposta prima della presentazione della dichiarazione.

L'elemento soggetto è il dolo specifico, ovvero è richiesta la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie falsi, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

La norma contiene una clausola di riserva (fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3 del medesimo decreto) che esclude l'applicazione della fattispecie per le condotte di maggiore gravità assorbite nella sfera dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o di dichiarazione fraudolenta mediante artifici.

Art. 5 D.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000: Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La norma penale punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità.

il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione).

Il reato si consuma decorso il termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Art. 10-quater D. lgs. N. 74 del 10 marzo 2000: Indebita compensazione

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La fattispecie di indebita compensazione si realizza ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando, in compensazione, dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50.000,00 euro annui. In particolare, con l'espressione "somme dovute" ci si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24.

La compensazione può essere di due tipi: orizzontale e verticale. Quella orizzontale, disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. Invece, la compensazione verticale (prevista dalle singole leggi d'imposta) consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza alcun limite.

Non è di per sé sufficiente, per l'integrazione del reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti.

In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discriminazione tra il reato in oggetto e la fattispecie di semplice omesso versamento.

La Cassazione penale ha recentemente emesso un'interessante pronuncia su tale fattispecie.

In particolare, con sentenza 15 luglio 2020. n. 20853, la Suprema Corte ha affermato che *“non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stesso risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti e i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano”*; la Corte giunge poi a stabilire che: *“è la compensazione che esprime la componente decettiva o di frode insista nella fattispecie e che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato dell'art. 10 quater rispetto alla fattispecie di omesso versamento”*.

La fattispecie, conseguentemente, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta recettiva, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

In pratica la fattispecie ex art. 10 quater cp si perfeziona nel momento in cui viene presentato il modello F24, con saldo ridotto a zero, e non invece il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi.

Il d. lgs. 24 maggio 2024 (c.d. decreto sanzioni) ha introdotto per tale fattispecie una causa speciale di non punibilità dell'indebita compensazione tramite crediti non spettanti (comma 2 bis), che opera al ricorrere di condizioni di obiettiva incertezza sugli specifici elementi o sulle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Rilevante per la valutazione del giudice sulla sussistenza dell'esimente è anche la complessità tecnica dei processi valutativi che sottendono la presunta spettanza del credito. L'esimente chiaramente si riferisce alle sole indebite compensazioni mediante crediti non spettanti, non contemplando quelle mediante crediti inesistenti.

Le “fattispecie di attività sensibili relative ai reati fiscali” ai fini del d.lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi dei processi aziendali di Draeger Italia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-ter e 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001; le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- Gestione ed organizzazione della tenuta della contabilità; gestione della fatturazione e degli altri documenti relativi alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; gestione dei rapporti con i fornitori e settore acquisti;
- Redazione del bilancio d'esercizio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali;
- Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione;
- Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote;
- Gestione delle attività assembleari;
- Gestione adempimenti legislativi in ambito amministrativo e fiscale;

Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione contabile e fiscale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di Draeger Italia s.p.a..
- il Codice Etico;
- in generale, la normativa applicabile.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti –anche esterni- di Draeger Italia (quanto –rispettivamente- agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico adottato, nonché agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- avvalersi, emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- compiere operazioni dirette ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiere operazioni simulate o avvalersi di documenti falsi o fraudolenti;
- occultare o distruggere scritture contabili o documenti prima che sia decorso il termine di legge per la conservazione obbligatoria;
- restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo in essere atti simulati, fraudolenti o ingannatori, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Draeger Italia;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Protocolli di controllo specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole sopra elencate oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili di seguito descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

Redazione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali

Le procedure specifiche devono indicare:

- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di riconoscere e agire in conformità ai principi previsti nel Modello 231;
- il potere di Draeger Italia di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) delle previsioni contenute nel Modello 231;
- obbligo del/degli Outsourcer/s e di coloro che intrattengono rapporti di affari con Draeger Italia (es. fornitori, clienti, partner commerciali etc.) di garantire il processo inerente alla tracciabilità tramite un apposito sistema di archiviazione;
- i criteri e i principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione ai fini della redazione del bilancio;
- specifiche norme comportamentali per i dipendenti coinvolti nella attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio (es: massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle elaborazioni);
- la determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna all’Amministrazione;
- le regole per la cancellazione dei dati e delle informazioni contabili dal sistema informativo (es. scritture di accantonamento ai bilanci infrannuali autostornanti, etc.);
- l’obbligo di modifica ai dati contabili solo da parte della funzione che li ha generati e l’obbligo di documentare e giustificare eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/relazioni;
- la previsione della trasmissione di dati ed informazioni al Responsabile Amministrazione attraverso un sistema, anche informatico, con gestione degli accessi, che consente di tracciare i singoli passaggi ,di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema e di rilevare gli accessi non autorizzati;
- la previsione della tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione (i), nel rispetto dei tempi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione, rispetto alla riunione del Consiglio per l’approvazione dello stesso, nonché (ii) del giudizio sul bilancio - o

- attestazione similare, chiara ed analitica - da parte della Società di revisione; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- l'utilizzo di istruzioni contabili e di lettere di attestazione da parte dell'Amministratore Delegato sulla veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico;
 - l'archiviazione, da parte del Responsabile Unità Amministrazione, di dati/informazioni/stime che impattano sul bilancio provenienti dalle singole Funzioni;
 - un sistema di aggiornamento/integrazione e diffusione tempestiva delle indicazioni fornite dall'ufficio competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica;
 - un sistema di poteri interni (es. Job Description, ecc.) che assegna ruoli e responsabilità ai soggetti coinvolti nel processo in oggetto;
 - la previsione di almeno una riunione tra la Società di revisione e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con stesura del relativo verbale;
 - la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio di Draeger Italia e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio; la partecipazione di tali soggetti ai programmi di formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione

Le procedure specifiche devono indicare:

- l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione e in occasione di richieste da parte del socio;
- identificazione di un soggetto responsabile al fine di gestire le relazioni con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- specifici flussi informativi che garantiscano completezza, inerenza e correttezza dello scambio di comunicazione tra le funzioni coinvolte nel processo, documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza; nonché flussi informativi fra i vari organi societari e l'alta direzione e/o Organismo di Vigilanza;
- la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con il socio;

- un sistema di poteri interni (es. Job Description, ecc.), che identifichi formalmente i ruoli e le responsabilità relativamente alla gestione dei rapporti con la Società di revisione e con i soci (es: verbali incontri con Società di revisione, etc)
- un'esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla Società di revisione;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni periodiche fra gli organi societari per la condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- l'obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla Società di revisione;
- regolamentazione delle fasi di selezione della società di revisione contabile e delle regole per mantenere l'indipendenza delle stesse durante il mandato;
- -comunicazione all'ODV di qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla Società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio.

Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza, Autorità amministrative ed altre Autorità

- formalizzazione di procedure al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con le Autorità competenti;
- nomina di un Responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza e/o le altre Autorità in caso di ispezioni o accertamenti;
- un'esatta individuazione dei responsabili delle attività di ricezione, raccolta, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla Società di revisione;
- le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività..

Gestione delle incombenze societarie: operazioni sul capitale, destinazione dell'utile e operazioni su quote

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Draeger Italia, nonché quelle di carattere straordinario, devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili e delle procedure aziendali di valutazione e analisi delle suddette operazioni che saranno adottate da Draeger Italia in attuazione del presente Modello.

Qualora tali operazioni richiedessero il coinvolgimento dei responsabili delle funzioni organizzative di Draeger Italia (ad es. stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc.), dovranno essere previsti la tracciabilità e il controllo delle specifiche attività svolte.

Le procedure specifiche devono indicare:

- la regolamentazione della gestione delle operazioni straordinarie;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell’ottica della massima collaborazione e trasparenza;

Gestione delle attività assembleari.

- Identificazione di ruoli e responsabilità delle attività svolte;
- la tracciabilità, archiviazione e conservazione della documentazione afferente le attività svolte;

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

Saranno inoltre adottati i seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sul controllo interno e sui Reati Societari e Reati Tributari;
- previsione di riunioni periodiche tra Organismo di Vigilanza e i responsabili delle singole aree/funzioni aziendali per verificare l’osservanza della disciplina in tema di normativa societaria, tributaria/fiscale;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l’osservanza della normativa societaria, tributaria/fiscale;
- definizione di una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche per la conservazione e il recupero dei dati elettronici.

PARTE SPECIALE 11

CONTRABBANDO

Art. 25 sexdecies: Contrabbando

“1.In relazione alla commissione dei reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20 commi 2 e 3 della legge 9 agosto 2023 n. 11, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relativi sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2.Quando le imposte o i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a) e b)”.

Con il Decreto Legislativo n.141 del 26 Settembre 2024 è stata introdotta un’importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette.

Il Decreto Legislativo in esame è volto ad allineare le disposizioni della legislazione nazionale a quella dell’Unione Europea, attraverso un importante aggiornamento e riduzione delle disposizioni da esso previste.

La riforma dogale, composta da 122 articoli in tutto, rappresenta una riforma epocale i cui elementi essenziali possono essere così definiti:

Di seguito gli articoli del nuovo codice doganale (Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024) facenti parte dell’Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01:

Art. 27 Diritti doganali e diritti di confine

Art. 78 Contrabbando per omessa dichiarazione

Art. 79 Contrabbando per dichiarazione infedele

Art. 80 Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine

Art. 81 Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

Art. 82 Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 83 Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

Art. 84 Contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 85 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 86 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

Art. 88 Circostanze aggravanti del contrabbando

Art. 94 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

Un'ulteriore novità concerne l'inserimento sempre nell'Art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 dei reati previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise):

Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)

Art. 40 bis (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa su tabacchi lavorati)

Art. 40 ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi)

Art. 40 quater (Circostanze attenuanti)

Art. 40 quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita)

Art. 40 sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati)

Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)

Art. 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)

Art. 43 (Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche)

Art. 44 (Confisca)

Art. 45 (Circostanze aggravanti)

Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)

Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

Art. 48 (Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)

Art. 49 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)

Il recente D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Il provvedimento è in vigore dal 4 ottobre 2024.

In particolare, il decreto aggiorna le disposizioni previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e, in conformità alla disciplina dettata dal Codice doganale dell'Unione Europea (regolamento UE n. 952/2013), implementa la telematizzazione delle procedure doganali e potenzia l'attività di controllo e verifica, anche mediante il coordinamento con le dogane dell'UE e quelle estere, e lo sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO).

La nuova normativa, inoltre, ridefinisce le procedure di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi doganali e riorganizza l'assetto degli uffici e dei servizi, rivedendo la disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo al contrabbando.

Il nuovo provvedimento interviene anche sul sistema sanzionatorio penale e amministrativo posto a tutela dell'accertamento e del pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi e estende la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato anche ai reati di cui al testo unico delle accise.

L'art. 27 definisce i Diritti doganali e i diritti di confine:

“1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.

2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.

3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unione europea;

b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.”

In generale con il termine *contrabbando* si fa riferimento alla condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Sulla base dell'attività svolta da Draeger non si rinviene un rischio specifico e potenzialmente elevato di commissione, tuttavia, di seguito si elencano le aree maggiormente sensibili che sono, in parte, comuni ai reati fiscali.

Le "fattispecie di attività sensibili relative ai reati fiscali" ai fini del d.lgs. 231/2001

Le aree a rischio sono riferibili all'attività amministrativo-contabile relativa agli scambi commerciali con l'estero e, in particolare:

- le attività di approvvigionamento di beni e servizi;
- l'attività di vendita, commercializzazione e scambio di prodotti;
- le attività preordinate o successive alle fasi di importazioni/esportazioni;
- le attività di logistica/trasporto/stoccaggio/deposito;
- le attività di carico e scarico merci;
- rapporti con le autorità doganali;
- gestione delle attività connesse agli adempimenti in materia doganale.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti –anche esterni- di Draeger Italia (quanto –rispettivamente- agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico adottato, nonché agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25 sexdecies del d.lgs. 231/2001;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività connesse al rispetto della normativa in materia doganale e di importazione/esportazione merci;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia doganale;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità competenti in materia doganale, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza/controllo e rispetto della relativa normativa.

Procedure specifiche:

A fronte dell'introduzione, tra i reati presupposto, dei reati in materia di contrabbando, la Società deve adottare specifiche procedure che prevedano:

- l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità in materia doganale;
- identificazione di un soggetto responsabile al fine di gestire le relazioni con le Autorità doganali;
- specifici flussi informativi che garantiscano completezza, inerenza e correttezza dello scambio di comunicazione tra le funzioni coinvolte nel processo, documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza; nonché flussi informativi fra i vari organi societari e l'alta direzione e/o Organismo di Vigilanza;
- la tracciabilità della documentazione afferente le attività di importazione/esportazione merci;
- un sistema di poteri interni (es. Job Description, ecc.), che identifichi formalmente i ruoli e le responsabilità relativamente alla gestione dei rapporti con le autorità doganali, le società che si occupano delle attività di spedizione/deposito/stoccaggio/trasporto;
- un'esatta individuazione dei responsabili delle relative attività;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la conservazione e la veridicità dei documenti comprovanti le attività di esportazione/importazione/deposito/trasporto e l'osservanza delle prescrizioni in materia doganale;

Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia doganale

- formalizzazione di procedure al fine di garantire la massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con le Autorità competenti;
- nomina di un Responsabile per la gestione dei rapporti con le Autorità doganali in caso di ispezioni o accertamenti;
- le modalità di archiviazione e conservazione della documentazione..

PARTE SPECIALE 12

I REATI TRANSNAZIONALI

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione¹¹ e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito "Convenzione").

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle Società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa.

All'art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del D.Lgs. n. 231 del 2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146 del 2006, si considera **reato transnazionale** "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

¹¹L'articolo 10 della Convenzione rubricato *Responsabilità delle persone giuridiche* così recita:

"1. Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli artt. 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.

2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

3. Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

4. Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie."

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate.

Reati di associazione

- associazione per delinquere (art. 416 del cod. pen.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del cod. pen.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990).

Reati concernenti il riciclaggio

Il D.Lgs. 231/07 ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. È stato quindi introdotto nella disciplina del D.Lgs 231/01 l’art. 25-octies, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648 ter-1-c.p..

Pertanto i delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita potranno comportare la responsabilità amministrativa dell’ente anche qualora non abbiano il requisito di “transnazionalità”.

Le sanzioni previste sono sia di natura pecuniaria (da 200 a 1000 quote) che interdittive

- riciclaggio (art. 648-bis del cod. pen.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter del cod. pen.).

Reati concernenti il traffico di migranti

- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998).

Reati di intralcio alla giustizia

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis del cod. pen.);

- favoreggiamento personale (art. 378 del cod. pen).

Alla commissione dei reati transnazionali sopra elencati, è prevista in conseguenza l'applicazione all'ente delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che interdittive (a eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria).

CONTROLLI E VERIFICHE DELL'ODV

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con le funzioni preposte all'interno dell'organizzazione aziendale; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

I compiti specifici dell'ODV, in tema di controlli devono ritenersi:

a) verifica l'effettività e/o l'inadeguatezza delle istruzioni standardizzate relative a:

le condotte da assumere nell'ambito delle Aree a rischio ed, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A. - la compilazione omogenea e coerente dei supporti di evidenza delle operazioni;

b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, suggerendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai suoi ausiliari;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità e l'efficacia, di opportune clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei Partner delle disposizioni del D.Lgs. n° 231/2001 - alla possibilità ed alla facoltà per Draeger Italia S.p.a. di realizzare efficaci azioni di controllo al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute - all'attuazione dei meccanismi sanzionatori (quali il recesso/risoluzione del contratto nei riguardi di Partner e/o collaboratori esterni) qualora fossero accertate violazioni delle prescrizioni;

d) indicare al Management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Draeger Italia, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;

e) per quanto risulta afferente il bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il bilancio di Draeger Italia S.p.a. è certificato da idonea Società di revisione i compiti dell'ODV sono limitati a: monitorare l'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali - esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli Organi di controllo e da qualsiasi altra fonte e disposizione di ogni opportuno accertamento/verifica - verifica dell'effettiva indipendenza della Società di revisione.